


Carole Tarantelli: io, Ezio e i terroristi. Milano 1975, l'irreparabile distanza.
"Caso Tortora" e "caso giustizia". Speciale sul 7 Aprile, aspettando il processo d'appello.
Gli psichiatri e la legge. I separatisti, i complotti, lo stato. La poesia, l'evasione
Scritti di Castel, Covatta, Curi, De Leonardis, Dominijanni, Ferrajoli, Fofi, Fusini, Langer,
Majorino, Mereu, Onorato, Portelli, Quinzio, Rossanda, Schiera, Violante, Virno

Anno I, numero 3/4, estate-autunno 1985. Sped. in abb. post. IV/70%

L. 5.000

Antigone



Gli slogan gridati per le strade di Milano nel corso degli anni '70 vanno letti come l'espressione di un processo di «imbarbarimento» allora in atto e vanno, dunque, classificati tra i sintomi di una psicopatologia di gruppo? O piuttosto, e più motivatamente, come il segnale — che talvolta assumeva inflessioni truci — di un clima politico dove l'ingiustizia di Stato appariva, e largamente era, dominante?

Mai come in occasione dell'inchiesta giudiziaria sull'assassinio di Sergio Ramelli, è stato possibile misurare tutta l'irreparabilità della distanza che separa categorie quali diritto, politica e mentalità collettiva; e mai come in questo caso, nella recente storia italiana, quelle categorie sono apparse così dense di significati e così fitte di contraddizioni. Dopo un decennio e dopo molte vicende che li hanno presumibilmente cambiati, rendendoli diversi da ciò che erano, alcuni giovani uomini sono chiamati a rispondere di un delitto accaduto in quella che appare davvero a noi e a loro (e non solo a noi e a loro) come una «altra epoca».

Chiamati a rispondere di qualcosa che, credibilmente, non gli «appartiene» più, in quanto strettamente e intimamente legato a una fase storica da cui tutti in qualche modo si è usciti: troppo spesso attraverso un'opera di rimozione e, certo, ciascuno con un diverso carico di esperienze e di pene, di fantasmi e di consapevolezza. Con una diversa capacità di rendere produttivo quanto quell'epoca ha dato di intelligenza e di innovazione, di potenziale critico e di capacità trasformativa; e con una diversa capacità di elaborare il tutto di vicende talvolta tragiche. Ora, quelle vicende ci vengono restituite attraverso un'inchiesta giudiziaria che vuole riprodurre in un'aula di tribunale il delitto, per applicare la sanzione prevista. Sarà in grado la magistratura di riprodurre anche il clima — le «circostanze», le chiama il codice penale — in cui quel delitto avvenne? Non certo per giustificarlo (nessuno vuole davvero questo) ma per attribuirlo, quel delitto, oltre che alla responsabilità individuale, a qualcosa di molto diverso dalla «follia» o dall'«efferatezza» dei singoli. Parlare del «contesto», in questo caso, non significa affatto ridurre le responsabilità, bensì allargarle: non significa attenuarle, ma piuttosto approfondirle. E il «contesto» è quello in cui molte decine di migliaia di persone (a Milano, ma non solo) avvertono, per anni, come connotato essenziale del clima politico e sociale uno stato di iniquità assoluta. E quella sensazione di iniquità costituisce per molti la primaria, spesso decisiva, pulsione e motivazione alla milizia politica «estremistica». Quello stato di iniquità è una conseguenza diretta, prima di tutto, dell'impunità di cui — dalla strage del 12 dicembre 1969 — godono alcuni apparati dello Stato e alcuni settori del neofascismo ai primi collegati: e, più

Sommario

Milano 1975, l'irreparabile distanza	2	di Luigi Manconi
Io, Ezio e i terroristi	3	intervista di Ida Dominijanni e Nadia Fusini a Carole Beebe Tarantelli
Cronache italiane	6	di Carla Mosca
Le mosche fuggono	7	di Bruno Ruggiero
Il potere dell'indizio	8	di Italo Mereu
Sttt... parla Gianni il Bello	9	
Le parole, le cose	9	di Massimo Canevacci
Gli psichiatri e la legge	13	intervista di Emma Fattorini a Robert Castel
Quello spazio misterioso	15	di Ota De Leonardis
Speciale Sette Aprile	17	di Giuseppe Bronzini, Lucio Castellano, Luigi Covatta, Luigi Ferrajoli, Carla Mosca, Mauro Palma, Sandro Portelli, Sergio Quinzio, Rossana Rossanda, Luciano Violante, Paolo Virno
Rassegna	40	di Maurizio Converso, Alessandro Iacoboni, Renato Moretti e autori vari
Tra centro e periferie	44	di Federico Francioni
Fare l'Italia?	44	di Pierangelo Schiera
Il pendolo sudtirolese	46	di Alex Langer
Buscetta? Chi?	47	di Graziella Priulla e Turi Caggegi
Il falegname e la norma	49	di Umberto Curi
Violenza e sistema	51	di Pierluigi Onorato
L'evasione 1	53	di Goffredo Fofi
L'evasione 2	54	di Piero Del Giudice e Giancarlo Majorino
L'evasione 3	55	di Massimo Donà

Direttore: Luigi Manconi.
Redazione: Giuseppe Bronzini, Massimo Cacciari, Tommaso Di Francesco, Luigi Ferrajoli, Clara Gallini, Filippo Gentiloni, Carla Mosca, Jaro Novak, Mauro Palma, Rossana Rossanda, Paolo Virno. Rubriche: Liana Cellerino. Coordinamento: Anna Pizzo. Segreteria di redazione: Eugenio Cicerchia. Responsabile editoriale: Tommaso Di Francesco. Direttore Responsabile: Carla Mosca

Redazione, Amministrazione e Abbonamenti:
Via Ripetta, 66 (tel. 06/6789567 - 6790151)
Editore:
Cooperativa Il Manifesto anni '80
Ufficio Promozione:
Roberto Papa (ccp n. 50655000 inte-

stato a Cooperativa Il Manifesto anni '80)

Stampa e Fotocomposizione:
Co.La.Graf. Cooperativa a r.l. Via Tomacelli, 146 - Roma tel. 06/6787635
Distribuzione nelle edicole:
Parrini e C. s.r.l., P.za Indipendenza, 11/B tel. 06/4940841

Distribuzione nelle librerie:
C.I.D.S. di Roma tel. 06/4271468
Pubblicità:
Poster s.r.l. di Roma, Via Ripetta, 66

Abbonamento annuo
L. 20.000, sostenitore L. 50.000. Estero L. 35.000.

Inviare l'importo a Cooperativa Il Manifesto anni '80, Via Ripetta, 66, ccp 50655000
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 113 del 22/2/1985

in generale, della mancata trascrizione sul piano politico-istituzionale delle domande collettive, delle rivendicazioni radicali, delle istanze di trasformazione che esprimono i movimenti di massa.

Stato di iniquità e mancata trascrizione producono una forte tendenza alla supplenza, e questa si esprime innanzitutto sul terreno dell'amministrazione della «giustizia alternativa»: come volontà di ripristinare un rapporto di equità tra domande inavase, energie spese, offese subite e prezzi pagati; di pareggiare il conto e riequilibrare l'enormità della sperequazione attraverso l'affermazione di un diritto materiale contrapposto — talvolta, violentemente contrapposto — a un diritto formale inadempiente.

Da qui la diffusione di una pratica collettiva che ha sperimentato modalità innovative di esercizio della democrazia di massa, ma che pure ha assunto forme «giustizialiste» di contropotere e di «ragion fattasi». E Sergio Ramelli, diciotto anni, è stato ucciso; e altri come lui. Dopo un decennio, di fronte all'atroce ineludibilità di questo evento, si misura tutta la distanza che, come si diceva, separa diritto, politica e mentalità collettiva. E si verifica l'impossibilità di comporre e conciliare secondo regole convenzionali quei tre termini. Vale a dire, la domanda di «risarcimento» che il «comune senso di giustizia» esprime di fronte a una vita interrotta con la violenza; la percezione, che è nostra, della insensatezza — vale a dire, del venir meno delle stesse ragioni di utilità che fondano assiologicamente il diritto penale moderno — di un procedimento istruito dieci anni dopo il fatto in questione e con imputati che, lungi dal «rivendicarlo», è come se nemmeno lo «riconoscessero»; e la necessità di una «soluzione politica», non vendicativa, che eviti di inchiodare al passato, e alle tragedie del passato, quanti hanno preso parte ai movimenti di quegli anni «sporcondosi le mani».

Affrontare ciò con criteri, linguaggi e normative convenzionali appare, prima che inadeguato, ancora una volta iniquo: «riparerebbe» a una ingiustizia di dieci anni fa affermando, né più né meno, che la supremazia e l'a-temporalità della legge. Ma quella distanza di cui si è detto rimarrebbe inalterata e, appunto, irreparabile.

Si tratta, come ognuno vede, di questioni enormi. Ma sono esattamente le questioni per riflettere sulle quali è nata questa rivista, e a partire dalle quali si è sviluppato il movimento della «dissociazione» e si è discusso per anni di amnistia e di superamento dell'emergenza. O si affrontano, dunque, senza riserve tali questioni — come «Antigone» ha iniziato a fare e, con particolare riferimento alla «vicenda Ramelli», farà sul prossimo numero — oppure le lacerazioni prodotte dagli anni '70 sono destinate a rimanere aperte come una ferita.

Luigi Manconi

Intervista a Carole Tarantelli

Io, Ezio e i terroristi

“Non si può negare che in passato abbiamo avuto simpatie per chi ha scelto la lotta armata: e avremmo potuto anche noi, forse, diventare come loro. E tuttavia oggi prevale una sorta di oblio”

di Ida Dominijanni e Nadia Fusini

Il 31 maggio 1985, Carole Beebe Tarantelli, psicanalista e docente universitario, moglie di Ezio — economista e consulente della Cisl, ucciso dalle Brigate rosse nel marzo precedente — si reca nel carcere romano di Rebibbia. Con lei c'è Gino Giugni, giurista, senatore del Psi, ferito in un attentato terroristico il 3 maggio 1983. A Rebibbia, i due hanno un lungo colloquio con alcuni detenuti (Franco Tommei, Alberto Franceschini, Giancarlo Davoli, Roberto Martelli, Arnaldo Mai, Roberto Vitelli), attivi nel movimento della «dissociazione»; un secondo colloquio si è tenuto nel mese di ottobre. Tra gli argomenti discussi, l'organizzazione di un seminario all'interno del carcere sugli anni '70, i movimenti collettivi e le strategie del riformismo. Su quegli incontri in carcere, e su molte altre cose, abbiamo parlato con Carole Beebe Tarantelli.

«**P**roviamo a parlarne. Non so cosa riuscirò a dirvi: sarebbe meglio forse rivederci fra un paio di mesi. Ci sono ancora molte cose che non capisco dentro di me. Mi sto dando del tempo». Di cose invece Carole Beebe Tarantelli, a quattro mesi dal mattino in cui il marito fu ucciso da una raffica di skorpion nel cortile dell'Università di Roma, ce ne dirà molte. Carole è appena tornata da un viaggio nel sud della Francia con quattro amiche di Boston, sue vecchie compagne di femminismo. Un viaggio tra donne di cui ci restituisce con poche parole la particolare dimensione di affettività, e di sostegno. Le donne, le compagne, il femminismo torneranno più volte a scandire tappe di vita e di politica nel nostro incontro, che avrà anch'esso, nel clima e nelle parole, la qualità particolare di un incontro tra donne.

Siamo venute per ascoltare da lei cos'è accaduto «quel giorno» e dopo; conosciamo Carole, e tuttavia ci sorprenderà ancora la sua capacità di sostenere una esperienza tremenda senza trucchi: né sfoghi emotivi, né costruzioni ideologiche. Carole non piange: ci fu allora chi si meravigliò di

questo. Quella forza da dove le veniva? e ancora oggi, da dove le viene? È perché è «americana»? è il nonno, un pastore protestante, a quanto lei racconta intransigente e severo?

Carole «ragiona»; è questo un modo «proprio» di reagire al dolore? O non è piuttosto un'estrema difesa per prorogare la scadenza di una sofferenza, a sostenere la quale la ragione non basta?

Intimidisce all'inizio — noi, che pure la conosciamo da tempo — la serenità, il tono pacato con cui parla, ma mano a mano è proprio questo che ci persuade e ci trascina a pensare che in Carole è all'opera una intelligenza del dolore profonda, da donna di questo tempo, che certo chiede per essere vissuto molta paziente lucidità.

Se Carole è ferma e non dispera è,

paradossalmente, perché la morte di Ezio è stata un assassinio — un fatto che altera in modo profondo e autentico, anche per lei, il senso della sua scomparsa. Prima dunque c'è questo, da capire: la morte è venuta a Ezio dall'esterno, e in modo violento; si è intrecciata al senso del suo lavoro, del suo pensiero, alla politica in Italia. È dunque un evento che richiede una particolare comprensione e lucidità.

Questa lucidità, si ha l'impressione, è l'estremo omaggio che Carole rende a Ezio.


Ma, anche, Carole non dispera perché è madre: il delitto di Ezio le ha imposto un passaggio di responsabilità verso il figlio ancora ragazzo. Bisogna difendere Luca, aiutarlo a patire una morte inaspettata e ingiusta.

C'è un momento di grande emozione, nel colloquio: quando Carole si alza e prende dalla libreria una foto di Luca bambino. E dice, senza nessuna retorica: «Non odio nessuno, ma forse non è giusto così. Perché a questo bambino è accaduto qualcosa di irreversibile, il cui peso dovrà portare su di sé, forse tramandare ai propri figli... Chi ha compiuto quel gesto è colpevole di questo; Ezio non potrà più tornare, Luca ne sarà orfano per sempre. L'irreversibilità di ciò che hanno provocato, questo è terribile. Non capisco allora, semplicemente, come si possa uccidere».

E tuttavia non per questo Carole grida al «mostro». Chi ha ucciso, lei sente, è certamente un altro, separato da lei: un altro ostile, nemico; quel gesto, se interrogato nell'intimo, rimane incomprensibile, «folle». E tuttavia Carole non inveisce contro i «barbari». Nemmeno questa strada sceglie, dell'odio. Carole si tiene sospesa, in un equilibrio davvero difficile, certamente il meno comodo, tra il rifiuto «etico» della logica di morte di quell'azione che le ha tolto il compagno, e la necessità vitale di comprendere: perché vuole una intelligenza vera di ciò che le è accaduto. Non cerca una spiegazione «politica».

Così non ha esitato a due mesi dall'assassinio, ad andare con Gino Giugni a incontrare alcuni dissociati dell'area omogenea di Rebibbia. Un gesto singolare, la visita, del tutto dissonante dal coro vendicativo che si innalzò all'indomani dei funerali di Tarantelli, e contrappose il «perdonismo» dei politici al lutto dei familiari, il sospetto «giustificazionismo» di chi condannando voleva analizzare storicamente il terrorismo alle ferme certezze di chi nel seppellire i morti bruciava di furore.

Ma Carole condanna o perdona? Sono parole che entrambe rifiuta: «Chi ha pretese di perdono si mette al di sopra dell'umano, gioca pericolosamente a fare l'onnipotente, cancella quella parte di sé che inevitabilmente odia l'assassino». E chi condanna: cosa fa chi condanna? «Io non so, se condannare è volere con tutte le proprie forze che non ci sia più bisogno



Intervista a Carole Tarantelli

che questo accada, certo io farei di tutto per questo. Ma se condannare è protestare di no, o pensare a una amministrazione più intransigente della pena, più anni, e più mesi, non so. Non riesco ad interessarmi a dei numeri».

Carole non vuole contare, ma vuole vedere. Vuol vedere l'assassino, la vittima, il coro della tragedia e il filo che li tiene legati tutti sulla stessa scena. Questo filo è per lei un pezzo di storia, un tratto di esistenza vissuta che comincia negli anni sessanta e attraversa tutta la sinistra radicale, nell'Italia del '68, del '77 e del terrorismo; come negli Stati Uniti delle Pantere Nere e del movimento contro la guerra in Vietnam.

Solo chi perda quel filo, dimenticando così innanzitutto una parte di sé, può oggi tracciare steccati invalicabili tra coloro che presero la strada della violenza armata e chi allora la rifiutò. Ma Carole, cui è toccato di stare dalla parte delle vittime, dopo essere stata dalla parte in cui un tempo si trovarono alcuni almeno di coloro che poi sono diventati assassini, non può innalzare steccati, né isolare dei mostri. «Dentro di noi c'è un fantasma rimosso. Non possiamo negare che in passato abbiamo avuto delle simpatie con chi poi ha scelto la lotta armata. Non possiamo far finta di non sapere che avremmo forse anche noi potuto diventare come loro. La nostra generazione è passata per la retorica della violenza, anche se oggi prevale, in chi sta fuori e fa una vita «normale», una specie di pentitismo, o di oblio».

Occorre quel fantasma toccarlo, analizzarlo, «vederlo». Perciò l'incontro con i dissociati è stato così coinvolgente per lei; e le riesce difficile parlarne, per il complesso di cose e questioni che le pare di aver avvicinato. Ma una cosa crede di aver capito con chiarezza: «questi dissociati non vogliono più avere a che fare con la violenza. E del resto quell'incontro non sarebbe stato per me sostenibile, se solo avessi sentito in loro un residuo aggancio a una qualche nostalgia per la violenza. Mi è sembrato che siano arrivati alla dissociazione attraverso un lungo processo di elaborazione della propria storia, e in questo li ho sentiti vicini». Perché «quella storia non solo chi sta dentro dovrebbe ripensarla»; perché chi oggi se ne trova fuori, avendone vissuto l'inizio, è giusto, è salutare che se ne «dissoci» così?

Richiesto dai dissociati con una lettera a Giugni in cui timidamente si accennava alla possibile presenza della «signora Tarantelli», pensato come un'occasione in cui «Gino e io, due persone radicate nella società e nelle istituzioni, avremmo provato a spez-

zare l'isolamento di persone chiuse in galera», l'incontro di Rebibbia è stato un momento importante non solo per Carole (così lei lo racconta), ma anche per i dissociati, come dimostra una successiva lettera in cui testimoniano il loro stupore di aver incontrato non la diffidenza e il disprezzo, ma un autentico ascolto da parte di lei.

«Ho detto a questi detenuti che ci unisce un pezzo di storia; che io ho fatto un percorso simile a quelli di loro che c'erano nel '68. E che la mia parte sovversiva l'ho conosciuta anch'io. Un'altra cosa ho voluto dire loro, quando si ostinavano a definire la morte di Ezio «un barbaro assassino»: che non era giusto parlarne così, perché è *barbaro* solo ciò che sta al di fuori di noi, quello che ci è del tutto estraneo. Mentre purtroppo la lotta armata non è che l'espressione più estrema di qualcosa che ben conosciamo, l'estremismo. L'estremismo ha sempre funzionato così, grazie al potere di scomunicare e di interdizione di chi non la pensa alla stessa maniera. C'è sempre stato in gioco l'azzeramento dell'altro. Questo noi lo sappiamo, perché l'abbiamo conosciuto».

«Noi», insiste sempre Carole. Quando si tratta di discutere le colpe degli altri lei generosamente riassume la responsabilità del «noi». Noi chi, Carole? «Noi, noi di sinistra, la nostra generazione. Non sarei riuscita a fronteggiare quello che è accaduto senza ripercorrere con l'aiuto di amici i tempi della nostra militanza, l'adesione prima e il rifiuto poi di una certa pratica politica». Una parabola che è cominciata per lei a Cambridge, Massachusetts, nel movimento contro la guerra nel Vietnam; l'ha poi accompagnata in Italia durante il movimento studentesco e gli anni dopo; e somiglia alla parabola di molti altri della nostra generazione: dalla militanza nei gruppi della nuova sinistra al rifiuto di quella politica maturato nel '77, complice il femminismo, nello scontro con i metodi dell'autonomia. «Non ve le ricordate le assemblee del '77 a Lettere? Gli autonomi che ci impedivano di parlare, la loro violenza retorica, la loro ostinazione a riproporre una visione monolitica della politica e del nemico? Via le complessità, via le differenze, tutto quello che con il femminismo era diventato, per noi donne soprattutto, il modo di vedere il mondo e la politica. E non ricordate i meccanismi autoritari che regolavano la vita dei gruppi? L'organizzazione gerarchica, l'emarginazione di chi non la pensava come i leaders, la riduzione di tutto a ideologia?»

Ma a Carole piace partire da lontano, ripercorrere la parabola fin dall'inizio; e si capisce dal suo racconto

fatto di orgoglio, nostalgia e autocritica del suo passato *radical* che per lei la doppietta inevitabile della ribellione — il suo essere giusta e unilaterale insieme — è la chiave per leggere il crinale tra ragione e violenza, tra soggettività e incapacità di sospendere le proprie certezze per ascoltare l'altro, il diverso, il lontano. «Ho cominciato a fare politica in una borgata di Cambridge, contro la guerra nel Vietnam e l'America di Nixon. La prima manifestazione l'ho fatta nel '64. Eravamo nel giusto, eppure già allora c'erano in nuca, nelle nostre certezze, gli errori del poi. C'eravamo noi, i militanti convinti, con la nostra teoria dell'imperialismo, le nostre sacrosante tesi su quella guerra. E c'erano i giovani con l'aria perbene, che spesso dubitavano di tutte le menzogne che si sentivano raccontare a scuola sulla guerra. Ci facevano domande ingenuie per cercare di capire... Niente, gli si dava del fascista. È un modo di fare classico del settarismo di sinistra. Prendiamo il caso di Ezio. Avevamo un rapporto molto dialettico, anche sulla politica. Io ero sempre più «a sinistra» di lui. Avevamo radici e formazioni diverse: da ragazzo lui aveva vissuto delle difficoltà materiali vere, quando suo padre era tornato dall'America e non trovava lavoro, e forse per questo aveva un profondo senso della fatica che costa costruire qualcosa pezzo per pezzo. Gli era estraneo il «tutto e subito» mio e dei miei compagni. Ma lui continuava a definirsi di sinistra, anche se in quegli anni era considerato «veramente» di sinistra nel nostro ambiente solo chi sposava la retorica rivoluzionaria corrente. E non gli piaceva nemmeno che lo chiamassero riformista, perché lui voleva davvero cambiare la società alle radici. Non era affatto socialdemocratico. Ma nella sinistra, sotto sotto lo si vedeva come un riformista, uno a cui il sistema andava bene com'era, magari con dei minimi ritocchi».

Parliamo di Ezio Tarantelli, di quello che gli amici ne hanno scritto per ricordarlo («dei ritratti molto belli, li ho conservati tutti»), di quel suo essere disposto alle soluzioni concrete dei problemi, poco ideologico nel modo di porgerle, poco amante della chiacchiera e perciò così singolare nel panorama degli intellettuali italiani. Forse era stata anche l'esperienza americana a segnare in questo modo? «Non è vero che Ezio non fosse un ideologo. Lo era. Io sono sempre stata il suo critico più severo (e questo gli piaceva tanto), e non voglio cambiare tono adesso che è morto. Ma quello che lui stava elaborando era un'ipotesi complessiva di superamento della socialdemocrazia che non sfociasse in forme di autoritarismo e

compressione delle istanze individuali; al fondo, aveva una visione utopica e ultraliberale della società. Era un ottimista, convinto che le contraddizioni interne delle società capitalistiche avanzate avrebbero inevitabilmente aperto degli spazi che la sinistra doveva imparare a gestire a suo favore. Stava elaborando una ipotesi di come si potesse, nel concreto, arrivare da qui a lì. C'è stato tra noi un singolare gioco di ruoli: io influenzavo Ezio nelle sue proposte politiche immediate, lui ha cambiato la mia visione delle trasformazioni sociali profonde, di quello che è utopicamente possibile e desiderabile. Quanto all'influenza americana, non credo che sia stata molto forte; Ezio non è mai stato affascinato dagli Stati Uniti e non vi si era mai radicato davvero».

Tornano i ricordi degli anni americani, con la politica che si infiltrava in tutti gli angoli della vita quotidiana: «Mi ricordo bene com'era quando lo conobbi, andava in giro per il Mit con *L'accumulazione del capitale* di Joan Robinson, che era stata il suo maestro. Gli feci subito il mio esame ideologico, gli chiesi se era contro la guerra in Vietnam, condizione minima perché mi potesse piacere. Rispose che certo, era contro. Andavamo insieme alle manifestazioni. Approvava il mio lavoro politico nella borgata, ma insistette molto perché portassi a termine il mio dottorato».

Ma tu, Carole, avevi mai sospettato che fosse nel mirino dei brigatisti, che per le sue idee potesse essere ucciso? «La sera dell'attentato a Giugni gli dissi: se non era lui, eri tu. Poi, dopo l'accordo del 14 febbraio e la manifestazione del 24 marzo, avevamo pensato che Ezio diventava un possibile bersaglio. Ma l'abbiamo rimosso tutti e due; non si può vivere in una simile paranoia. Certo, se ci fossero stati degli elementi oggettivi per mettersi in guardia, se Ezio avesse saputo, come la polizia sapeva, che era nella lista delle Brigate rosse, avrebbe potuto guardarsi attorno, prendere le sue decisioni...». Dunque è vero, la polizia non vi aveva detto niente. «Niente. Con la scusa, se ho capito bene, che non poteva offrire protezione a tutti quelli che correvano dei rischi. Un'incoscienza criminale. È logico che non possono dare la scorta a tutti, ma se Ezio fosse stato informato del pericolo avrebbe potuto almeno pensare come tutelarsi da sé. Poteva andare per un po' a insegnare negli Stati Uniti. Invece l'hanno potuto pedinare tranquillamente per due mesi senza che lui se ne accorgesse».

E lui, Ezio Tarantelli, che giudizio dava delle Brigate rosse e del terrorismo? «Ne era totalmente estraneo. Non essendo mai stato «rivoluziona-

Intervista a Carole Tarantelli

rio», non avendo mai avuto niente a che spartire con un pensiero che vuole distruggere per poi proporre non si sa che cosa, non aveva mai sentito nessuna affinità per quanto vaga a loro. La sua condanna era assoluta e nasceva, oltre che da un giudizio politico, da una radicale estraneità di paradigmi mentali».

Marzo 1985, Ezio Tarantelli viene ucciso in un'Italia convinta di aver definitivamente sconfitto il terrorismo, mentre le voci che chiedono la fine della legislazione d'emergenza aumentano, in carcere i dissociati dalla lotta armata sono sempre di più, i politici vanno lentamente convincendosi che il peggio è passato e dall'emergenza si può uscire. La morte dell'«uomo» Tarantelli quasi scompare nei titoli dei giornali, naufraga nell'allarme per il rigurgito terrorista. Più di un intellettuale, firme influenti, grida che si è perdonato troppo presto. Non c'è proprio alcuna eco di quel clima nella moglie di Ezio Tarantelli? «Ne ho sentito parlare, so delle polemiche sui giornali. Ma in quei giorni non riuscivo a leggere niente. Io sono ovviamente contraria a qualsiasi caccia alle streghe. Il clima che serve non è quello del perdono né quello della vendetta. Con i dissociati che ho conosciuto, e credo con gli altri, è interesse di tutti che si mantenga un rapporto politico basato sulla critica del terrorismo. Tenendo presente che dissociati e pentiti non possono essere considerati alla stessa stregua. I dissociati mi sembrano mossi da considerazioni innanzitutto politiche: il loro ripudio del passato non è un'abiura ma un rifiuto razionale, non solo emotivo né puramente morale».

Carole non dice con leggerezza, d'impulso, quello che dice. Si capisce che ogni affermazione le costa. Perché Carole, che è una donna giusta, ama distinguere: quando la complicità con la violenza le appare, non la tollera e non la perdona. «M'è capitato di ascoltare un'intervista a un rifugiato politico a Parigi, proprio dopo l'assassinio di Ezio. Sembrava contento di quello che era successo, quasi dicesse: «abbiamo colpito ancora». E come molti altri, univa a questo un atteggiamento di assoluta deresponsabilizzazione per il passato: lui era solo la vittima, il perseguitato. Un abisso dai dissociati che ho incontrato. Loro riconoscono le proprie responsabilità politiche e morali negli avvenimenti degli anni settanta».

La vostra visita dev'essere stata un gesto assai importante per loro, Carole. Non è stato facile per i dissociati riuscire a farsi dare credito dall'opinione pubblica italiana. «Non so, ci sono paesi in cui le possibilità di dialogo e le garanzie sono molto più ri-

strette che in Italia. Ricordatevi che cosa è successo alle Pantere nere, o ai terroristi della Rft. Qui in Italia i detenuti politici hanno avuto spazio sui giornali, non si è mai smesso del tutto di parlarne. Certo, ci vorrà del tempo prima che si superi del tutto la diffidenza nei loro confronti. Ma è comprensibile che la gente si chieda se alle loro parole corrisponda davvero una verità personale e politica. Ci sono in ballo in questa vicenda questioni di difficilissima soluzione per qualunque società: il modo di intendere la giustizia, la pena, il risarcimento del danno: questioni morali, e non solo giuridiche. Anche in me c'è un lato che si ribella in modo immediato al puro e semplice fatto che si uccida: perché il gesto di chi uccide produce un atto irrevocabile, che in


sé nessuna punizione e nessun perdono possono raddrizzare. Certo chi è pericoloso agli altri dovrebbe rimanere in galera. Io non sono affatto per un'amnistia». Però, lei dice, non serve il danno degli altri a risarcire la perdita, e vivere il lutto. «Quando hanno preso la Balzerani e Pelosi, non ho sentito alcuna soddisfazione, a parte il sollievo che almeno non avrebbero più ucciso nessuno. La giustizia, il carcere, non servono se sono pensati come «punizione»; non è questa la giustizia, chiedere che lo Stato ci sbarazzi di qualcosa di incomodo. Una cosa sola può servire, credo, un luogo in cui ci sia concesso di rielaborare ciò che si è fatto, ciò che si è stati. E dev'essere incredibilmente pesante, essendosi dissociati veramente dalla violenza del terrorismo, porta-

re dietro la coscienza di quell'orrore di sangue, di vite spente, di sofferenza creata che erano i nostri anni di piombo».

Questa è la forza di Carole Tarantelli, la sua ragione, non dimentica di emotività, né accecata da essa. La sua forza è, ci pare, semplicemente coraggio: perché ci vuole certamente coraggio a guardare dentro gli eventi, e dentro se stessa, come lei fa, dicendo di ciò che non le si è ancora chiaramente mostrato: «Non so. Non lo capisco. Devo darmi anche del tempo».

Alla fine le chiediamo se tanta disciplina non le sia stata imposta dall'inevitabile aspetto ufficiale della sua tragedia; se in qualche luogo un'altra parte di lei — la donna che ha perso, semplicemente, il compagno della propria vita — non si sia sentita impedita a vivere il suo lutto dal carattere pubblico che ha preso l'evento.

«A gennaio avevo sognato che Ezio moriva. Avevo completamente dimenticato il sogno, che ho ritrovato poco tempo fa, in un mio quaderno di appunti. Nel sogno Ezio «esplodeva»; poi io stavo davanti alla bara con degli estranei intorno, e non avevo il diritto di piangere. E quello che poi è successo. Ai funerali di Ezio stavo davanti alla bara con le autorità e intorno i fotografi. Certo, provavo fastidio. Ma Ezio era in quel momento un personaggio pubblico; non era un uomo morto in un incidente: era stato ucciso in un agguato terrorista e io non potrò mai, credo, prescindere da questo. Dopo, per due mesi, ho vissuto come in stato di choc. Era come se fossi capace di fare e di pensare per uno spazio di tempo limitato; non c'era niente né prima, né dopo l'immediato presente. Poi, a intermittenza, qualcosa mi esplodeva dentro, forse le stesse pallottole che hanno ucciso Ezio. E allora tornava la dimensione terrificante di quello che era successo; mi arrivava dentro come uno schianto, uno sparo; e mi ricordavo ogni volta di nuovo, come se non l'avessi mai saputo prima, che Ezio non era solo morto, l'avevano ucciso. Oltre questa consapevolezza, che viene a tratti, e buca una sorta di stordimento — la sua perdita, la sua mancanza sono per me ancora tutte da comprendere. Ma quando penso a quella vita, quella vitalità, ed era tanta, spenta, e che tutto quello che lui poteva dare non ci sarà; e quando metto tutte le idee, la passione, il futuro che era in lui accanto a quelle diciassette pallottole e quell'attimo che ci sono volute a distruggerlo, mi viene una tristezza infinita per la pochezza di quelli che lo hanno ucciso, e, devo dire, una tristezza infinita per la pochezza — di idee, di coraggio, di coerenza — di noi tutti».



Maggio, giugno, luglio, agosto millenovecentottantacinque

Cronache italiane

di Carla Mosca

Banda armata? Niente affatto, si tratta di semplice malavita. Così i NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari) nel giudizio della corte di Roma che il 2 maggio conclude il processo all'organizzazione che, dal '77 in poi, egemonizza i gruppi terroristici di estrema destra.

Un modello di equilibrio. Insomma, eccellente. Questa, negli stessi giorni, la sentenza del primo processo Moro (quello dei 32 ergastoli a casaccio, nel gennaio '83) così come la vede il Consiglio Superiore della Magistratura, che si è preso la briga di elogiarla. Un gesto a dir poco inconsulto. Intanto, perché esprimere apprezzamento per una sentenza — non meno che criticarla — altro non è da parte dell'organo di autogoverno dei magistrati che un attentato all'autonomia del giudice. Inoltre, perché lodando Santiapichi ed Abbate (lui, però, virtuosamente respinge) il CSM conferisce una pubblica patente di credibilità ai processi dell'emergenza, in altri termini alle più gravi lacerazioni del diritto. Infine, perché l'elogio dei 32 ergastoli sa di critica indiretta, ma non tanto, ai nove in meno che, proprio in quei giorni erano stati motivati dalla sentenza di appello; e suona di monito per i giudici che dovranno pronunciarsi in cassazione.

Ogni persona deve essere giudicata e condannata per i reati effettivamente commessi. Così il 31 maggio, annullando il processo alle Unità Comuniste Combattenti (UCC), la prima sezione penale della corte di cassazione censura gli abusi dei giudici di merito nella configurazione dei reati associativi e del concorso morale. Insomma, un chiaro invito ad uscire dall'emergenza.

«Non lo avrei fatto, se avessi saputo che si trattava di una terrorista». Così, il 6 giugno, Sandro Pertini di Fiora Pirri Ardizzone, a cui ha concesso la grazia dopo sette anni di carcere già scontati sulla complessiva condanna a dodici. Per concorso morale — appunto — nel sabotaggio di un calcolatore. La concessione della grazia alimenta discussioni e polemiche, tutte sul filo di una concezione della pena intesa come pura vendetta.

«La verità è che c'è stato un progressivo allargamento della sfera di discrezionalità dei giudici». Sacrosante parole, le pronuncia il 21 giugno a Viareggio, durante un convegno di

Il mestiere del Pubblico ministero

giudici, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Alessandro Criscuolo, illustrando lo stato di salute dell'istituzione giustizia. Dal convegno salgono buoni propositi di ricondurre il potere giudiziario entro limiti che lascino spazio, finalmente, alle garanzie del cittadino.

«Io sto qui per scalzare la presunzione di innocenza, è il mio mestiere». Questo il ruolo del pubblico ministero, così come il 9 luglio rivela di concepirlo il dottor Diego Marmo. Un magistrato che certo non è stato a Viareggio, e per il quale imputato e colpevole sono automaticamente la stessa cosa. Al processo napoletano della camorra la sua requisitoria, tutta contro Enzo Tortora («Lo avrei rispettato di più se avesse ammesso di aver sbagliato») è la goccia che fa traboccare il vaso. Radicali e socialisti chiedono addirittura l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta, che poi finisce nel nulla. Tutti si agitano per illustrare quanto sia pericoloso che il potere politico indaghi su un processo in corso. Ma nessuno ha sottolineato, in tanti mesi, quanto sia pericoloso e indegno che un processo venga gestito come quello di Napoli, e seguito da una stampa solo preoccupata di spalleggiare i giudici.

Non è scandalo, né reato, e quindi non è il caso di approfondire. Sul passaporto di copertura — cioè falso — concesso da Spadolini al pentito di stato Carlo Fioroni così la pensa il parlamento. Il tentativo di una raccolta di firme per riaprire il caso, già prudentemente archiviato dall'Inquirente, fallisce il 17 luglio. Solo undici parlamentari radicali, cinque demoproletari e l'indipendente di sinistra Giovannini, sono curiosi di sapere come e perché al grande accusatore di Potere Operaio ed Autonomia fu concesso un passaporto di quelli che, di norma, si danno ad esponenti dei servizi segreti, o a persone incaricate di particolari missioni.

Non attendibili. Così il tribunale della libertà giudica, il 20 luglio, le accuse che i mafiosi pentiti Salvatore Parisi, Salvatore Costanza e Lorenzo Catania avevano scagliato contro Pietro Perracchio, magistrato di Catania arrestato l'11 dicembre con altri quattrocento su mandato del giudice torinese Saluzzo. Perracchio, di cui il tribunale della libertà dispone la scarcerazione, era stato accusato di aver

fatto assolvere i mafiosi che nel '79 avevano ucciso a Catania tre carabinieri.

Molti morti a Palermo

«Vogliono far saltare il maxiprocesso di gennaio». È la convinzione dei magistrati palermitani dopo l'uccisione, tra la fine di luglio ed i primi di agosto, dei commissari Montana e Cassarà. Fra i due delitti di mafia, la morte in questura di Salvatore Marino, così poco misteriosa da indurre il ministro degli interni a sospendere due funzionari ed un capitano dei carabinieri. La pur giusta decisione suscita il malumore dei magistrati palermitani che conducono inchieste di mafia ai quali un confronto tanto impari sembra suggerire la pericolosa convinzione che, quando si indaga su delitti di mafia — vedi il caso dell'interrogatorio di Salvatore Marino — non si può andare tanto per il sottile.

«Devì il SISMI dai suoi compiti istituzionali»: così, il 30 luglio, con la condanna del generale Musumeci a nove anni di reclusione, si chiude a Roma il processo alle ennesime deviazioni dei «servizi». Con il generale, vengono condannati anche il colonnello Belmonte ed il latitante Francesco Pazienza. Le accuse: peculato, associazione per delinquere, detenzione e trasporto di esplosivi. Insomma, i servizi deviarono le indagini sulla strage di Bologna, allestendo un finto attentato.

Una strage senza autori

La strage c'è stata, ma chi l'ha voluta e compiuta non lo vogliamo sapere: questa, il 1° agosto, la sentenza con cui i giudici di Bari fanno eco alla sentenza di Roma. Chiamati a giudicare sulla strage di piazza Fontana (si trattava del settimo processo) se la cavano assolvendo tutti per insufficienza di prove, anarchici e fascisti. Un processo da non dimenticare. Anche perché per la prima volta in sedici anni un procuratore generale ha detto in un'aula di tribunale che Valpreda è completamente innocente e che la sua innocenza rimanda alla piena colpevolezza di Freda e Ventura.

Dopo nove anni Nària a casa

«Non posso esprimere ciò che provo» dice Giuliano Nària che a metà agosto ottiene gli arresti domiciliari, dopo nove anni di carcere che non avrebbe dovuto scontare. Mentre lui torna a casa ridotto uno scheletro, si muove il sostituto procuratore di Roma Consolato Labate e presenta ricorso contro la concessione degli arresti domiciliari.

Il CSM distribuisce elogi

La Cassazione e il processo per le UCC

Sandro Pertini grazia Fiora Pirri

Il processo di Napoli contro la Nuova camorra organizzata

Le mosche fuggono

Che cosa resta delle richieste del pubblico ministero e dell'inchiesta costruita da quattro magistrati? Non molto. E tuttavia, incredibilmente, su una cosa la Corte non ha avuto dubbi: nell'indicare in Tortora un altissimo dirigente della camorra

di Bruno Ruggiero

«**M**i viene in mente un vecchio proverbio siciliano: quando fa caldo anche le mosche fuggono. Qui, artificialmente e con una certa abbondanza di vizi logici, mi si vuole far passare come lo scemo del villaggio». Con queste parole Giovanni Pandico, il pentito — simbolo del processo alla Nuova Camorra Organizzata (Nco), ha espresso nel corso di un'udienza tutto il suo disprezzo e insieme tutto il suo disagio nel guardare in faccia i coimputati da lui chiamati in causa. Cioè una buona metà delle 253 persone, fra le quali Enzo Tortora, rinviate a giudizio dopo il blitz del 17 giugno 1983. Pandico esprimeva, in realtà, una preoccupazione infondata. La sentenza con la quale, due anni e tre mesi dopo la grande retata, i giudici della decima sezione penale del tribunale di Napoli hanno chiuso il primo dei tre capitoli dell'istruttoria non lo ha trattato come lo scemo del villaggio. Ma neppure come un oracolo. Una condanna a tre anni invece che a due anni e mezzo, quanti ne aveva richiesti per Pandico il pubblico ministero Diego Marmo al termine della sua requisitoria: sei mesi in più, la differenza di una virgola. Ma forse anche il segno di una sommessa polemica verso il comportamento processuale dei pentiti, espressa negli angusti spazi che una normativa premiale, non ancora varata ma di fatto operante, impone alle corti e ai tribunali. E poi ci sono le 101 assoluzioni, quasi la metà «per non aver commesso il fatto» contestato nell'ordine di cattura. Una valanga rispetto al minimo indispensabile (37) su cui si era attestato il rappresentante dell'accusa.

E se Pasquale Barra, con la sua ritrattazione (e la paura di finire come qualche sua vittima) è stato considerato un pentito inattendibile quando era il solo ad accusare, la logica vuole che una quota proporzionale delle tante assoluzioni suoni a smentita della memoria computerizzata dello stesso Pandico.

Così si spiega, ad esempio, il proscioglimento pieno dei detenuti «politici» coinvolti nel processo: Pierluigi

Concutelli, l'ex comandante militare di Ordine Nuovo già condannato all'ergastolo per l'omicidio del giudice Occorsio, e che Pandico aveva definito un «mercenario» al soldo della camorra; e Sante Notarnicola, anche lui ergastolano, che secondo un altro pentito, Salvatore Sanfilippo (il più maltrattato dai giudici nella sentenza) avrebbe scambiato «favori per tutto quanto concerne l'attività della Nco all'epoca del caso «Cirillo» l'assessore democristiano rapito dalle Brigate rosse.

Assolti per insufficienza di prove, in mezzo a molti altri dai nomi meno famosi, due reduci della «banda dei marsigliesi», Maffeo Bellicini e Felicia Cuozzo, indicati da Pandico come «camorristi a tutti gli effetti» in virtù dell'alleanza maturata nel carcere speciale di Ascoli Piceno fra Raffaele Cutolo e il boss italo-francese Albert Bergamelli (poi assassinato da un transfuga della Nuova Camorra Organizzata).


E salvo l'onore dei quattro magi-

strati che hanno costruito pezzo per pezzo l'inchiesta? Bastano 137 condanne su 242 imputati, quanti erano ancora vivi e in buona salute alla lettura della sentenza? Sono stati condannati a pene varianti dai 4 anni e 2 mesi ai 7 anni e 6 mesi gli imputati che in un modo o nell'altro, secondo l'accusa 242 imputati, quanti erano ancora vivi e in buona salute alla lettura della sentenza? Sono stati condannati a pene varianti dai 4 anni e 2 mesi ai 7 anni e 6 mesi gli imputati che in un modo o nell'altro, secondo l'accusa, avevano a che fare con l'*allegria brigata* dei cutoliani nel supercarcere di Ascoli: gli agenti di custodia, rappresentati dal maresciallo Guaracino e dal brigadiere Chiariello; il cappellano, padre Santini; suor Aldina Murelli, «la postina della camorra»; uno degli avvocati di Cutolo, Enrico Madonna. Per quanto riguarda i cosiddetti killer delle carceri, i milanesi capeggiati da Renato Vallanzasca e i genovesi di Cesare Chiti, l'interrogativo se fossero in vendita al

miglior offerente o piegati alla legge del più forte o legati ai camorristi da un vero e proprio vincolo di fratellanza, è stato risolto dal tribunale in quest'ultima direzione. Risultato: una serie di condanne da 5 anni e 2 mesi a 6 anni e 6 mesi.

Ma dove si può dire che il presidente Sansone e i suoi due colleghi abbiano fatto veramente quadrato intorno alle conclusioni dell'ordinanza di rinvio a giudizio? Nel riconoscere la colpevolezza totale di Enzo Tortora, spacciatore di cocaina e camorrista; nelle condanne inflitte ad altri 6 imputati della «circostrizione Nord» della Nco, che di Tortora sarebbero stati gli interlocutori; nella patente di credibilità conferita all'ultimo dei pentiti entrati nel processo, Gianni Melluso, accusatore di Tortora e dei «grossisti della droga». 10 anni all'ex presentatore televisivo, pene fino a 13 anni per i suoi presunti fornitori. Ma se a Milano, secondo i giudici, operava il nucleo più agguerrito dei cutoliani, a Ottaviano, il feudo di Cutolo, possono tornare tranquillamente alle loro case due latitanti della prima ora: il fratello del boss, Pasquale, assolto per non aver commesso il fatto (doveva essere condannato a 11 anni secondo il pubblico ministero) e l'ex sindaco socialdemocratico Salvatore La Marca, assolto per insufficienza di prove (15 anni richiesti). Enzo Tortora quindi, secondo la sentenza, va collocato nel gotha della Nuova Camorra Organizzata: tanto da subire, ad esempio, una condanna superiore a quella di Pasquale Graziano (7 anni e 6 mesi, mentre l'accusa ne aveva chiesto il doppio).

Quest'ultimo, già sindaco del paese di Quindici, avrebbe contattato — secondo quanto affermato da Pandico in aula — Silvio Gava, l'anziano capocorrente della Dc napoletana (i camorristi nella loro fitta corrispondenza lo chiamavano «zi Teresa») per ottenere il trasferimento di Raffaele Cutolo dall'Asinara, dove era stato rinchiuso nel 1982 su sollecitazione del Presidente della Repubblica.



Il processo di Napoli contro la Nuova camorra organizzata

Il potere dell'indizio

L'esempio classico di prova indiziaria è quello del figlio dell'eretico che, sulla base di tale "fatto certo", può essere "in linea logica" sospettato di eresia, arrestato e condannato. Su questo si fonda tutto il sistema processuale moderno

di Italo Mereu

Ridotto all'osso il dibattito giuridico che si è aperto in questi ultimi tempi a seguito della sentenza al «processo Tortora», può essere riassunto nelle seguenti domande: «È giuridicamente corretto, e soprattutto è civile, che un magistrato mi arresti o un giudice mi condanni sulla base degli indizi, cioè dei sospetti mascherati, senza prove che non siano quelle provenienti dalle accuse di pluriomicidi o di altri delinquenti comuni?». Quale legislatore è stato il primo a servirsi della nozione di vizio nella propria procedura penale? E per finire: quale differenza c'è (nell'effettività) fra il nostro codice di procedura e le «practicae» del medioevo? Ho cercato di formulare con la massima chiarezza solo alcune delle domande a cui è d'obbligo rispondere prima di procedere oltre, perché se non smettiamo di imbrogliare il lettore con il cosiddetto «tecnicismo giuridico», cioè col dire in modo ermetico e confuso quanto può essere espresso in modo chiaro e comprensibile, è inutile continuare a scrivere.

Per cominciare dall'ultima domanda, vorrei dire che noi italiani, anche nella procedura penale, ci serviamo ancora dei codici monarchico-fascisti. È qui opportuna una osservazione. Ogni classe politica ha avallato e espresso sempre un proprio codice di procedura penale. Così, ad esempio, Vittorio Emanuele I, reduce dall'esilio in Sardegna nel 1815, emanò un editto con il quale era rimessa in vigore tutta l'antica legislazione penale dell'*ancien regime* (tortura compresa). Perché la procedura penale è la testimonianza più autentica del grado di civiltà raggiunto da una certa forza dirigente, come scriveva Luigi Lucchini (1847-1929) — un bell'esemplare di giurista di Palazzo, prima professore universitario, poi deputato, senatore, consigliere di casazione, e infine procuratore generale a Firenze — che con il laticlavio raggiunse la saggezza e si convertì in tutto al sistema inquisitorio camuffato, indicando così la fulgida via da seguire ai futuri «maestri».

Ora, la cosa che bisogna subito osservare, è che i democratico-repub-


blicani, con un'operazione di cui non è possibile neppure accennare la tecnica mistificatoria, hanno unito «more uxorio» per quasi 40 anni il codice monarchico-fascista con la costituzione. Cioè, dopo aver emanato una «carta» che parte dal principio che «l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva» (art. 27), hanno fatto convivere tale principio di presunzione di innocenza, con l'opposto (presunzione di colpevolezza), che permette al giudice di arrestare e di procedere contro una persona «purché esistano sufficienti indizi di colpevolezza» (art. 252 del codice di procedura penale), giudicati tali dal «libero convincimento» del giudice. Nel medioevo si diceva «dall'arbitrio dell'inquisitore». Le ragioni di questa convivenza forzata sono state sostenute con l'uso ipocrita della parola «in vizio», presentato come sinonimo di prova: da cui *prova indiziaria* (che è un ossimoro, ossia una contraddizione in termini), la quale altro non è se non sospetto masche-

rato; vale a dire, un fatto certo da cui il giudice può trarre una conclusione, in linea logica, sull'esistenza o la inesistenza di un fatto delittuoso attribuito a un soggetto. L'esempio classico è quello del figlio dell'eretico che, sulla base di tale «fatto certo», può essere «in linea logica» sospettato di eresia, arrestato, torturato e condannato. Perché questa figura giuridica, e qui rispondo alla seconda domanda, è una creazione della chiesa cattolica; essa, nel medioevo, dovendo perseguire i sospetti eretici e non potendo servirsi del metodo accusatorio romano, che obbligava l'accusatore ad assumersi l'onere della prova, ideò «l'inghippo» per cui all'inquisitore era concesso di sospettare e il sospettato, per non essere condannato, doveva dimostrare la propria innocenza.

Tutto il sistema processuale moderno (con diversi restauri che hanno sempre lasciato intatta la sostanza), da Napoleone ad oggi, è sempre basato su questa diacronia: indizio contro prova. È una eredità medievale, napoleonica, fascista che non riuscia-

mo a toglierci da dosso, anche perché è la più comoda e tranquilla per chi deve iniziare un'azione penale. Ecco perché esistono poche definizioni precise degli *indizi*, in ogni epoca. Mentre tutti (da Elmerich a Pegna fra i maestri inquisitori; a Bartolo e a Baldo tra i giuristi laici) non fanno altro che portare elenchi interminabili delle differenze tra indizi certi e incerti; dubitabili e indubitabili; leggeri e veementi; certissimi e violenti. Per arrivare sempre alla conclusione che, degli indizi come dei sospetti, il solo arbitro è l'inquisitore. E anche il nostro legislatore, quando parla del libero convincimento del giudice (procedura penale), non si riferisce ad altro.

Con ciò si concede al giudice un potere enorme, ma è sempre un potere a cui è possibile opporre degli appelli ad altri gradi di giurisdizione. Ma il legislatore (democratico) italiano, sembrandogli insufficiente tale grado di illiberalità per combattere l'eresione, è andato oltre. È ricorso così alla figura del «pentito»: termine nuovo per indicare quello che, in lingua corrente, si definiva «impunito»; cioè chi, mediante la delazione, otteneva (in passato) libertà e denaro a patto che denunciasse i propri complici e seguaci. Ora questa figura, giuridicamente ributtante, del «pentito delatore» — grazie alla quale, pluriassassini confessi sono in libertà mentre altri, imputati solo di associazione sovversiva, sono ancora in galera — da alcuni magistrati è stata estesa, per via del libero convincimento del giudice, anche al criminale comune. Quest'ultimo è stato, così, trasformato in autentico «accusatore pubblico» che, a proprio talento, può mandare in prigione chi vuole e chi crede (senza dover portare prove di nessun genere). Abbiamo raggiunto, in tal modo, il massimo del degrado politico. Tutto ciò mentre i nostri uomini politici più rappresentativi, e molti dei giuristi e dei magistrati più qualificati, si recano ai congressi internazionali a raccontare delle belle favole che con l'effettività del diritto penale e processuale in Italia non hanno proprio nessun rapporto.



Il processo di Napoli contro la Nuova camorra organizzata

Ssst... parla Gianni il Bello

Nei confronti in aula tra i "pentiti" e gli altri imputati
se ne sono sentite davvero di tutti i colori: in particolare, nei confronti tra i "pentiti" ed Enzo Tortora.
Riportiamo brani di quello tenutosi il 31 maggio 1985 tra l'europarlamentare e Gianni Melluso

Enzo Tortora: T; Gianni Melluso: M; Avvocato difensore di Tortora: AV; Pubblico ministero: PM; Presidente della Corte: P.

T. Signor Melluso, io com'ero? A piedi, in macchina?
M. Ah, lei?
T. Sì, parlavamo di me.
M. Sì, in macchina.
T. Solo o in compagnia?
M. In compagnia.
T. Io ero in compagnia?
M. Sì, dentro la macchina con una ragazza e credo che era quella che ci siamo fatti la foto.
T. Ecco, la sua ragazza. Lei ha fatto un velocissimo cenno...
M. La conobbi lì, la mia ragazza; e la corte si renderà conto se è vero o no.
T. Be', cerchiamo un po' allora, sig. Melluso, dal momento che ne ha parlato lei, attraverso questa ragazza, di approssimarci a una data qualunque. Non voglio sapere l'identità di questa ragazza.
M. No, io credo che lo sapete.
T. Voglio solo sapere se, essendo straniera...
M. Aveva un appartamento dormiva con...
T. Ma il suo soggiorno era stato segnalato alla questura?
M. Sì, credo di sì, non lo so.
T. Ecco, ma lei capisce che questi sono elementi che non le chiedo così per farle perdere del tempo, ma per permetterci...
M. No, ma io le spiego...
T. Per avvicinarsi a una qualunque data o almeno a un mese preciso di un anno preciso.
M. Vuol sapere il mese che...?
T. Sì, grazie.
P. Che c'è?
M. Vuole sapere il mese preciso, presidente.
P. Se lo ricorda, bene; se no non fa niente.
M. Io posso dire che era...
P. Se lo ricorda.
M. No, perché se dopo non si stabilisce quel mese, si dice che G. Melluso ha detto una bugia, per questo io gli dico...

P. Senza trarre le conclusioni. Le conclusioni le traiamo noi, eventualmente, gli avvocati
T. Lei ha affermato comunque che avvenne in una casa sia da lei che da me ben conosciuta, perché era di una ragazza di Turatello.
M. Sì.
T. Vuol essere più preciso sulla ragazza; che significa che era la ragazza di Turatello, era per caso Lia Gennari, o chi?
M. No, non era perché la conosco molto bene Lia Gennari. Non era lei...
T. La conosce molto bene. Era la Chicca?
M. Non era nemmeno la Chicca, perché si chiamava Susy.
P. Ma lei la conosce, scusi?
M. Sì, la conosce.
T. No, no.
M. non la conosce nemmeno questa vuole dire?
T. No.
M. La Susy dove abbiamo fatto...
T. No io non conosco assolutamente nessuna...
M. Ah nessuna conosce?
T. Cerco soltanto. lei ha detto non era la Chicca quella che abitava in viale Monza. Io ho soltanto ricostruito quello che ha detto il sig. Melluso,

perché se no dovevo chiederle se Turatello aveva nello stesso tempo la Chicca o la Lia, non lo so...
M. Ma chi l'ha detto, che c'entra Turatello?
T. Sig. Melluso, a proposito della fotografia in quale anno, mese, stagione, o settimana. Lei anzitutto dice che si trovava col Moccia in un *American bar* il rapporto parla di viale Colinsugno ma suppongo si tratti di viale.
M. Conizugna.
T. Conizugna, così è trascritto a pagina 12 del verbale. Ed erano, lei dice testualmente, le dieci, le nove, le undici, quando il Moccia la invita ad andare da un'altra parte. Conferma o vuole precisare meglio per esempio dove si trova questo *American bar*, e a che ora ne usciste?
M. Quale *American bar*?
T. Vorrei che lei mi dicesse, scegliesse, facesse un'opzione, sig. Melluso, tra via Carlo Troia, piazza Napoli e non una zona del genere o una via del genere.
M. E in piazza Napoli con precisione.
T. Lei ricorda il numero civico?
M. No non lo ricordo, non ricordo nemmeno come eravate vestito voi. Mica andavo a guardare...

T. No no, dal momento che lei aveva la volta scorsa in dibattimento dichiarato addirittura la sua disposizione ad andare immediatamente e che avrebbe potuto portare la corte in quell'appartamento.
M. Se lo facciamo gliela porto.
T. Non ricorda esattamente il numero civico.
M. No il numero non lo andavo a guardare.
T. Chi esattamente erano presenti oltre me Moccia e ovviamente lei?
M. C'era questa ragazza questa Susy le stavo dicendo.
T. Mi dica.
M. Vuole sapere chi era presente? Noi quattro!
T. Volevo sapere alcune cose, quanto durò l'incontro, e quando si andò via e in quale ordine e ancora...
M. Mi fate finire, se no parlate sempre voi.
T. Dica.
M. Io ero all'*American bar* con Moccia, non volevo andare a questo appuntamento e lui insisteva e diceva: «Dai che ci ho appuntamento, fammi compagnia», e tutte queste cose; non volevo andare nemmeno e allora subentra questa ragazza; mi ha detto: «Senti Gianni, lì c'è una bella ragazza che si chiama, mi sembra Lucy o Susy, andiamo là stiamo una mezzoretta così, chiacchieriamo quello che dobbiamo discutere e ce ne andiamo», diceva, «Ti giuro, te la faccio conoscere». Mi ha convinto e ci sono andato, mi ha portato in questa piazza Napoli. Perché dico piazza Napoli, perché io più avanti in viale Ranzone, vicino piazza Napoli, c'è un viale che si chiama Ranzone, e ci abitavo, per questo piazza Napoli vi posso dire con sicurezza. E siamo entrati in questo locale. Il bello dopo è successo: che dopo qualche ora, due ore che siamo stati là, lui mi insisteva a me per andarcene via. Invece io, mettendomi a parlare con questa bella ragazza, gli ho detto: «Vai tu, che io mi metto a discutere con questa ragazza», e sono rimasto là.
T. E il Moccia quindi se n'è andato.
M. Sì, sì.
T. Poi sareste andati con il Moccia,

Le parole, le cose

di Massimo Canevacci

Nell'analizzare i segni, i codici, i modelli — in una parola la relazione tra valori diversi — che entrano «in campo» nel corso del confronto giudiziario tra un pentito e il suo accusato, avendo come materiale empirico il testo stenografico, si perviene a un primo paradosso: per un verso ci si allontana dalla realtà fenomenica fondata su una interrelazione manifesta, pubblica, in quanto tra i diversi linguaggi che entrano in azione se ne sceglie uno solo — quello verbale — eliminando come superfluo e ininfluenza il linguaggio gestuale; mentre, per un altro verso, ci si avvicina al massimo alla realtà giudiziaria che quantifica, livella, seleziona il solo codice orale trascritto — «verbalizzato», appunto. Ma se questa verbalizzazione è, ad esempio, l'unico codice accettabile in una confessione, viceversa in un confronto diretto a due — «face to face» — vi sono altri codici che hanno pari dignità semantica, come i vari linguaggi silenziosi delle mani, del viso, del corpo nel suo complesso. Per cui, paradossalmente ma non troppo, la «verità» giudiziaria emerge già distorta da un a priori linguistico

che seleziona i codici esposti in pubblico.

Ora, nell'analizzare questo testo estrapoleremo modelli e valori che ciascun membro del confronto pubblica nella sua relazione con l'altro, applicando la duttilità antropologica che distingue il punto di vista di colui che parla — dell'osservato — dal punto di vista dell'osservatore, dell'«oggettività» (che per noi non coincide col giudice, portatore del ruolo istituzionale dell'osservatore).

Il confronto giudiziario tra Tortora e Melluso, tra imputato e accusatore, si presenta subito come diretto — in un certo senso quasi «autogestito» — in rapporto alla presenza «debole» di giudici e avvocati. Il modello con cui Tortora imposta le sue contestazioni contro il pentito parte da una richiesta di chiarificazione delle circostanze, in quanto i «fatti» denunciati in istruttoria appaiono «polivalenti e nebbiosi»; in particolare la mancanza di date certe diffonde elementi carichi di un eccesso di valenza che li fa essere indeterminati, validi per ogni cosa e quindi per nessuna: «quando un cittadino accusa un altro

Il processo di Napoli contro la Nuova camorra organizzata

in un appartamento o, non ho capito bene, un night-club privato, con tanti tavolini e cose del genere. Vuole precisare meglio, dove era ubicato, la via, il piano, l'ascensore e cose del genere, importanti come arredo dell'edificio. Per localizzare.

M. A piazza Napoli.

T. Lei ha detto non esattamente questo. Al foglio tredici lei dice: era testuale...

M. Via Carlo Troia.

T. Via Carlo Troia.

M. Piazza Napoli.

T. Piazza Napoli, o una zona del genere o una via del genere, sono cose diverse.

M. Via Carlo Troia a fianco con piazza Napoli. Questa è via Carlo Troia e poi c'è piazza Napoli.

T. Mi deve...

M. Dopo c'è piazzale Bresci, sono tutte attaccate.

T. Mi deve scusare, forse involontariamente, lei usa sempre dei termini polivalenti che possono assumere vari significati. Vedremo dopo che lei prima mi attribuisce una ventiquattre poi una borsa da viaggio.

M. Vediamo anche quello.

T. Lei afferma, che fu la Susy o Lucy, a fare le fotografie. Vuol dire che si mise a fotografare i presenti senza che io mi opponessi?

M. Non è vero, Tortora. Sig. Tortora, non è vero! Non è stata Susy a fare la foto, è stata la sorella.

T. Susy o Lucy.

M. E' stata la sorella di questa ragazza, lei non ha fatto nessuna foto.

T. Mi scusi, ed io che avrei dovuto essere il più coperto...

M. No, ma c'erano...

T. Mi lasci finire. Io che avrei dovuto essere la carta più coperta e riservata del Turatello e del Moccia mi sarei lasciato fotografare senza che, non so, almeno il Moccia si opponesse? Ecco, vuole spiegare poi in quali precise circostanze lei ebbe la fotografia? lei dice (attenzione) dopo due giorni dalle mani del Moccia. Vuole precisare meglio? La Susy o Lucy, la ragazza che lei dice, scattò soltanto quella o anche altre fotografie? Il Moccia aveva soltanto la fotografia che rappresentava anche me? E poi mi faccia capire una cosa, la Lucy o Susy o l'altra ragazza avrebbe scattato le fotografie all'incirca verso la mezzanotte, anche se è molto difficile...

M. L'ora non la so.

T. Conoscere l'ora dai suoi tempi. Ma io, da quanto ho potuto ricostruire sulla base di quanto ha dichiarato, perché anche poco fa mi parlava di tempi difficilissimamente ancorabili ad una realtà... Allora la Susy, Lucy o la ragazza che lei dice, scatta le fotografie all'incirca verso la mezzanotte, giusto?

M. L'orario io non...

T. D'accordo.

M. Io ho detto che ci ha scattato la foto.

T. Lei avrebbe avuto dal Moccia non il giorno dopo, ma due giorni dopo...

M. Due, tre giorni dopo.

T. Quando precisamente, di mattina di pomeriggio?

M. Lei vuole sapere quando io ho avuto la foto?

T. Sì...

M. Se era di mattina pomeriggio?

T. Quando, più o meno?

M. Guardi, signor Tortora, io penso che tutte le domande che mi state facendo voi...

T. Sono domande che nascono da quello che ha detto lei...

M. Ma lei lo sta dicendo per dire tutte le cose più futili, perché, l'orario della fotografia a che ora te l'ha consegnata...

T. Ma per forza!

M. Il vestito che avevo io, il colore della macchina...

T. Le voglio dire che succede questo, sig. Melluso, dovremo allora pensare che è successo questo, la Susy o la Lucy o la ragazza che dice lei scatta la fotografia, l'indomani la fa sviluppare e stampare.

M. Non l'indomani.

T. Poi al secondo giorno la consegna al Moccia. Lei ha detto dopo 2 giorni.

M. Presidente, vuole mettere a verbale...

cittadino, per quello che ne so, è tenuto a specificare anche le circostanze del reato: di come, dove, quando e con chi». Tale critica è presentata con un tipo di linguaggio altamente formalizzato. Ad esempio: «io preghevo il signor Melluso di aiutarmi»; o anche: «dovrà consentirmi di chiederle anche il lei». Mentre i riferimenti concreti richiesti con insistenza sono l'ora, il luogo, il vestiario (sul quale si pongono ben 12 domande: in quanto attraverso l'eventuale cappotto sarebbe possibile risalire a elementi stagionali più precisi). In particolare Tortora contesta il valore di efficienza a Melluso, di affidabilità camorristica e quindi ancor più giudiziaria: Turatello stesso nell'affidargli la consegna della droga, avrebbe rigidamente deciso anche via e percorsi, perché «lei non è pratico»... Per di più, secondo Tortora, la cocaina sarebbe stata consegnata troppo pubblicamente: «dove c'era un mare di gente», «io che avrei dovuto essere la carta più coperta e riservata del Turatello mi sarei lasciato fotografare» in un night-club con lo stesso Melluso.

A volte, infine, il comportamento con cui è condotto il confronto dallo stesso Tortora è modellato su una tendenza a sostituirsi all'autorità.

Per concludere, il modello difensivo del confronto impostato da Tortora è comprensivo dei seguenti valori: a) polivalenza dei fatti; b) formalizzazione del linguaggio; c) inaffidabilità del teste; d) sussunzione di autorità.

Da parte sua, Melluso usa un modello di linguaggio fondato sull'ironia. Così alla citata richiesta di aiuto espressa da Tortora, risponde con un enfatico «ma io l'aiuto!»; oppure quando domanda: «ma io come la devo chiamare, ora, onorevole?», allu-

P. Tortora, queste sono deduzioni, non può farle lei. Se lei ha delle contestazioni da fare le faccia. A questo punto sta chiedendo se Susy oppure l'altra c'era, come se lei fosse stato presente.

M. C'era presente.

P. Si limiti soltanto alle cose a sua conoscenza oppure qualche circostanza che permetta di contestare.

AV. Il signor Tortora sta seguendo l'interrogatorio.

P. E' inutile, non è possibile, a questo punto qua si dà atto che sono in disaccordo. Questo può farlo l'avvocato, è inutile che lo faccia lui.

AV. Io sottolineo soltanto che Tortora...

P. E fa molto male, perché se c'è qualche cosa su cui non sono d'accordo, cioè sulla presenza sua, si dice io non c'ero, e basta. Se non era presente non può dire niente, quindi l'unica cosa, dice io non ne so niente.

AV. Ha chiesto per esempio chi era la quinta persona, e Melluso non risponde. Aveva accennato alla quinta persona.

PM. Presidente chiedo scusa ma se non ricordo male, il confronto è il contrasto tra due persone il Melluso dice c'era, l'imputato Tortora dice non c'ero.

T. Chiedo scusa, signor PM, ma allora non è un confronto, è un referendum: uno dice sì e l'altro dice no.

PM. Lei è senz'altro un ottimo gior-

nalista, ma la procedura penale la lasci a noi. Lui dice che c'era, lei dice che non c'era. Questo è il confronto. Tutto quello che lei sta dicendo...

T. Vorrei parlare della fotografia. Il sig. M. ha detto che in casa della Lucy o Susy, a quanto a lei, M. era sembrato di capire, erano soliti fotografare gli ospiti per un qualche loro fine. Ecco, per quale genere di fine, magari il successivo ricatto?

M. No, no.

T. Io vorrei arrivare ai fatti che ci concernono, sono stati fotografati tutti gli ospiti compresa l'altra persona trovata sul posto.

M. Non lo so guardi, quello ce l'ha fatta a noi la foto, se dopo è andato più avanti a farle...

T. La Susy o Lucy, scattò le fotografie dopo essersi appartata in un'altra stanza con lei mi sembra, lei ha detto che con una di queste ragazze si è appartato.

M. Ci sono andato pure a letto se lo vuole sapere.

T. E dopo questo intrattenimento la signora o signorina, ha scattato le fotografie?

M. No, le ha scattate quando eravamo là.

T. Prima di appartarsi con lei?

M. Sì mi sembra prima; quando siamo entrati, dopo che siamo stati un po' seduti è venuta la sorella e ci ha fatto queste foto, forse ha fatto altre foto a qualcuno, non lo so.

T. Quando questo avvenne esattamente?

M. I primi di gennaio del '77.

T. Del '77 a che ora?

M. A che ora ma non era sera tardi quello me lo posso ricordare, no però non ci ho l'orario quando è successo.

T. Più o meno?

M. Non lo so.

T. Quanto ci si intrattenne?

P. Di mattina o di pomeriggio?

M. Poteva essere mezzogiorno, l'una, le due insomma non era sera.

T. Sono orari lavorativi.

M. No sono orari che lui là ci mangiava.

P. In conclusione dobbiamo dire che ognuno di voi rimane sulle sue...

M. Presidente, posso parlare un attimo io?

P. Sentiamo cosa vuole, perché anche lui si confronta.

M. Perché il confronto, presidente, è bene che lo facciamo noi due, posso chiederle qualcosa?

T. Se il presidente autorizza.

M. Io volevo chiedere alcune cose, presidente.

P. No, chiedere no, solo contestazioni, chiariamo eh!

M. Cioè se mi dice «è vero o non è vero» su determinate cose anche per me stesso allora, sig. Tortora, non è vero che noi ci siamo incontrati nello studio dell'avvocato Cacciola? Con

dendo a più intime sintassi; o ancora quando sottolinea che, cenando insieme, avrebbero mangiato «non vegetariano, ma carne».

In generale, Melluso cerca di delineare una personalità passata di Tortora come «altra» usando una serie di riferimenti: le sue attuali «simpatie» per la DC, tra cui vi sarebbe una recente stretta di mano a Piccoli, dopo le violente critiche di una volta; la sua attività di presentatore di streap-tease (con la «signora Carmen Russo») in una TV locale. Questa «diversità» dell'imputato è ricordata con frequenza: «non eravate come ora (...) Ma se dieci anni fa non eravate nessuno (...) E' stato Turatello a interessarsi per farvi assumere alla RAI». All'interno di questa «alterità» vi sarebbero presunte minacce indirette: «È inutile che mi guarda così, Tortora, non mi impaurisce, è inutile che mi fa gesti con la testa come mi ha fatto in caserma». Alla precisione per i luoghi delle consegne (Legnano, Cinisello Balsamo, il Derby, piazzale Loreto), subentra l'estrema genericità per i tempi: «non posso ricordare, sono passati dieci anni!»; «forse era settembre, ottobre, agosto». Questa indeterminazione è voluta, a detta del pentito, per evitare di cadere in contraddizioni e per non far dire che «Melluso ha detto una bugia». Affine all'ironia è l'enfasi sull'incredulità quando Tortora respinge le accuse: «Non è vero che ci siamo incontrati nello studio dell'avv. Casciolla, con Calvi e Pazienza nel gennaio del '77?»; «Non è vero che ha dato i soldi a mio fratello?». Infine, l'autocompiacimento di tipo narcisistico è diffuso in tutto il confronto. Riferito a una ragazza: «ci sono pure andato a letto, se lo vuol sapere»; al medesimo Tortora: «una volta mi dicevate come

Il processo di Napoli contro la Nuova camorra organizzata

Calvi e Pazienza nel gennaio '77?
 T. Né nello studio dell'avvocato Cacciola né in altro luogo su questa terra!
 M. Non ci siamo mai incontrati?
 T. No, signor Melluso.
 M. Va bene... e non è vero che ci siamo fatti la foto dentro questo locale in piazza Napoli, con questa ragazza Susy?
 T. Io...
 M. Perché ci sono dei testimoni...
 T. Guardi non ho mai...
 M. Che hanno visto la foto...
 T. Non ho mai fatto foto con lei...
 M. Non che lei ha fatto foto, ci hanno fatto la foto, a noi...
 T. Guardi, le fotografie possono essere scattate, soprattutto quando si è personaggi pubblici...
 M. Giusto!
 T. Con eccessiva facilità.
 M. No, eravamo assieme, abbracciati.
 T. Anche se, le devo dire, per sua disgrazia, io appartenevo a un genere...
 M. Di ceto sociale diverso.
 T. Nella modalità in cui lei asserisce, lo escludo nel modo più assoluto! Non escludo che le possa essere stato, come peraltro moltissime persone, in condizione di essere stato fotografato in occasione di un incontro, questo può capitare a me e può capitare a chiunque!
 N. No, io voglio sapere.
 T. Escludo nel modo più categorico, che lei abbia potuto possedere, con me, una fotografia scattata nelle modalità che lei asserisce.
 M. E allora gli altri testimoniche ci hanno visto in questa fotografia assieme, dicono tutti bugie?
 T. Sig. Melluso...
 P. Vedremo noi se è vero o meno!
 M. Un'altra cosa gli volevo dire, presidente... Quando ci siamo incontrati dall'avvocato Cacciola, non è vero che lei mi ha chiesto a me che dovevo far pagare amaramente, a quella persona che mi aveva sparato nel ginocchio? Non è vero?
 T. Non solo non è vero... ma nego l'assunto!
 M. A me mi hanno sparato in un ginocchio e parlando di là mi ha detto «fagliela pagare amaramente!» Non è vero questo?
 T. Sig. Melluso, io le nego l'incontro.
 M. Giusto. Ecco così è giusto. Ecco se lei mi dice, come prima, le scarpe che aveva... non posso rispondere. Non è vero nemmeno che quando abbiamo fatto il confronto, nel marzo '84, lei mi ha fatto l'occholino, dentro la caserma, mentre facevamo il confronto?
 T. Le ho fatto?
 M. L'occholino! Mi ha schiacciato l'occhio!
 T. Non credo che...
 P. C'è un verbale, non credo che il giudice ne abbia dato atto.
 M. Non è vero questo?

P. Andiamo!
 M. Io voglio sapere se mi dice sì o no, questo voglio sapere.
 T. Ma è una cosa che mi colpisce per la prima volta.
 M. Un'altra cosa le volevo chiedere.
 T. Io avrei schiacciato l'occholino, e in che senso?
 M. In senso...
 T. Ma c'era altra gente.
 M. Come a dire «Gianni attento a quello che fai».
 T. Io?
 M. Sì!
 T. Ma c'erano dei magistrati...
 M. Ma i magistrati non possono guardare...
 T. C'era il colonnello Candida...
 P. Andiamo avanti, altre domande?
 T. Eravamo io qua lei là, io molto turbato, perché ero in ospedale.
 P. Non è rilevante.
 T. Mi hanno portato già in ambulanza, si figuri se ero in grado, nemmeno di connettere.
 M. Voglio chiedere una cosa che è molto importante. Questo non lo può negare, perché siamo di fronte a diversi giornalisti, che lei ha chiesto il licenziamento della giornalista Franca Maria Trapani perché stava dicendo tutta la verità su «Gente»?
 P. Non c'entra questo!
 T. Io non ho mai chiesto alcun licenziamento...

sei carino', adesso mi guardate in maniera...»; alla sua memoria: «io non ho detto dimentico, non ho mai detto dimentico!». In conclusione, il modello accusatorio del confronto impostato dal pentito si basa sui seguenti valori: a) ironia del linguaggio; b) alterità passata dell'imputato; c) sua minacciosità anche presente; d) autocompiacimento narcisistico.

Riassumiamo e compariamo ora i diversi valori espressi dalla relazione.

Tortora	Melluso
polivalenza	alterità
formalità	ironia
inaffidabilità	autocompiacimento
autorità	minacciosità

Nel comparare i rispettivi modelli, è possibile concludere affermando che Tortora critica la polivalenza e l'inaffidabilità del pentito ricercando per se stesso formalità e autorità; mentre Melluso accusa l'imputato di alterità e minacciosità, rivendicando per sé ironia e narcisismo. È indubbio che i valori con cui ego e alter vengono reciprocamente rappresentati nella relazione giudiziaria delineano due personalità appartenenti a due subculture diverse: la prima rivendica efficienza, potere, egemonia; la seconda gioco, paura, elementarietà. Il processo ha messo a confronto — ha «confuso» — queste due alterità originarie, alimentando l'ipotesi di un loro eventuale incontro anche al di fuori del tribunale: quasi a testimoniare dei livelli di omologazione sostanziale che percorrono l'intera società. Ma anche se tutto è falso e Tortora è innocente — a parte le conseguenze giuridiche, ed esistenziali, che coinvolgono ormai non solo l'imputato ma l'intera società — ciò sembra confermare, ugualmente e paradossalmente, la «credibilità» oggettiva di omologazioni immaginarie diffuse dal nesso distribuzione - scambio - consumo di droga all'interno di strati sociali tra

M. Lei per dare l'esclusiva a «Gente» ha chiesto...
 P. Melluso non c'entra proprio questo!
 T. Mi attengo alla serietà e alla coscienza dei giornalisti presenti, che avranno modo di appurare.
 M. Presidente, scusate. E non è vero nemmeno che mi hai detto «Infame» quando abbiamo fatto il confronto, nel senso che...
 T. Senta, sig. Melluso...
 P. Melluso, risulta già cosa hanno detto.
 M. Presidente, lui ha parlato un'ora, ha detto quello che non c'entra col processo, voleva sapere il numero della scarpa, e voi l'avete fatto parlare.
 P. Lei cerca di convincermi, io rimango della mia opinione.
 M. Io voglio sapere se lui a me mi accetta l'evidenza.
 P. Accetta?
 M. L'evidenza dei fatti, come sono andati, non è vero che mi avete chiamato infame, là dentro?
 T. Sig. Melluso, è a verbale.
 M. E vero allora?
 T. È a verbale!
 M. E perché mi avete chiamato infame?
 T. Perché conosco la galera, sig. Melluso.
 M. Lo sa che cosa significa infame?

loro anche disomogenei.

A un livello di maggiore astrazione, infatti, tali modelli esprimono anche tendenze affini, sulla cui origine e sul cui senso non è possibile rispondere con la «pura» analisi della relazione: così, l'alterità sta dentro la polivalenza; l'eccesso di formalismo è un'evidente chiave di ironia; l'autocompiacimento «efficiente» proprio da parte di un pentito è la massima testimonianza della sua inaffidabilità; autorità e minaccia sono state da sempre tra loro alleate.

Come accennato, il confronto tra pentito e imputato sembra scivolare progressivamente in una sorta di interrogatorio gestito da Tortora nei confronti del suo accusatore. Questa mutazione dibattimentale è da iscriversi all'interno della più vasta crisi giuridica in cui versa l'intera «cultura del diritto» in Italia. Le norme giuridiche obsolete sono saltate di fatto: il nuovo codice di procedura penale ispirato al modello anglosassone è paradossalmente anticipato da questo confronto. È probabile che in questa circostanza il Presidente abbia consentito la «sottituzione di ruolo» da parte di Tortora e che sia intervenuto solo quando l'eccesso di autorità dell'imputato stesse diventando insostenibile, finendo col dire: «Tortora, queste sono deduzioni, non può farle lei».

E il P.M.: «il confronto è il contrasto tra due persone: il Melluso dice 'c'era', l'imputato Tortora dice 'non c'ero'. E Tortora controbatte: «Ma allora è un referendum: uno dice di sì e l'altro di no!». Ma questa ambivalente tolleranza del Presidente deriva, più che dalla sua visione «oggettiva» dal suo trovarsi in questa occasione, per così dire, al di sotto delle parti, in una sorta di compensazione data a Tortora per fronteggiare accuse che appaiono «asimmetriche».

Uno che ha tradito la fiducia di un uomo.
 P. Abbiamo altro da contestare?
 M. Sì!
 P. Che avete da contestare?
 M. Io non so se lei ora mi lascia parlare...
 P. No, parlare no... Vediamo se c'è qualche elemento di contrasto.
 M. Io vorrei parlare con lui, perché il confronto lo faccio direttamente con lui.
 P. Il contrasto è insanabile, quindi...
 M. A mio fratello ci volevano offrire determinati soldi, tante volte.
 T. A chi scusi?
 M. A mio fratello, Angelo, prima di essere ucciso. Gli volevano offrire diversi soldi, macchine e tutte queste cose. E stato messo anche a verbale dalla questura di Sciacca. Lei non crede che...?
 P. Quello che crede lui non ha importanza.
 M. No, siccome lei una volta mi ha chiesto...

P. Se sono stati offerti dei soldi ai suoi fratelli, lei ce lo dirà a parte, oppure ce lo dirà il suo avvocato, ma «lei crede o non crede» non si può chiedere!

AV. Parlando della consegna della merce nell'appartamento di via Carlo Troia nel quale si sarebbe recato in compagnia di Moccia, in termini estremamente categorici Melluso ha dichiarato che in quell'appartamento vi erano soltanto quattro persone. È stato proprio categorico. Il verbale può essere riletto immediatamente. E allora io vorrei che il tribunale contestasse all'imputato, al dissociato che, in sede di interrogatorio, riferendosi allo stesso fatto, alla stessa consegna, ha detto testualmente, tra l'altro «siamo entrati la dentro e c'era una ragazza (il siamo si riferisce al Melluso e al Moccia, quindi sono le prime due persone) e c'era una ragazza che forse io, non sono sicuro, ho incontrato nella terza consegna che ho fatto a Tortora al Derby, una ragazza sui trent'anni, capelli scuri, alta (e la descrive, poi c'era Tortora, quindi una ragazza ed un'altra persona che non so chi era (e siamo a cinque). Aggiunge poco dopo: dopo poco tempo viene un'altra ragazza, quella che lui diceva che era l'amica sua, queste cose, me la presenta e ci siamo messi a parlare. Quindi le persone sono diventate sei nel racconto che ha reso davanti a questo tribunale. Oggi sono state ridotte a quattro. Come spiega questa clamorosa contraddizione su un episodio che al di là del tempo pur dovrebbe ricordare con estrema precisione, almeno per quanto attiene al numero delle persone che erano presenti ad un fatto di una certa rilevanza quale quello che il Melluso pretende di mutuare a

Il processo di Napoli contro la nuova camorra organizzata

questi giudici e a tutti coloro che lo ascoltano?

M. Presidente, io voglio chiedere solo una cosa.

P. A chi?

M. A lei, alla corte.

P. Purtroppo io non posso rispondere.

M. No, io gli voglio chiedere una cosa: mi fa male la testa. Se posso ri-

spondere un'altra volta, perché non mi sento tanto bene.

P. Ormai abbiamo terminato Melluso, quindi...

M. No, ma mi sembra che vogliono farmi più di una domanda.

P. No no, è una domanda.

M. Se è una domanda gli rispondo.

P. È un contrasto che ha rilevato da-

gli atti.

M. Non è vero, presidente, che ho detto io che erano sei e un altro minuto che erano ventisette.

P. Quanti erano?

M. Ero io, Moccia, questa Susy e Tortora la quinta persona che dice l'avvocato o Tortora, era la sorella di questa Susy che ci è venuta a fare la fo-


tografia, non è vero assolutamente che erano sei. Quattro, erano quattro più la sorella...

P. Quattro più questa che è venuta per la fotografia.

M. Più il fotografo che ha fatto questa foto.

P. Altro?

AV. Un'altra domanda...



Gli psichiatri e lo statuto

La questione della formazione è il problema che ha suscitato più contrasti nella storia del movimento e delle società di psicoanalisi. In queste ultime prevale un modello di autoriproduzione e di funzionamento artigianale

di Emma Fattorini

Robert Castel è docente di sociologia presso l'università di Parigi; questi i suoi libri più importanti: *Lo psicoanalisi* (Einaudi, 1973); *La società psichiatrica avanzata* (mai tradotta in Italia); *L'ordine psichiatrico* (Feltrinelli, 1978).

Le diverse scuole e società di psicoanalisi, in Italia, come in Europa, stanno discutendo i progetti, le proposte di legge per dare uno statuto alla professione. Un insieme di regolamentazioni, riconosciute giuridicamente, che rendano «omogenee» le condizioni di esercizio della psicoanalisi e definiscano le procedure di abilitazione, e cioè la formazione degli psicoanalisti.

Queste proposte sono considerate da alcuni ambienti psicoanalitici come una inaccettabile ingerenza esterna che impoverisce e stravolge l'esercizio e il senso stesso della psicoanalisi perché introduce un criterio giuridico e un controllo pubblico che snaturano il significato assolutamente individuale della esperienza psicoanalitica.

Il dibattito attualmente in corso negli ambienti psicoanalitici ci riporta ad una questione vecchia e sempre irrisolta che attiene in qualche modo alla natura stessa della psicoanalisi. Nel senso che esercitare un controllo sulla pratica analitica è una esigenza allo stesso tempo necessaria e impossibile.

Necessaria in quanto, esercitata in un contesto sociale, la psicoanalisi non può negare di essere una professione e quindi soggetta alle garanzie minime richieste da una prestazione di un servizio professionale; impossibile perché il carattere assolutamente e, direi irriducibilmente, personale e individuale dell'atto analitico, la specificità di ciò che accade nell'«altra scena», obbligano lo psicoanalista a ricusare le regole che definiscono lo svolgimento ordinario della sua prestazione professionale. Questa contraddizione spiega come la questione della formazione sia uno dei

problemi, e direi, senza dubbio, il problema che ha suscitato più contrasti nella storia del movimento psicoanalitico.

Il caso della Francia è emblematico. Le scissioni che hanno portato alla creazione successiva di quattro società di psicoanalisi si sono tutte giocate sul problema della formazione.

Nondimeno, attraverso conflitti, rotture, dissoluzioni e rifondazioni, questa difficoltà è stata, bene o male, accettata «dall'ambiente». E così, con una sorta di tacito accordo, tutte le società hanno elaborato una loro «dottrina» e una relativa pratica della formazione.

Il risultato è un insieme di regole estremamente sofisticato e spesso addirittura burocratizzato.

In questo panorama quali sarebbero le novità apportate da uno statuto definito sul piano legislativo?

Se, come ho detto, una sorta di re-

golamentazione interna è di fatto già concordata tra le diverse società, la vera novità di uno statuto non è tanto quella di fare ordine in un universo abbandonato alla anarchia, quanto piuttosto quella di introdurre una nuova economia della regolamentazione. E questa è caratterizzata dal fatto di dover essere negoziata e accettata da partners estranei all'ambiente psicoanalitico e, in particolare, dalle strutture pubbliche. Avverrebbe cioè una espropriazione del monopolio, finora esclusivamente gestito dal «movimento psicoanalitico», del tema della formazione.

Ma una delle argomentazioni a favore dello statuto è anche quella di fare ordine in una area di operatori, confusa e magmatica che vede la indiscriminata proliferazione degli psicoanalisti selvaggi e la crescita di schiere di psicologi sempre più indefiniti come figura professionale.

A prima vista, infatti, si potrebbe essere indotti a vedere nelle difficoltà attuali una semplice conseguenza dell'accrescimento del numero degli psicoanalisti che è, esso stesso, conseguenza e prodotto della influenza della psicoanalisi. Un fenomeno che, negli ultimi anni, è sempre più evidente.


Vediamo come si è giunti a questo stato di cose. Le società tradizionali di psicoanalisi permettono di formare, secondo regole proprie, un numero limitato di candidati, accuratamente preselezionati, che, a loro volta, riproducono l'ortodossia freudiana. Con l'apparire di una diversificata domanda sociale di psicoanalisi, questo meccanismo si è imballato e le società non riescono più a controllare il processo completo di formazione.

È evidente che esiste un problema quantitativo, ma non è tanto questa la difficoltà o, comunque, non si tratta unicamente di un problema quantitativo. In Francia, come è noto, la psicoanalisi ha un notevole riconoscimento culturale e sociale. Ebbene, in questo paese, si contano meno di mille psicoanalisti abilitati dall'una o dall'altra delle quattro scuole che si contendono il mercato della formazione. A livello quantitativo, dunque, un qualche aumento di questo numero di psicoanalisti in attività, non creerebbe un problema insormontabile alle società di psicoanalisi.

Il dato più inquietante, invece, è il numero, che nessuno conosce, di tutti quelli che, a vario titolo, esercitano la psicoanalisi e che raggiunge cifre ben superiori agli psicoanalisti «controllati» dalle società ufficiali. Quanti siano, nessuno lo sa. Si ignora anche chi siano esattamente, quale sia stata la loro formazione, quale titolo possano rivendicare per essere inseriti nell'affiliazione psicoanalitica.

E, certamente, nessun tipo di professione può tollerare a lungo l'esistenza di «una maggioranza deviante», che a lei si richiama e che si legittima attraverso la sua esistenza, ma sulla cui formazione non ha alcun diritto di giudizio e di controllo.

L'esigenza dello statuto allora non nasce solo dall'esterno, dalle strutture pubbliche, ma anche dall'interno



Intervista a Robert Castel

delle società di psicanalisi?

Certamente. Questa richiesta viene avanzata dall'esterno, ad esempio dal potere pubblico che ha il diritto di sapere con chi ha a che fare, per contrattare alcune prestazioni. Ma anche da parte degli «utenti», in senso lato, che possono chiedere di essere tutelati da tutto ciò che viene venduto sotto la etichetta «psicanalisi». Ma il problema nasce anche dall'interno, perché questo stato di anomia, minaccia, in ultimo, l'esistenza stessa della psicanalisi perché crea nuove figure di psicanalisti sempre più lontani dai filoni tradizionali delle diverse scuole.

Il ragionamento che ho fatto fin qui vale anche per quella categoria che potremmo chiamare dei «quadri intermedi» della psicanalisi. Penso, ad esempio, al caso dello psicologo che lavora in una delle innumerevoli istituzioni per «l'infanzia difficile», un settore che in Francia è prevalentemente impregnato di ideologia psicoanalitica. Costui vive un conflitto continuo: da un lato l'esigenza di «ascolto» del paziente, quale momento centrale del rapporto terapeutico, secondo quanto afferma qualunque impostazione psicoanalitica, e dall'altro una «domanda istituzionale» che gli pone interrogativi di tutt'altro ordine e spesso in contrasto con alcune regole fondamentali del setting analitico.

Ma è legittimo associare il caso di uno psicologo dell'infanzia che lavora in una struttura pubblica con la professione privata dello psicanalista?

Esiste ormai una gamma svariatissima di figure che convergono in quel processo di proletarizzazione dell'ambiente psicanalitico come le varie categorie di «psicanalisti neri o sommersi», dallo statuto più o meno precario. Esiste, in Francia, un vero e proprio mercato parallelo della psicanalisi esercitata di contrabbando che recluta in ambienti sempre più lontani dai livelli di comunicazione e conoscenza delle società. Una vera e propria schiera di psicanalisti che si «autolegittimano» per usare la celebre espressione di Lacan. Ma esiste anche, e direi sempre di più, la figura dello psicanalista disoccupato perché «l'offerta di psicanalisi» eccede la domanda, e la concorrenza si va facendo sempre più spietata. E si potrebbe continuare l'enumerazione all'infinito. Ma ciò che mi preme sottolineare è la progressiva indeterminazione della frontiera che separa queste figure. Penso, tra l'altro, al mezzo tempo istituzionale, associato a tentativi di stabilizzazione più o meno selvaggi.

Tutto questo, per dire che le difficoltà in cui si dibatte la psicanalisi

oggi non sono né congiunturali né quantitative, ma mettono in causa il carattere ormai desueto con cui la società di psicanalisi tradizionale si autoriproduce.

Configurata come strumento di formazione, la società di psicanalisti corrisponde ad un modello definibile di *autoriproduzione* per quel che riguarda il suo funzionamento e *artigianale* per quanto riguarda la sua organizzazione. Essa si sviluppa, quindi, per cooptazione personale (la «didattica», o ciò che ne fa le veci), sotto il controllo di un gruppo di pari («controlli» precisamente).

Che cosa rimprovera a questo meccanismo, l'assenza di verifiche che abbiano un rapporto, in qualche modo, con l'esterno?

Dire sostanzialmente di sì, ma, per capire in che senso, occorre esaminare come si conclude il processo di formazione dello psicanalista di cui ho parlato finora. La conclusione di questo processo è il riconoscimento, la legittimità del candidato ad iscriversi alla filiazione freudiana e perpetuare, a sua volta, l'ortodossia. Lo psicanalista abilitato diventa così «un pari», cioè un uguale fra gli uguali.

Perché, anche se esistono vari livelli di prestigio e di statuto, all'interno della società di psicanalisi, queste disparità nascono comunque sulla base di una uguaglianza fondamentale, la partecipazione alla *attività analitica*. Questa, in quanto tale, messe tra parentesi le caratteristiche individuali, rimane una e indivisibile, ugualmente difficile, imprevedibile, ugualmente fondamentale per tutti. Ciò che voglio dire è che le modalità classiche della formazione non sono, allora, soltanto un'insieme di procedure più o meno burocratizzate, ma fondamentalmente sono le regole costitutive l'identità stessa degli psicanalisti. Esse nascono, tutte e solo, all'interno di una struttura molto precisa, la società di psicanalisi, che non è un momento organizzativo generico, ma piuttosto un modello specifico di conservazione e di trasmissione dell'ortodossia che funziona grazie al reciproco e paritario riconoscimento dello psicanalista.

Che cosa si è inceppato in questo sistema?

Questa struttura appartiene ad un genere di organizzazione che potremmo definire arcaico, che ci ricorda le

corporazioni. Una organizzazione che è stata relativamente funzionale fino a quando si è trattato della formazione di un numero limitato ed omogeneo di psicanalisti che lavorano su una clientela privata. Oggi, però, questo tipo di impegno non rappresenta che una parte molto limitata delle produzioni degli operatori analisti. L'autocooptazione diventa, quindi, una formula vecchia e inadatta a risolvere i problemi della formazione nel loro complesso, soprattutto se si guarda alla stessa contraddizione interna in cui si dibatte oggi la psicanalisi. Le domande esterne soprattutto di carattere istituzionale che vengono oggi rivolte alla psicanalisi, alludono ad un profilo differenziale della figura dello psicanalista, funzionale ad una maggiore differenziazione di compiti.

Gli sconvolgimenti provocati dai progetti di statuto, dunque, vanno ben oltre le semplici reazioni di difesa per la perdita di una quota di potere?

Esatto. Se fosse così si potrebbero raggiungere compromessi e mediazioni, ma ciò che è in gioco qui è l'identità stessa dello psicanalista e la unità della psicanalisi.

Le società di psicanalisi assicurano la loro riproduzione in un modo essenzialmente endogeno: la conservazione e la trasmissione del «corpus» freudiano, la formazione di nuovi membri e cioè la gestione di interessi essenzialmente intra-analitici.

Ma, come abbiamo detto, la diffusione della psicanalisi fa sì che essa si trovi di fronte a un numero crescente di interessi extra-analitici da gestire, e dunque che essa debba adeguarsi sempre più ad una domanda esterna. E questo nel senso di doversi assumere addirittura impegni per così dire di politica esterna: penetrazione nelle realtà dell'infanzia disadattata, negli ambienti universitari, editoriali, culturali alla ricerca di strategie di sviluppo all'interno dei nuovi mercati nazionali e internazionali. Tutte queste operazioni sono sempre più difficili da condurre se restano sul piano della organizzazione artigianale come è successo fino ad ora.

In definitiva, le pressioni sociali che il mondo della psicanalisi sta subendo, insieme alle sue stesse aspirazioni espansionistiche, tendono a spezzare questo insieme. In tal modo, la psicanalisi mette in serio pericolo la sua autonomia, dato che è sempre più stretto il margine tra la tentazione di rispondere alle seduzioni del secolo (rischiando così di perdere la sua anima e la sua identità) e quella di difendere la propria ortodossia, rischiando così l'isolamento dei tempi eroici.

democrazia e diritto

Anno XXV, numero 3-4, maggio-agosto 1985

INTERVENTI

Vincenzo Atripaldi e Franco Fichera

Oltre la commissione Bozzi

Fabrizio Clementi

Il pacifismo dimenticato

Enzo Roppo

Diritto di cronaca sul banco degli imputati

Luisa Zappella

L'intervento nel sud dopo la Casmeq

IL CICLO POLITICO 1978-85

Umberto Curi

Gli scenari istituzionali del settennato Pertini

Giorgio Ghezzi

La legislazione del lavoro

Celestino E. Spada

Mass-media e istituzioni

Marina Rossanda e Salvatore D'Albergo

Sanità: uno scontro istituzionale non risolto

UGUAGLIANZA E RIFORMISMO: PROBLEMI APERTI

Pietro Barcellona

Soggetti sociali e crisi dell'uguaglianza

Gianfranco Pasquino

Democrazia e riformismo: un nuovo intreccio

I LIMITI DEL PLURALISMO

Luigi Graziano

Il fondamento pluralista della democrazia

Stanislaw Ehrlich

Tendenze all'uniformità e alla differenziazione

Jordi Solé Tura

Il caso spagnolo: dal centralismo ad un sistema politico plurale

Adolf Bibic

Autogestione: forma di governo degli interessi e dei conflitti

OSSERVATORIO CULTURALE

Domenico Pulitanò

Anche i reati d'opinione vittime dell'«emergenza»?

Fabio Giovannini

La società dell'informazione

Aldo Garzia

Sfogliando le riviste, appunti e segnalazioni

Lire 10.000

CL 64-1425-7

Sui rapporti tra psichiatria e apparato giudiziario

Quello spazio misterioso

Anche a proposito di malattie mentali, il concetto di pericolosità sociale, privato di un ancoraggio «scientifico», rischia di dilatarsi a strumento arbitrario e inquisitorio: col rischio che chiunque può essere non colpevole ma pericoloso

di Ota De Leonardis

Nello spazio ibrido, e un po' misterioso, delimitato dai rapporti tra psichiatria e apparato giudiziario si addensano questioni e contraddizioni, rilevanti dal punto di vista sia teorico che operativo, che sono oggi al centro d'una discussione molto vivace. Da un paio d'anni si susseguono a ripetizione dibattiti e seminari tra psichiatri forensi, giuristi, operatori psichiatrici e magistrati: sull'impunibilità e sulla pericolosità dell'«infermo di mente», sul ruolo della perizia psichiatrica sull'abolizione o trasformazione del manicomio giudiziario.

L'elemento scatenante dei problemi sul tappeto è stata indubbiamente la riforma psichiatrica nel momento in cui ha mutato radicalmente lo statuto giuridico del paziente psichiatrico. Infatti la riforma (e poi anche la Corte Costituzionale) ha riconosciuto che non c'è consequenzialità causale tra malattia mentale e pericolosità sociale; ha definitivamente smentito che la coazione e l'internamento abbiano qualcosa a che fare con un intervento terapeutico; ha restituito al malato mentale lo statuto di soggetto di diritto — che è poi anche diritto all'eguaglianza di fronte alla legge; ha incluso il suo bisogno di cura nella costellazione dei diritti sociali sanciti dal Servizio sanitario nazionale. E ha per conseguenza, come sappiamo, abolito il manicomio. Ma così facen-

do la riforma psichiatrica ha messo il dito nella piaga del manicomio giudiziario, ha cioè reso evidente che questo istituto è in concreto, ma anche nel suo assetto normativo, una sorta di doppia smentita: lo è dal punto di vista terapeutico perché tutto fa fuorché curare, compreso il contrario, cioè ammalare; lo è dal punto di vista giuridico perché l'internamento in manicomio giudiziario smentisce i principi dell'eguaglianza e certezza della pena. Si è cominciato a scoprire che questa terra di nessuno, luogo di violenze e di arbitri, è popolata da poveri cristi, rompiscatole, simulatori, detenuti in «osservazione psichiatrica»; i famosi «pazzi criminali» sono un mito che copre una realtà molto diversa. Il classico ladro di polli se ci entra rischia di non uscire più, condannato a una pena senza termine. E nello stesso tempo un certo criminale lo utilizza di passaggio — complici magistrati e periti — per sfuggire alla pena. Ogni tanto questa indecenza diventa cronaca: è noto il caso, quasi caricaturale, dell'agricoltore di Modena, candidato nelle liste verdi, sicuramente stravagante e rompiscatole, che è finito in manicomio giudiziario perché giudicato incapace di intendere e volere e socialmente pericoloso.

C'è un progetto di legge del PCI (primo firmatario Vinci Grossi) che,


appoggiandosi alla nuova normativa psichiatrica, mira ad abolire il manicomio giudiziario. Questo progetto costituisce un importante punto di riferimento nella discussione in corso: tutti ne riconoscono il grande valore propositivo, molti ne condividono l'obiettivo. Molti però sostengono anche che il percorso indicato per arrivare a questo obiettivo rischia di produrre effetti perversi. Sintetizzo rapidamente i punti più significativi in discussione.

Una prima questione riguarda la incapacità d'intendere e volere «per vizio di mente», e il ruolo della perizia nel giudizio. Il malato mentale, se è soggetto di diritto, deve anche essere riconosciuto soggetto imputabile di reato: in coerenza con questo principio il progetto di legge abolisce il giudizio di incapacità. Effettivamente sono tutti d'accordo sul fatto che il giudizio di incapacità è invalidante e antiterapeutico; ma se l'esito di questo riconquistato «diritto alla consapevolezza» è il carcere, anche questo non è meno invalidante e antiterapeutico. C'è poi una questione a livello di teoria del diritto: se la capacità d'intendere e volere si generalizza, essa perde valore come criterio discriminante della colpevolezza, indebolendo con ciò un pilastro fondamentale dello Stato di diritto.

Un secondo punto riguarda la peri-

colosità sociale in relazione alla malattia mentale. La riforma psichiatrica, stabilendo che il matto non è in sé pericoloso, ha finalmente ripulito il campo da vecchi fantasmi; ma ha anche aperto dei problemi sul fronte del garantismo. Intanto, diventa più complesso mantenere un discrimine netto tra colpevolezza e pericolosità, o addirittura mantenere questo doppio binario che è, come è noto, uno dei fondamenti del sistema penale moderno. La questione è molto intricata e controversa. Mi pare che il rischio più grosso consista nel fatto che la pericolosità, privata di un ancoraggio «scientifico», rischia di dilatarsi a strumento indiscriminato e arbitrario, coerente con le logiche dell'emergenza e del sospetto, con lo sviluppo di un diritto inquisitorio e particolaristico. Dove dunque chiunque può essere non colpevole, ma pericoloso.

La terza questione riguarda la perizia psichiatrica: eliminando i giudizi psichiatrici di incapacità e di pericolosità, essa diventa superflua. Sono noti a tutti gli usi e abusi poco nobili di questo istituto, e anche il suo scarso peso di fronte al giudice, che può sempre decidere di non tenerne conto. Eppure si tratta di uno strumento fondamentale di tutela della persona sofferente o debole contrattualmente, soprattutto laddove la perizia venga utilizzata — e questo ac-



Sui rapporti tra psichiatria e apparato giudiziario

cade — per trovare le soluzioni meno punitive per quella persona, per elaborare alternative al carcere e al manicomio giudiziario, per suscitare un contesto di aiuto.


L'ultima questione riguarda la progettazione di una nuova struttura che interrompa il flusso che porta i detenuti dal carcere al manicomio giudiziario, ed è il centro di osservazione psichiatrica in carcere: in alcuni carceri già esiste, molti lo considerano fondamentale, il progetto di legge ne prefigura l'introduzione. Che i servizi psichiatrici debbano poter entrare in carcere per prendersi cura della salute mentale dei cittadini detenuti, è fuor di dubbio, come è fuor di dubbio che proprio in carcere la salute mentale è messa a dura prova. Però il problema è nei modi: un centro di osservazione psichiatrica in carcere rischia di riprodurre un nuovo spazio separato e speciale, analogo a quello che si voleva abolire, oltretutto non più subordinato alle garanzie del processo e del giudizio. Insomma, una delle tante strutture della logica della massima sicurezza e della differenziazione.

Ciascuno di questi punti segnala un conflitto tra le ragioni della psichiatria e quelle della giustizia. Una certa psichiatria riformata, animata da una rinnovata vocazione terapeutica, aspira a ripulirsi da responsabilità di controllo sociale. E perciò vorrebbe liberarsi delle sue storiche complicità con la giustizia, scaricando su quest'ultima ciò che è pericolosità, disturbo sociale, reato. Ma intanto, così facendo, la psichiatria, che non ha da occuparsi di un organo malato ma di persone malate di molti guai, finisce per abbandonare a se stesse molte di queste persone, (e proprio quelle con più guai). Sospetto che oggi il vero controllo sociale si esercita soprattutto attraverso l'abbandono. Ciò significa anche che la ripulitura terapeutica della psichiatria rischia di produrre una dilatazione degli ambiti di azione del diritto penale e del carcere.

Su questo rischio si innestano le ragioni della giustizia, la quale ha anch'essa bisogno di ripulirsi di alcune responsabilità. Essa ha da sempre, e oggi ancora di più, bisogno di poter scaricare, fuori dalle garanzie giuridiche, i casi spuri e speciali, le eccezioni alla regola, perché altrimenti la regola — il fondamento garantista — rischia di saltare (il che rende da sempre zoppo il garantismo). Ma se questo fondamento salta, tutto diventa speciale: verrà giudicata la persona e non più il fatto, gli verrà com-


minata una sanzione speciale e un trattamento differenziato. Queste questioni e contraddizioni sono all'ordine del giorno anche in materia di giustizia minorile e di tossicodipendenze.

Ma questa tensione contraddittoria tra le ragioni della psichiatria e quelle della giustizia, attiva anche uno spazio di azione e interazione molto importante per entrambe. Voglio dire cioè che, osservando da vicino le questioni sul tappeto, viene in luce l'importanza fondamentale del livello dell'esecuzione, cioè della messa in opera concreta del diritto, delle decisioni nei casi concreti e dei modi e fini con cui queste vengono elaborate. Questo livello, che è forse fondamentale, in genere, per capire meglio e affrontare il nodo della giustizia, lo è tanto più rispetto al rapporto tra psichiatria e giustizia, là dove si tratta di studiare le combinazioni possibili tra rispetto delle garanzie giuridiche e diritto alla cura. Questo è appunto lo spazio operativo in cui si elaborano piccole soluzioni, innovazioni, tentativi e relative riflessioni, utilizzando gli strumenti esistenti. E succede più diffusamente di quanto si creda. Ci sono periti che relativizzano l'incapacità facendone questione di momento e di situazione, per rispettare il «diritto alla colpevolezza» senza dimenticare che esso deve essere riappropriato in concreto; che altrettanto fanno con il giudizio di pericolosità, per metterla in rapporto e subordinarla a condizioni sociali e istituzionali che consentano di smentirla in concreto. Ci sono magistrati delle varie istanze (dai pretori ai magistrati di sorveglianza) che usano tutti gli strumenti a disposizione per aggirare i meccanismi punitivi e costruire risposte alternative. Ci sono servizi psichiatrici funzionanti che arrivano ad evitare che dal proprio territorio, carcere compreso, qualcuno finisca in manicomio giudiziario. E così via. Certo, nessuna di queste piccole strategie è «pulita»: è proprio nella dimensione operativa concreta che le contraddizioni e i rischi opposti di cui si parlava si presentano e possono venire percorsi e praticati. Questa concretezza è certo molto lontana dal livello delle norme, che sono astratte e universalistiche, ma forse essa è il terreno più adatto attraverso il quale costruire un loro effettivo cambiamento, una riforma. Questa sorta di verifica del «fattibile» mi pare importante, dal momento che si tratta di contraddizioni e dinamiche che mettono in rapporto punti di fondo dello Stato di diritto con punti di fondo dello Stato sociale.



Un processo solo politico. Il mestiere di imputati. Tredici mesi inutili.
Una vittima necessaria. Di banda in banda. La memoria e la legge. La gabbia dell'etica.
Scritti di Bronzini, Castellano, Covatta, Ferrajoli, Mosca, Portelli, Palma, Quinzio,
Rossanda, Violante, Virno

Sette Aprile



Sommaro

«Paradossalmente, la democrazia non può — perché non deve — funzionare. La sua condizione è il rischio continuo di dissolversi volta a volta nella dissociazione anarchica e nell'autoritarismo. In questa oscillazione finiscono per oscillare anche i limiti oltre i quali l'azione politica diventa moralmente illecita. Certo è opportuno che l'agire politico (e la legislazione) definisca di volta in volta i limiti di violabilità dei doveri e dei diritti della persona, ma è anche evidente che in situazioni eccezionali questi limiti possono essere spostati. Ciò che è più importante è considerare tali limitazioni sempre e comunque come negative e perciò da rimuovere sempre il più possibile e il più presto possibile» (C. Ciancio, *Etica e politica*, in «Sisifo», novembre 1984).

Leggi retroattive che scandalizzavano qualche decennio fa, oggi pentitismi delatori, processi inquisitori come nel caso del «7 aprile», persecuzioni carcerarie e altre aberrazioni giuridiche e giudiziarie non m'interessano tanto in quanto tali, ma nell'orizzonte politico, ed etico, che le giustifica e le determina. Qual è il limite al di qua del quale la «violabilità dei doveri e dei diritti della persona» non è «moralmente illecita»? Quali sono le «situazioni eccezionali» che consentono di spostare tale limite? E il fatto di considerare le limitazioni dei doveri e dei diritti della persona «sempre e comunque negative» basta davvero ad assicurare che vengano rimosse «il più possibile e il più presto possibile»?

La gabbia della legge e anche quella dell'etica hanno sbarre troppo esi-


La gabbia dell'etica	18	di Sergio Quinzio
Un processo solo politico	19	di Rossana Rossanda
Noi la pensiamo così	22	di Luigi Covatta e Luciano Violante
Tredici mesi inutili	23	di Luigi Ferrajoli
Una vittima necessaria	26	di Carla Mosca
Di banda in banda	29	di Giuseppe Bronzini
Il mestiere di imputati	31	di Lucio Castellano e Paolo Virno
A proposito di una rivista	33	di Mauro Palma
La memoria e la legge	35	di Sandro Portelli

li ed elastiche per resistere alla necessità — vera o presunta — di difendere una società da ciò che la minaccia di distruzione. Quelli che nel medioevo, in «situazioni eccezionali», bruciavano i villaggi degli eretici lo facevano — san Domenico insegna — per difendere la religione dell'amore e del perdono, così come la concepivano; e quelli che oggi, in «situazioni eccezionali», violano abbondantemente con leggi o con prassi giudiziarie i doveri e i diritti della persona lo fanno per difendere la «democrazia» e lo «Stato di diritto», così come li concepiscono. La malafede è solo un'aggiunta, non indispensabile.

Insomma, ma lo sapeva già Marx, il sacrosanto Marx *destruens*, la forma legale, o anche etica, non ha potere di cambiare nella sostanza la tragicamente conflittuale realtà sottostante. Ci possono essere, al più, momenti di convergenza di interessi, che fanno apparire tranquilla la superficie della società.

Nella *Storia della colonna infame* Manzoni sostiene che anche un sistema giudiziario niente affatto garantista, come quello del XVII secolo, non produrrebbe di per sé eccessi d'ingiustizia se gli uomini che devono applicarlo non obbedissero alle loro paure e miserie. Forse è vero. Ma credo sia vero anche che il sistema più garantista, come potrebbe essere il nostro, non difende dall'ingiustizia. La differenza tra i due, semmai, dovrebbe essere valutata statisticamente: ma, oggi come oggi, è lecito dubitare anche che la statistica sarebbe a nostro favore.

Sergio Quinzio



Case dalle pareti traforate da profonde logge, a catturare le ombre. Mercati ed edifici pubblici dimensionati, in egual misura, da elementi architettonici e naturali. Torri ma, soprattutto, facciate dalla particolare caratteristica a sezione. Tutto questo è Luanda, capitale della Repubblica Popolare di Angola. Questo e altro è presente nel lavoro didattico prodotto dai primi studenti-architetti angolani sotto la guida di docenti universitari italiani nella Facoltà di Architettura A. Neto di Luanda — nel quadro del pro-

gramma di cooperazione universitaria promosso dal dipartimento della Cooperazione e sviluppo del ministero degli esteri italiano.

I disegni che presentiamo in questo inserto sono una sorta di «diario didattico» tenuto nel febbraio 1985 da Antonello Sotgia che ha seguito i lavori sulla ricostruzione della città di Luanda ad opera dei primi architetti d'Angola. Come ogni diario, si tratta essenzialmente di una raccolta di appunti, disegni non finiti, prove di facciate, contesti ambientali.

Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

Un processo solo politico

Tutto inquisitorio, tutto di sospetti, tutto di sentito dire.
Il processo 7 Aprile rivela la natura politica della prima ed esemplare operazione giudiziaria d'eccezione: un classico che ha fatto scuola

di Rossana Rossanda

Quando alcuni di noi seguirono con ostinato impegno il processo detto del 7 aprile — per gli arresti avvenuti il 7 aprile 1979, e seguiti da una seconda ondata nel dicembre dello stesso anno — incontrarono due ordini di critiche. Una veniva dalla generale rimozione che la cultura e i media avevano fatto di quei sensazionali arresti e sensazionali accuse: a un anno dall'assassinio di Moro ne venivano indicati come teorici, mandanti ed esecutori il gruppo facente capo ad Antonio Negri e Autonomia Operaia, e, risalendo nel tempo, al disciolto gruppo di Potere Operaio. In quel 1979 gli arresti parvero profilarsi esattamente sul vuoto che il mistero dell'uccisione di Moro aveva lasciato: erano finalmente trovati gli assassini, e in ciò lo stato dimostrava la sua forza; erano in grandissima parte intellettuali della sinistra rivoluzionaria, e in ciò, il crescere d'una opinione d'ordine, trovava la massima soddisfazione; erano tuttora un gruppo attivo, il meno definibile e il meno omogeneo, ma il più contagioso verso la sinistra storica — percossa e immobilizzata dal compromesso storico sul piano politico, e dalla crisi su quello sociale. Nel pieno degli anni settanta, i fatali autonomi attecchivano mobilitando e spaccando, radicati tenacemente, in contrasto con il generale declino degli altri gruppi dell'ex nuova sinistra, e sul terreno del lavoro, non soltanto degli studenti o della marginalità. Insomma davano fastidio e quindi erano il colpevole ideale, e che un giudice di Padova li identificasse con le Brigate Rosse era il modo ideale per toglierli di torno.

Cinque anni sono lunghi, di questi tempi calamitosi quando tutto precipita; e quindi tra gli arresti e il processo i veri uccisori di Moro erano stati trovati. Il gruppo dirigente delle Brigate Rosse era stato catturato e addirittura processato immediatamente prima del processo 7 aprile. L'accusa che aveva sorretto gli arresti del '79 era caduta, l'emozione per il paese e l'interesse dei media anche. Era stata compiuta una gigantesca operazione poliziesco /

ideologica, accompagnata dalla repressione per vie non politiche d'un fastidioso movimento politico. L'Italia preferiva dimenticare, disertare il processo; al più coprirsi, stringendosi nelle spalle, con un «Non erano gli assassini di Moro, ma qualcosa avranno pur fatto». Molti furono i compagni e gli amici e le radio di sinistra che, passati i primi giorni del processo, ci significarono la loro noia.

Dalla parte opposta, veniva la critica degli inquisiti delle organizzazioni armate; i quali si dolavano che i loro processi, che ormai costellavano la geografia delle Corti, non fossero seguiti con altrettanta cura. E all'obiezione che fino a un paio d'anni fa seguiva un processo politico, nello sforzo di ricostruire il vero e capire un vasto frammento di storia, era impegno di pochissime persone, si contrapponeva bizzarramente l'accusa: voi difendete gli innocenti, e vi defilate dai processi ve-

ri, quelli dei colpevoli.


Come se lo scandalo, l'unicità del 7 aprile — cui solo, per certi versi, si può comparare il processo alle Ucc, poco più che una fantomatica sigla durata pochi mesi — non fosse appunto la fondamentale non verità dell'accusa, e quindi il suggello dell'emergenza come sistema di vendetta politica, destinata a ricascare su altri processi. Sotto forma di mostrificazione e allargamento dell'area dei colpevoli, tramite l'abuso del reato associativo o del «concorso», il reato essendo fondamentalmente avvenuto, e spesso, come nel caso di Aldo Moro e della sua scorta, addirittura rivendicato.

L'unicità del 7 aprile è che la tesi di fondo — essere gli imputati della eversione italiana unificante tutte le sigle in un disegno orientato e diretto di insurrezione contro lo stato — era falsa ed è rimasta indimostrata. Quanto ai reati specifici sui quali si appoggiava, i primi (uccisione di Mo-

ro) caddero dopo pochi mesi, e furono frettolosamente sostituiti grazie alle successive «rivelazioni» di Carlo Fioroni e il ripescaggio di due gravi imputazioni, le sole per fatti di sangue, che però già erano state giudicate davanti a rei confessi, che non erano fra gli arrestati né del 7 aprile, né del 21 dicembre.

Questa mostruosità avrebbe condotto a un dibattito anch'esso, per molti aspetti, unico. Unico per l'assenza del principale e diretto teste d'accusa, Carlo Fioroni, fuggito all'estero con la complicità e il denaro dei servizi segreti dello stato, in base a disposizioni ratificate dall'allora presidente del Consiglio Giovanni Spadolini. Unico perché nelle gabbie nessuno si pentì, rivelò, accusò i compagni di nulla: tutti rivendicarono l'innocenza dai fatti loro attribuiti, ridimensionarono le impressioni e le testimonianze di due personaggi milanesi minori (Borromeo e Pilenga) terrificati in istruttoria per aver giocato all'eversione, e sostennero senza difficoltà i confronti con i pentiti delle Brigate Rosse, i quali testimoniarono in toto di non aver avuto nulla a che fare con i professori dell'Autonomia. Unico per la densità e l'interesse dei frammenti di storia politica che ridisegnarono in aula i percorsi, sia di Potere Operaio, poi dell'Autonomia, a volte soltanto d'una cultura, che erano stati soffocati o mistificati o, come durante il processo, sepolti nel silenzio dei media.

Unico per l'imbarazzo della sentenza: o forse, qui, non unico, ma simile alla scandalosa sentenza delle Ucc. Uscitene la motivazione da pochi mesi, essa rivela una duplice deformazione, ideologicante orientata: fa sparire il dibattito (un anno e mezzo di dibattito!) del quale non dà conto, mente su Carlo Fioroni, l'accusatore scomparso, ribadisce sostanzialmente l'istruttoria; sostituisce alla ricerca della verità o no dell'imputazione, una ricostruzione storica confusa e di parte, fondata sulla non co-



Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

noscenza degli anni che pretende di stigmatizzare e perfino delle idee e del lessico allora circolanti.

Conclusosi il processo con circa sette secoli di carcere per 71 imputati, forse una certa vergogna mescolata al buon senso li rimetteva quasi tutti in libertà provvisoria — ed in questa stava la verità non detta d'un processo aberrante. Del quale si era accorta, malgrado tutto, una parte dell'opinione pubblica, perché inaspettatamente, presentato nelle liste del partito radicale l'intellettuale diabolico e più abominato, il professor Antonio Negri — del quale tutto si potrà dire fuorché sappia accattivarsi la simpatia della gente — veniva eletto deputato alla VIII legislatura con cinquantamila voti di preferenza, provenienti da vasti settori della sinistra, che per il resto non sempre avrebbero votato radicale e infatti diversamente si esprimevano al voto del Senato.

La fuga all'estero di Antonio Negri, umanamente comprensibile e sulla quale è difficile catoneggiare, interrompeva tuttavia quella sorta di liberatoria presa di coscienza dei guasti dell'emergenza, di breccia nell'opinione, di ritorno a guardare nella verità degli anni '70 e a considerare quindi tutti i processi politici, anche quelli densi di effettivi reati, con un occhio meno parziale. Di più, quella fuga riconsegnava alle anime belle dell'ordine costituito la possibilità di dire: ma quell'uomo è fuggito, si è sottratto ad altro carcere, e questa sua mancanza di eroismo o di sacrificio alla sua propria causa ci esenta dal ricordare che, con i suoi compagni, era stato oggetto d'una straordinaria ingiustizia, fondatrice della giurisprudenza emergenziale che esaltava il pentitismo, faceva allegramente a meno della prova, violava i diritti di libertà.

La polemica con Negri era e resta un alibi. Il caso 7 aprile è il processo politico per eccellenza: perché *soltanto* politico. Per nessun'altra ragione che per essere stati membri d'un gruppo di dimensioni ridotte ma inquieto e assai colto, Potere Operaio, e poi d'una galassia ribelle diffusa proprio sul terreno del lavoro — assai più che, come negli altri gruppi, fra studenti ed emarginati — furono arrestati e giudicati i 71, di cui alle millecento pagine di sentenza che qui esaminiamo. Questo dal 1945 in poi non era avvenuto mai, e negli stessi anni dell'emergenza non è avvenuto altrove.

Per un altro aspetto — oltre che per la violazione delle regole d'una giustizia democratica, perfino di quel rito inquisitorio che è proprio del processo italiano — il processo 7 aprile merita una attenzione specifica. Es-

so coagula una tematica decisiva per gli anni '70 e per i modi dell'attuale rivisitazione, non solo giudiziaria ma dei «media», di quel decennio, ed è quindi significativo del criterio con il quale in Italia oggi si pensa la democrazia. Nell'inchiesta sull'autonomia padovana e poi, con la consegna del dossier a Roma, su tutta l'area aggregatasi prima attorno a Potere Operaio poi all'Autonomia, non si attribuiscono agli imputati atti terroristici che siano costati vite umane. Lo stralcio di «Rosso» vedeva infatti processati in altra sede, Milano, gli omicidi Custrà, avvenuto nel corso d'una manifestazione, e l'omicidio Tobagi, da attribuirsi a uno spezzone che aveva rotto con autonomia, le Formazioni armate comuniste cui appartenne Marco Barbone. Quanto al caso Saronio — del quale più diffusamente oltre si discute — esso è così poco configurabile come un reato attribuibile al gruppo, che per molte fasi della istruttoria non è stato contestato a nessun suo membro; c'era già stato un processo con rei confessi, e il tentativo di collegarlo con alcuni imputati del 7 aprile non ha avuto esiti che reggano al minimo «ragionevole dubbio». Argelato non fu, d'altra parte, un agguato: un miserevole tentativo di rapina, sventato prima di cominciare dall'agente Lombardini, cui un gruppetto di giovani disperati — che erano stati di Potere Operaio — risponde col fuoco al fuoco. Non intendere dire che non siamo assai fuori dello stesso concetto di «illegalità» che in quegli anni circolò con qualche solido appoggio teorico in seno al movimento di contestazione; azioni di questo tipo, rapine a mano armata dove dunque si prevedeva di poter sparare, vanno oltre la frontiera della conflittualità che lo stesso movimento si dava. Tuttavia c'è una differenza d'ordine etico quando si prepara l'agguato a un uomo, la cui vita distrutta diventa o si pretende simbolo d'una distruzione dello stato o d'una vendetta contro lo stato o una sua parte, e la sparatoria di uno scontro. Teoria e pratica del terrorismo sono, in senso stretto, quest'ultima forma di uso delle armi.

Ma anche a prescindere da questa, secondo me, fondamentale distinzione, la rapina di Argelato è stata connessa al 7 aprile sotto il profilo d'un molto indiretto concorso, un non provato «fate pure rapine» che Antonio Negri avrebbe pronunciato a Bologna e che avrebbe suggerito questo tentativo armato, i cui esecutori furono catturati, condannati e non ricorsero affatto, a mo' di difesa, ad alcun «cattivo maestro» che li avrebbe messi su questa strada. Più verosimilmente, come si evince dalla imbarazzata te-

stimonianza di Mauro Borromeo, e da quella più esplicita di Caterina Pilega, gruppi vicini al disciolto Potop, fra i quali circolavano alcuni imputati, avrebbero aiutato i due di Argelato a espatriare in Svizzera con falsi documenti. Neanche in questo caso è possibile, con un certo rigore, risalire a Negri; ma la supposizione di un favoreggiamento — che tale è definibile l'abitudine ormai diffusa di aiutare i compagni in difficoltà senza chiedere troppe spiegazioni — gli accolla invece il delitto di concorso in omicidio.

E questi sono i due soli fatti nei quali, al Foro Italico, sono in gioco vite umane — una volta caduta l'imputazione relativa all'omicidio di Moro e della sua scorta. Va ricordato perché non ci fu errore da parte del procuratore di Padova e dei giudici istruttori romani: essi sapevano che gli arrestati non avevano ucciso, né erano stati trovati con armi, né si poteva provare che le avessero mai detenute, né dove, né per far che. E tuttavia li accusarono di terrorismo perché da Padova a Roma fu sanzionata quella saldatura fra idee e fatti che fece del processo un esempio unico, trovando consenziente, per la prima volta nell'Italia del dopoguerra, la sinistra istituzionale: che avessero ucciso, rapinato, sparato o no, non importava. Avevano predicato l'eversione, l'avevano pensata, scritta. Erano i «maestri», perché gli intellettuali più forti, di quel che altri avrebbe fatto. Non importava neppure tentar di provare che fossero effettivamente dei mandanti. Avevano detto che la ribellione e il protagonismo di una «riappropriazione» era giusto, ed erano quindi colpevoli. Fu il primo processo alle idee, e spiega perché la sentenza annulli il dibattimento, che nulla prova. Ma forse per questo non furono comminati ergastoli, come nei casi di effettivo terrorismo.

Si apre qui, al di là della fondamentale posizione garantista che dichiara non processabili le idee, un interrogativo non formale sulla dizione «atti di terrorismo», anzi su quel che fu il terrorismo, quel che furono l'illegalità, la violenza, il tentativo di «eversione». Sulla insurrezione armata parlò al processo così convincentemente la difesa, che non occorre ritornarvi. Del resto era tanto improbabile che già in sede di requisitoria il Pubblico Ministero l'aveva scartata, dando un colpo decisivo alla costruzione di Pietro Calogero, che aveva visto nel professor Negri e i suoi compagni l'anima d'un progetto di rovesciamento armato dello stato, e da questa intenzione aveva derivato tutte le altre imputazioni.

Potere Operaio fu certamente un

gruppo eversivo, come del resto diversi altri tra il 1969 e il decennio successivo (ma fu il primo a sciogliersi nel 1973); non fu un gruppo precipuamente violento, non fu un gruppo terrorista. L'Autonomia Operaia fu un gruppo eversivo, in qualche misura meno organicamente di Potere Operaio per la sua forte connotazione spontaneistica e movimentista; fu violenta, anch'essa in diversa misura nella diversità delle situazioni; non fu un gruppo terrorista. Anche se i giornali non si peritavano di andare a definizioni da querela (tipo «braccio delle Br») in realtà neppure l'inchiesta Calogero né l'istruttoria né il rinvio a giudizio né, quindi, la sentenza condannano come banda armata quella miriade di gruppi, perfettamente individuabili e riconoscibili perché fra i più fragorosi d'Italia, che si richiamano in varie città all'Autonomia Operaia, o funzionano come «autonomi» in varie categorie, specie dell'impiego pubblico. Se il 7 aprile è nella sostanza un processo contro l'Autonomia, nella forma non lo è: è un processo per fatti di terrorismo attribuiti ai 71 imputati, che non si presentano come gli accusati delle Brigate Rosse con la natura di gruppo organizzato, partito armato e organicamente diretto. Partito che è dunque direttamente in causa.

Non poteva esserlo nel caso del 7 aprile; e non tiene la residua accusa di banda armata a Potere Operaio, solo «gruppo» identificabile, ma ahimè sciolto da dieci anni quando il processo si teneva; come si argomenta più oltre. Ma questa è interessante, perché il procuratore Calogero e tutti coloro che lo seguirono, fino alla sentenza, sono perciò costretti a costruire un «nemico» non identificato nella realtà, ma invisibile, iperclandestino, mai provato se non per deduzione d'un teorema, che non è né Potop né Autonomia, ma la O, la *Organizzazione celata*, matrice e polo di tutta l'eversione italiana. È curioso come questo fantasma rimanga nella sentenza, malgrado che per esempio nei processi e fuori le Br — di gran lunga il gruppo più attivo, più pericoloso e più solido — abbiano puntigliosamente tenuto a distinguersi dai leaders dell'Autonomia in punto di teoria e di organizzazione e di pratica. Anche lo studio sul terrorismo condotto da Mauro Galleni per il Dipartimento dello stato del Pci, nella meticolosa elencazione dei fatti eversivi, divisi per organizzazione e natura, non solo dimostra clamorosamente, contro la tesi caloggeriana, la natura diffusa del fenomeno, impossibile a catalogare sotto una direzione o una centralizzazione, ma «deduce» le presenze di Autonomia, quando pur rie-

Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

sce a farlo, negli attentati, e in verità appunto la circoscrive, mentre i fili brigatisti o anche nei Nap sono riconoscibili e si tengono.

Questa distinzione nel modo di essere si riflette sia nella teoria sia nella pratica. Più che in Potere Operaio la teoria di Autonomia è una teoria che non ha bisogno dell'insurrezione, in quanto gesto di presa del potere politico, perché pratica la «riappropriazione» di massa, luogo per luogo, che è un duplice processo: prendersi le strade, o, più raramente per poche ore il tal supermercato, o il dominio di quella assemblea, non è tanto un gesto «contro» quando un gesto di «affermazione». Non a caso la autoriduzione delle bollette o dei trasporti in alcune città del nord vede congiungersi la tradizione più piena di autonomia e il ricordo più puntuale di Potop, con il sindacato, per essere forma di lotta per così dire, «eversiva in positivo».

Così differentemente che nel terrorismo, ma anche nel fochismo, dove l'illegalità, mira soprattutto allo scompaginamento della parte avversa, l'illegalità di Autonomia è già affermazione d'una soggettività presente e autodomina per certi aspetti più importante nella sua affermazione che nel conflitto, metaconflittuale. È questo d'altronde che le permette di essere meno o punto organizzata, di riconoscersi come l'elemento ibridante in forme del pensato e del vissuto degli anni '70 con le quali non hanno alcun collegamento né organizzativo né ideale (per esempio il movimento delle donne), di tradursi in una utopia, persino, del modo di essere già compiuto, d'una rivoluzione che avviene senza stati maggiori, e che è «illegale» in quanto supera con una spalata l'ordine delle cose esistente e violenta in quanto si afferma prepotentemente come innovazione.

Tuttavia si può dire che il limite di estensione e profondità della soggettività autonoma, e il duplice muro che

incontra — la sinistra giacobina dell'assalto allo stato, che la taccia di verbalismo e di fuga dall'azione di guerra, e la sinistra istituzionale che rifiuta di coglierne anche la sintomatologia d'una singolare maturazione sociale e la confina nel disordine, la taccia di mero strumento di rottura di altre forme più disciplinate e controllabili di aggregazione — accelerano lo scivolare della pratica di diversi gruppi autonomi in gesto, testimonianza violenta.

Qui Autonomia «degenera», e si intende perché «Do you remember revolution?», scritto come manifesto eversivo prima di cominciare il processo, quasi a profilare la propria identità di non terroristi e non pentiti, stigmatizza l'autonomia padovana e quella romana, la cui esistenza si limita in gran parte al gesto violento, alla pura ed aspra conflittualità, e a volte rasente, specie a Padova, il modo del terrorismo — anche se qualche cosa tiene sempre i violentissimi di Autonomia (diversamente da gruppi considerati meno violenti) al di qua della soglia che segna il passaggio tra vita e morte. Autonomia colpisce, ferisce, non uccide; per essa il limite non è morale, o soltanto morale, ma certamente politico — essa va oltre una concezione personalizzata dello stato, vulnerabile, pensano le Br, in una sua figura, in un uomo. Autonomia non ha obiettivi illustri neanche quando esprime il peggio di sé — è gestualmente violenta, soreliana, le sue radici sono diverse da quelle del partito armato.

Sono, per questo, legali dal punto di vista giuridico e legittime da quello politico? Alla prima domanda è semplice la risposta: certamente no. Ma altrettanto certamente qualsiasi sistema giuridico / istituzionale stabilisce un rapporto storico — essendo anch'esso il prodotto storico d'una rottura di continuità — con gli elementi conflittuali di superamento che la società che se l'è dato porta con sé. La

oggettività apparente del democraticismo delle procedure, oggi fortemente rivalutato, era già stata illustrata dai non eversivi maestri della Scuola di Francoforte, e prima di essi in modo definitivo da Marx.

La seconda risposta è meno semplice, perché non si dà un giudizio del genere in via di principio, ma di fatto. Qui gli anni '70, e l'Autonomia in essi, sarebbero da scavare, e non solo dai protagonisti dei movimenti ma da quelli delle istituzioni, specie di sinistra, la cui condanna della «violenza» fu tanto secca quanto povera e mutata non già da una propria tradizione (e tanto meno da un'elaborazione nuova delle forme di conflittualità, soggettività, poteri), ma dalle idee d'ordine dello stato — quello attuale, presente, facilmente individuabile come un ordine fondato anche su violenze, in quanto su radicali disparità di poteri: ordine che raccorciando pericolosamente la questione della formazione della volontà politica nella grande società moderna, i movimenti degli anni '70 definiscono (anche i più pacifici di essi, come quello dell'antipsichiatria o delle donne) *violento in sé*.


Questa idea della riappropriazione di sé come soggetto eversivo senza, per così dire, momento rivoluzionario, presa del Palazzo d'inverno, questa idea dei poteri, dello stato, del conflitto fu l'elaborazione più avanzata di Autonomia Operaia. Cui corrispose una pratica assai più povera e un'oscillazione del giudizio sugli «altri» conflitti — che non sempre o tardivamente condannò (*erano*, e come tali parevano giustificarsi) e che peraltro mai egemonizzò. Fino ai documenti sul terrorismo e la dissociazione, quando non a caso — già inesistente come galassia e sopravvivenza come cultura — costruì nel movimento delle carceri, nelle aree omogenee (e, per quanto il carcere consente, autoformate, autogestite) un polo che liquidò nel e sul carcere

l'egemonia delle Brigate Rosse.

Non è questa la sede per discutere sino in fondo la questione dell'illegalità e della violenza e del terrorismo, tre aspetti, tre gradini non solo delle prassi ma dell'idea ai sé, dell'avversario, della stessa fase in cui ci si trovava; discussione ritardata, lasciata alla magistratura in sentenze come quella, appunto del 7 aprile. Ma è certo che chi un giorno affronterà sul serio questa tematica troverà in Autonomia l'idea teoricamente più forte e quindi meno omicida dell'illegalità e della violenza, il discrimine con altre violenze che costellarono il paese e in nome d'una analisi più vecchia giungono anche a colpire le vite.

Ma, dunque, al processo 7 aprile l'obiettivo non era, o presto non fu il terrorismo. Non lo fu, in quanto prestissimo la stessa procura romana scioglieva l'identità Brigate Rosse - Autonomia immaginato dal dottor Pietro Calogero; e lo divenne poi attraverso l'estensione che le leggi speciali, qualche mese dopo, davano al termine «fatti di terrorismo», riducendoli volentieri a ogni forma di violazione della legalità — riportando di colpo indietro il pensato politico di questo secolo.

Anche sotto questo profilo il processo resta esemplare, e occorrerebbe confrontare la lettura che ne dà la sentenza con gli interrogatori degli imputati perché il discrimine, le due orbite di linguaggio emergano con chiarezza. La sentenza ha, fra gli altri torti, quello di non porsi neppure il problema, differentemente da quanto fece la magistratura fino al 1977-78; mancava così il suo ruolo istituzionale, e si arrogava il compito di una riscrittura della storia fallimentare sotto il profilo del metodo, e, naturalmente «ingiusto», se mai un processo politico può essere «giustamente» gestito. Così per questo, come per altri aspetti, la natura puramente politica, di parte dell'istruttoria e del processo 7 aprile, resterà il classico nella storia dell'emergenza.



Noi la pensiamo così

Sei domande a Luigi Covatta, socialista,
e a Luciano Violante, comunista, a proposito di banda armata e insurrezione, pentiti presenti
e pentiti assenti, Brigate rosse e Autonomia, conflitti sociali e codice penale

1. Per la prima volta, nelle motivazioni della sentenza, si qualifica esplicitamente come banda armata Potere operaio nonché le diverse sigle di autonomia operaia.

Non credi che in ciò si configuri un inedito allargamento del reato di banda armata, finora riconosciuto solo per organizzazioni rigidamente clandestine e responsabili di fatti riconducibili al terrorismo?

2. che ne pensi del proscioglimento dal reato di insurrezione armata con la formula di «insufficienza di prove»?

Non credi che questa soluzione sia stata un modo per riaffermare, nonostante tutto, la legittimità dell'imputazione iniziale e della lunghissima carcerazione preventiva da essa consentita, pur evitando conclusioni non difendibili?

3. Cosa pensi del largo uso di pentiti fatto in questo processo? (Sono stati ascoltati quasi tutti i pentiti del terrorismo a fronte di un ristrettissimo numero di testi a difesa; alcuni hanno testimoniato su fatti specifici, altri sono stati sentiti come consulenti per ricostruzioni storico-epocali, peraltro senza confronto con altre ipotesi ricostruttive; altri ancora non si sono più volte ritrovati nelle verbalizzazioni delle loro deposizioni. Il principale, quello su cui si centrava la giustificazione di questo processo, Fioroni, non si è presentato, mentre però la sentenza tiene conto di ogni sua affermazione).

4. Da un'iniziale accusa di identità politica ed organizzativa tra autonomia e Brigate Rosse (esplicita nel mandato di cattura iniziale, Negri telefonista delle Br, ecc.) l'accusa si è rimodellata a più riprese senza mai prosciogliere gli imputati dalle contestazioni precedentemente rivolte loro. Non credi che questo modello porti il processo per reati politici ad una completa evanescenza probatoria che non consente difesa e controllo?

5. Sei anni dopop il 7 aprile, alla luce delle motivazioni della sentenza, credi che autonomia sia stata un'esperienza politica assimilabile al terrorismo e che, come ancora lascia intendere la Corte, ogni forma di conflitto sociale extraistituzionale e, semmai violento, sia virtualmente alveo di terrorismo?

6. La richiesta di giuristi, osservatori e commentatori politici all'indomani del 7 aprile fu di un processo immediato, trasparente e luogo esemplare di verifica dell'accusa.

Il processo del «Foro Italo» ha risposto a questa esigenza?

Luigi Covatta

1. Effettivamente, il rischio c'è. Ma è lo stesso rischio che si è corso in tutti i processi per terrorismo. Il problema, infatti, non si risolve fissando il discrimine fra banda armata e associazione sovversiva nella finalità dell'associazione (per cui Autonomia, in ipotesi estranea a finalità terroristiche, non sarebbe «banda armata», mentre altre organizzazioni lo sarebbero in ogni loro ramificazione). Il problema invece si risolve rivisitando innanzitutto il concetto di «banda armata», concetto che solo analogicamente può essere applicato a fenomeni di delinquenza politica.

2. Che è un segno della «sapienza politica» della Corte, che ha saputo bene districarsi fra due opposte esigenze: quella di non contraddire l'istruttoria nella sostanza, e quella di non confermarla nella forma. Quanto c'entri poi questa «sapienza politica» con l'amministrazione della giustizia non saprei dire.

3. Un anno fa, avrei risposto «tutto il male possibile». Ora penso al processo Tortora, e mi convinco che al peggio non c'è mai fine. E' innegabile, infatti, che nel processo di Roma le parole dei pentiti sono state sottoposte al vaglio del dibattimento in termini assai diversi da quello che è accaduto a Napoli. Tanto è vero che la difesa si è giustamente rammaricata della scandalosa assenza del pentito principale: segno che si riteneva possibile un confronto processuale serio. Il caso del «7 Aprile», peraltro, è emblematico soprattutto dell'uso distorto dei pentiti nella fase istruttoria, che è quella in cui più tenui sono le garanzie della difesa.

4. Anche questo è un segno della «sapienza politica» della Corte. Ed anche in questo caso la «sapienza politica» contrasta con le esigenze di giustizia. E' evidente, infatti, che nell'irrogare le pene la Corte ha tenuto conto più dell'allarme determinato nell'opinione pubblica dalla prima accusa (siera addirittura scoperto il «cervello» delle Br), che non delle effettive risultanze processuali.

5. Il discorso, in questo caso, è complesso. Non c'è prova di collegamenti efficaci fra Autonomia e Br. C'è

prova, invece, della derivazione da Autonomia di altri gruppi terroristici minori. C'è anche la prova, peraltro, della polemica politica attraverso cui questa derivazione si manifestava (esemplare, in senso, è il rapporto fra «Rosso» e il gruppo di Barbone).

In questo senso che si può affermare che Autonomia non sia assimilabile al terrorismo, ma che sia invece stata promotrice di azioni politiche violente. Detto questo, si devono ribadire due principi: che la violenza politica va comunque repressa, anche se non ha nulla a che fare con il terrorismo; e che, d'altra parte, l'azione politica extraistituzionale non è necessariamente violenta, e come tale quindi non solo non va repressa, ma va garantita anche contro lo strapotere delle forze politiche istituzionali.

6. Potrei chiedere agli intervistatori di citarmi un caso di processo «immediato, trasparente, e luogo esemplare di verifica dell'accusa». Il problema, infatti, mi sembra che si riproponga in ogni processo celebrato col rito inquisitorio. Rovesciare un'istruttoria anche se ce ne fosse la volontà, è quasi impossibile. Specialmente quando l'istruttoria riguarda decine di imputati, fatti che si sono verificati lungo molti anni, reati collettivi e associativi. E' questo sistema processuale che consente di rimodellare l'accusa senza azzerare l'istruttoria le cui ipotesi accusatorie non risultino confermate.

E' questo sistema processuale che consente la scappatoia della «insufficienza di prove». E' questo dilemma, insomma, che fa sì che il processo sia poco più che una ratifica dell'istruttoria, e le sentenze, nella migliore delle ipotesi, esercitazioni letterarie volte ad argomentare in modo diverso le stesse conclusioni dell'istruttoria.

Luciano Violante

1. La Corte di Assise di Roma ha scritto una sentenza, non un documento politico. Si è perciò giustamente attenuta ai requisiti legali del reato di banda armata e nel codice non sono richiesti né la clandestinità né la commissione di reati di terrorismo.

Mi sembra che la Corte abbia mo-

tivato sia le disponibilità delle armi, sia le finalità eversive di Potere operaio. Questo naturalmente non può comportare l'automatica punibilità di tutti coloro che ne fecero parte, ma solo di chi era certamente consapevole delle armi e degli scopi e dette un significativo contributo materiale alla vita dell'organizzazione.

2. L'assoluzione per insufficienza di prove non mi sembra convincente perché fondata non sull'esistenza di prove tra loro contrastanti (in questi casi che si può assolvere con formula dubitativa) ma sul fatto che i propositi eversivi non si siano in pratica realizzati. Ritenere necessaria per l'esistenza del reato la realizzazione dell'intero progetto eversivo, avrebbe dovuto comportare forse un'assoluzione con formula piena. Ma non mi pare corretto fare il processo alle intenzioni dei giudici.

E' comunque mia opinione che il delitto di insurrezione armata debba essere abrogato.

3. I problemi posti dai cosiddetti pentiti riguardano ormai tutti i processi per criminalità organizzata. Invece di demonizzare i pentiti è necessario affrontare i problemi posti dalle loro confessioni uno per uno, per stabilire anche con legge i casi nei quali esse vanno equiparate agli anonimi e quindi private del valore di prova.

4. Anche questa questione riguarda, più in generale, il diritto di difesa nei cosiddetti maxiprocessi, che non costituiscono un'invenzione giudiziaria ma la faccia processuale della criminalità organizzata. Perché non proviamo ad individuare e risolvere i problemi più gravi che per il diritto di difesa pongono questi processi? Dal punto di vista tecnico poi, il proscioglimento è necessario formalmente quando cambiano i fatti contestati non quando cambia la qualificazione dello stesso fatto.

5. Certamente non tutti gli autonomi furono terroristi, ma certamente alcuni lo furono. Il progetto di autonomia era talmente ambiguo da prevedere anche il ricorso al terrorismo.

Non tutta la violenza è terrorismo e non tutto l'antagonismo è violenza. Ma la violenza e il terrorismo vanno ugualmente combattuti come metodo di lotta politica nello stato democratico.

6. Nel processo le accuse sono state certamente verificate, ma i tempi, in questo come in molti altri casi, sono stati eccezionalmente lunghi. Bisogna però distinguere tra le cause di questa lunghezza quelle di carattere obiettivo, quelle risalenti ad eventuali responsabilità degli uffici giudiziari e quelle risalenti ad eventuali responsabilità di alcuni difensori.

Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

Tredici mesi inutili

Niente di nuovo nella sentenza 7 Aprile rispetto alla requisitoria di Calogero. Schema accusatorio e interpretativo, toni, stile, materiale probatorio sono esattamente gli stessi: quasi che il dibattimento non si fosse mai svolto

di Luigi Ferrajoli

Tredici mesi di dibattimento, 179 udienze non hanno quasi lasciato traccia nella sentenza di primo grado del processo «7 aprile». È questo l'aspetto più sconcertante della voluminosa motivazione — 1.088 fitte pagine — stesa dalla prima Corte d'assise di Roma a sostegno delle pesanti condanne inflitte un anno fa.

Questa sentenza ricalca fedelmente lo schema accusatorio e perfino i toni e lo stile dell'ordinanza di rinvio a giudizio e delle requisitorie Ciampini e Calogero. Identico è l'impianto storiografico. Le prime 830 pagine, corredate da un indice dettagliato, ripercorrono le storie di Potere Operaio e dell'Autonomia dal 1969 al 1979, intrecciandole e confondendole con quella del terrorismo. Identica è la chiave di lettura complottistica e lo schema argomentativo del «teorema»: tutto ciò che di eversivo e di violento è successo in Italia negli anni settanta, ben al di là dei delitti giudicati in questo processo, era già stato scritto nei documenti programmatici di Potere Operaio, fu preannunciato pubblicamente nei suoi convegni tra il '71 e il '73, e quindi fu messo in atto da occulti manovratori dietro il paravento ufficiale di radio, giornali e riviste. Soprattutto — ed è l'aspetto più inquietante — pressoché identico è il materiale «probatorio» utilizzato: documenti, articoli di giornale, atti di convegni, rapporti di polizia, nonché gli atti dell'istruttoria e quelli di altri processi. I riferimenti alle 179 udienze sono scarsissimi. Le fonti, in sostanza, sono in massima parte quelle raccolte nella fase istruttoria e solo in minima parte quelle formate al pubblico dibattimento; e anche queste, in prevalenza, si limitano alle conferme dei verbali istruttori rese dai pentiti minori (i maggiori, come è noto, non hanno ritenuto opportuno replicarle).

Ma c'è un altro elemento che rende difficile distinguere questa sentenza da un atto di accusa: ed è la prevenzione colpevolista manifestata dai giudici fin dalle sue prime battute, l'assenza di distacco e d'imparzialità, l'intolleranza per le critiche e perfino per il contraddittorio, l'acrimo-

nia costantemente espressa nei confronti degli imputati. Dalle innumerevoli fonti disponibili, essi traggono solo ciò che può servire a convalidare il teorema. Non una sola delle circostanze riferite dagli imputati in loro difesa, neppure la più marginale, viene ritenuta vera. Perfino quando sono creduti, costoro non ammettono, ma sono «costretti» ad ammettere (p. 320) ovvero «a piegarsi alla forza della verità e a confessare» (append., p. 50).


L'esercizio del diritto di difesa è guardato immancabilmente con dif-

fidenza e perfino penalizzato. «Gli arrestati», si afferma all'inizio della sentenza, «si affidavano ad uno schema difensivo ripetitivo... Tutti, quasi per tacito accordo, si limitavano a negare recisamente» (p. 58). Le loro, in ogni caso, non sono per la Corte legittime discolpe, ma «ipotesi alternative mistificanti» (p. 324) o «reticenti affermazioni, mediante le quali si è preteso di inficiare le prove conclamate» e si è manifestata «la ostinata riluttanza a rivelare "partecipazioni" in grado di consentire verifiche più esaurienti» (p. 325). E minacciosa-

mente si aggiunge, a proposito dell'«atteggiamento reticente», ossia difensivo, degli imputati, che esso «non giova a migliorare la loro posizione» (p. 405).

Insomma, il modello ideale di processo inseguito dai giudici romani è quello monologante, ove tutti, compresi gli imputati e i loro difensori, dovrebbero concorrere a sostenere l'accusa. Gli imputati, essi dicono a conclusione della motivazione, «non hanno avuto nemmeno il coraggio di assumersi le loro responsabilità» (p. 790), ciò che è «un'ulteriore riprova della ipocrisia di una linea difensiva incongruente e non meditata» (p. 807). Dalmaviva, per esempio, «ha continuato a recitare un ruolo superato e incongruente» (App., p. 47), «non ha rinunciato a considerazioni fuor di luogo e ad argomentazioni strumentali» (App., p. 50) e ha «ripetuto vecchi schemi già sfruttati in istruttoria» (App., p. 54). E Ferrari Bravo, chiamato «grillo parlante cresciuto alla corte di Antonio Negri» (App., p. 70), «ha ripetuto stancamente un vecchio cliché», «ha cercato soltanto di salvarsi, ha negato verità innegabili e si è trincerato dietro risposte reticenti» (App., p. 70). Quanto ai difensori, essi si sono «affidati ad una serie di eccezioni e di questioni procedurali estemporanee e prive di validità» (p. 316), nonché a «un'impostazione difensiva che ha, in definitiva, privilegiato gli attacchi ingiuriosi, la critica esasperata e gratuita, il diniego selettivo degli avvenimenti, la prospettazione riduttiva di ruoli e incombenze apparsi, invece, ben più consistenti» (p. 322).

Ma la Corte romana non è solo intollerante del contraddittorio e del diritto di difesa. Meno ancora essa tollera le critiche della pubblica opinione, alla quale amerebbe forse estendere la propria giurisdizione. Non è chiaro da chi sarebbe composto il «fronte ampio di complici e demagoghi», altrimenti detto «area non indistinta», che in questi anni avrebbe mosso «attacchi di dubbio gusto», «trinciato giudizi lapidari» e «lanciato messaggi a senso unico» per «screditare l'opera degli inquirenti», «in-



Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

torbidare le acque», «impedire che si cominci a far sul serio chiarezza su episodi inquietanti e allontanare pericolosi accostamenti» (p. 314-319).

Forse in questo fronte sono compresi tutti coloro che in passato hanno protestato per l'andamento di questo processo; o forse vi sono inclusi solo coloro che l'hanno seguito e criticato giorno per giorno come uno dei prodotti più iniqui dell'incultura dell'emergenza. È certo che questo linguaggio allusivo e intimidatorio, che non avremmo mai pensato di trovare in una sentenza della nostra repubblica, esprime degnamente lo stile di questo processo e il livello a cui è sceso il mestiere di giudice.

La motivazione in fatto

Contro gli imputati, dichiara enfaticamente la Corte, esiste una «gran mole di dati probatori» (p. 169), di «elementi inequivocabili» (p. 170), di «precisi» e «obiettivi riscontri» (p. 317, 322).

In realtà le «prove», se così le vogliamo chiamare, sono esattamente le stesse raccolte in istruttoria meno quelle — fondamentali, secondo la stessa accusa — rappresentate dalle deposizioni di Fioroni e di Casirati. Il primo di questi, come è noto, è stato fatto scappare con carte false confezionate dai servizi segreti e nulla osta fornito dalla Procura di Roma perché fosse sottratto al pubblico dibattimento. Il secondo, dopo le prime domande del presidente e le richieste di confronti della difesa, se ne è andato dall'aula rifiutandosi di rispondere. La «gran mole di dati probatori» si riduce così alla grande quantità di scritti (prevalentemente pubblici) degli imputati sui loro programmi rivoluzionari, consegnati in gran parte dallo stesso Negri all'Archivio Feltrinelli e all'architetto Massironi in vista di future autobiografie politiche; alle testimonianze di Romito, Canova e Pavanello che «hanno schiacciato i prevenuti» (p. 318) sotto il peso delle loro rivelazioni sui progetti insurrezionali di Potere Operaio; alle deposizioni di alcuni pentiti (Barbone, Sandalo, Donat Cattin, Morandini) che però hanno depresso su questioni marginali quando non hanno addirittura scagionato gli imputati.

Basterebbe dunque, a commento della «gran mole», rimandare alle tante cose già scritte sulla sua inconsistenza a proposito della requisitoria e dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Solo che, sia la requisitoria, che l'ordinanza di rinvio a giudizio utilizzavano, per tre quarti, le dichiarazioni di Fioroni e di Casirati, sulla cui assenza al dibattimento la Corte stende un velo di penoso silenzio. Non disponendo di tali dichiarazioni e potendo solo richiamare la «lettura» dei loro

verbali istruttori, la sentenza sviluppa così due capitoli dai promettenti titoli «la verifica delle dichiarazioni di Carlo Fioroni» e «la verifica delle dichiarazioni di Carlo Casirati», nei quali però non si fa che riferire, sulla base dei rapporti di polizia dell'epoca, i vari episodi per i quali i due ex - collaboratori hanno chiamato in causa i diversi imputati: 1) La denuncia di Negri, Piperno e Scalzone dopo la Conferenza di Roma del settembre 1971; 2) La «notte delle molotov» del 12 dicembre 1971; 3) La manifestazione di Padova del 9 marzo 1972; 4) La manifestazione di Milano dell'11 marzo 1972, e così via. Come dire: Negri, Piperno e Scalzone furono effettivamente denunciati all'indomani della Conferenza di Roma del 1971; le molotov destinate alla manifestazione del 12 dicembre '71 furono effettivamente trovate e sequestrate la notte prima dalla polizia; le manifestazioni del 9 marzo '72 a Padova e dell'11 marzo '72 a Milano, così come l'attentato alla Face Standard, il furto del quadro nella chiesa di Alba, i fatti di Argelato e il delitto Saronio sono effettivamente accaduti. Ecco le «verifiche» o i «riscontri».

Su queste basi, la prova della banda armata e dell'associazione sovversiva resta affidata alla petizione di principio già ampiamente collaudata in istruttoria. Essa non è indotta da fatti banditeschi o di lotta armata, ma è dedotta dal postulato iniziale dell'unicità del disegno eversivo che leghebbe tra loro, dal '71 al '79, tutti gli

episodi elencati nelle imputazioni (tra i quali non c'è nessun fatto terroristico), tutti gli imputati in essi variamente coinvolti più tutti quelli — 46 su 71 — che non sono coinvolti in nessun episodio ma hanno avuto la sventura di avere contatti con Negri (o peggio con Fioroni) e di capitare nelle retate iniziali. Lo schema è quello di retrologico ed autoriflessivo della storia a tesi preconstituite. Data per presupposta la banda siccome entità dai contorni spaziali e temporali indefiniti — comprensiva a questo punto di tutte le sigle apparse nel processo: non solo Lavoro Illegale, Faro, Centro-Nord, B.C, F.C.C., F.C, ma anche Potere Operaio e Autonomia Operaia siccome tali — la responsabilità di tutti gli imputati come suoi partecipanti o più spesso dirigenti, è a sua volta dedotta semplicemente dalla loro comune militanza iniziale, dai loro incontri o contatti epistolari durante il decennio e soprattutto dai loro rapporti con il «capo».


E' così, per esempio, che Gian Maria Baietta viene condannato per banda armata a 10 anni e 6 mesi a causa dei suoi contatti con Monferdin, Liverani, Ferrari ed altri, per aver abitato tra il '71 e il '72 in casa di Roberto Ferrari, per aver partecipato nel '73 al seminario padovano che avrebbe fondato l'Autonomia Operaia Organizzata e per aver gestito la tipografia SAP nella quale furono stampati «Lavoro Zero», «Combat» e «Autonomia». Analogamente, Barozzi Leandro è condannato a 10 anni come organiz-

zatore di banda armata per aver trovato alloggio nel '75 all'amica di Fioroni Bianca Radino e averla poi presentata a Chicco Funaro, per aver partecipato a varie riunioni di vertice dell'Autonomia, per aver capeggiato nel '77 i cortei degli autonomi milanesi e per essere stato redattore di «Radio Black Out».

Sette anni di reclusione costano invece a Mario Dalmaviva e ad Alberto Magnaghi il ruolo dirigente da essi svolto in Potere Operaio, la loro partecipazione ai convegni e a varie riunioni del gruppo e inoltre il fatto — da entrambi «negato disperatamente» (App., p. 58 e 119) — d'aver ricevuto nel febbraio '77 una lettera - circolare di Oreste Scalzone che li invitava insieme ad altri a una riunione sul tema dell'«organizzazione», della «rivoluzione» e dell'«estinzione dello Stato». In più su Dalmaviva pesa il fatto che, a dire di Fioroni, Negri l'avrebbe menzionato in un colloquio con Curcio nel '73 «come uno tra quelli che avrebbe dovuto interessarsi del lavoro alla Fiat Mirafiori»; e su Magnaghi l'«assenso» dato alla fondazione della rivista «Linea di Condotta» da cui pure si era dissociato con una lettera del 23 marzo 1975.

Ancor più costose — 14 anni di reclusione — sono state per Luciano Ferrari Bravo la «stretta collaborazione» con Negri come assistente a Scienze Politiche, la sua partecipazione a diverse riunioni di P.O. e poi dell'Autonomia, il fatto che il suo nome sia stato appuntato da Negri in un organigramma datato 9-2-'71, la collaborazione a «Radio Sherwood» e alle riviste «Rosso» e «Autonomia», nonché i non meglio precisati rapporti con i «Collettivi Politici Veneti» giudicati, come è noto, a Padova. Stessa pena per Augusto Finzi, siccome dirigente nazionale di Potere Operaio, esponente autorevole dell'Assemblea Autonoma di Porto Marghera e partecipante a seminari e riunioni varie dell'Autonomia tra il '74 e il '76.

Si potrebbe continuare. Basterà ricordare la motivazione per Negri, condannato a 30 anni: a parte qualche rapido insulto, essa rimanda alle 830 pagine della parte generale, che lo vedono come protagonista ma che non motivano, se non con la sua qualità di «capo» e con le vaghe allusioni fatte da Fioroni, la sua responsabilità personale per i due delitti più gravi di questo processo: l'omicidio del Brig. Lombardini nel corso della rapina di Argelato, per il quale è stato al massimo provato il favoreggiamento da parte di Negri degli autori materiali del delitto; il sequestro e l'assassinio di Carlo Saronio in ordine ai quali, come ricorda Carla Mosca in



Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

queste pagine, la Corte si è perfino rifiutata di acquisire un elemento di prova che scagionava gli imputati.

La motivazione in diritto

Qualche parola, da ultimo, merita la motivazione delle qualificazioni giuridiche dei fatti giudicati.

La sussistenza della banda armata, ossia della «O» come organizzazione armata inclusiva di tutti gli imputati, non è, come si è detto, nemmeno messa in discussione. Essa è *ab origine* il postulato fondamentale del processo «7 aprile», visto che ad essa sono assiomaticamente attribuite le «trame» — volta a volta diverse, nelle varie fasi del processo — che collegherebbero comunque tra loro tutti gli imputati. Ciò che continua a mutare è però l'identità della banda. Dopo le innumerevoli metamorfosi subite nel corso dell'istruttoria — dapprima la banda s'identificava con le Brigate Rosse, poi con bande varie «variamente denominante», poi con i livelli occulti di Potere Operaio — nella sentenza essa è piattamente in «Potere Operaio» e nell'«Autonomia Operaia organizzata» in quanto tali. A quest'ultima operazione di restauro è dedicato l'articolo di Giuseppe Bronzini. Qui voglio fare poche osservazioni sulla dottrina giuridica dei giudici romani.

Secondo la Corte, il «partecipante» della banda sarebbe poco più che un simpatizzante: egli è colui che «offre il proprio consenso alla mozione che dà origine al sodalizio», ovvero «una figura dai contorni estremamente ridotti, la quale interviene in modo episodico nel complesso meccanismo associativo, fornendo apporti comunque fungibili senza impegno di ulteriori implicazioni in future iniziative» (p. 794). Si capisce, su questa base, che la grande maggioranza degli imputati risulta composta da «organizzatori» e «dirigenti». Non si capisce affatto, invece, come mai il ruolo degli imputati nella banda incriminata sia stato degradato da quello di «organizzatori», inizialmente contestato, in quello di «partecipanti», per tutti coloro che nel processo hanno collaborato con l'accusa: Mauro Borromeo, Marco Bellavita, Franco Gavazzeni, Caterina Pilenga e perfino Antonio Temil, cui il mandato di cattura aveva contestato addirittura l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato.

Ovviamente, in coerenza con la giurisprudenza più illiberale della Cassazione, la Corte ritiene che al reato di banda armata vada aggiunto quello di associazione sovversiva. Si tratterebbe non già di un concorso di norme, come il buon senso vorrebbe, ma di un concorso di reati, dato che il rapporto tra banda armata e associazione sovversiva non sarebbe di spe-

cie a genere ma di mezzo a fine. Misteri della logica dell'emergenza: la banda armata, che è per sua natura un'associazione, si costituirebbe non direttamente per sovvertire, ma al fine di costituire un'associazione sovversiva a sua volta diretta alla sovversione.

C'è poi un altro mistero giuridico. La banda, secondo la Corte, sarebbe aggravata dalla circostanza prevista dall'art. 112 n. 1 del codice penale che consiste nel fatto che «il numero delle persone che sono concorse nel reato è di cinque o più». Dunque una ban-

da armata (cioè un'entità per sua natura plurisoggettiva), per di più finalizzata a dar vita a un'associazione sovversiva (altra entità per natura plurisoggettiva), per di più idonea a sovvertire lo Stato (altra finalità che non si capisce come potrebbe esser realizzata da solo quattro sia pure straordinarie persone) sarebbe aggravata se composta da cinque persone.

La pluralità delle persone, che è un elemento costitutivo della banda, viene così fatto pesare due volte, anzi tre: come elemento essenziale della banda, come elemento essenziale del-

l'associazione e come aggravante dell'una e dell'altra. Anche questa costruzione non è tutta farina del sacco della Corte. Il principio dell'applicabilità dell'aggravante prevista dall'art. 112 anche alla banda armata è stato elaborato da una nota sentenza della Cassazione del 18-12-80 e poi ripreso da un'altra sentenza, del 7-7-'84: due prodotti della cultura giudiziaria dell'emergenza che capovolgono il principio dell'inapplicabilità affermato dalla Cassazione in tutte le precedenti sentenze (del 23-6-1950, del 24-2-1967, dell'11-6-76).

È invece una novità assoluta, anche per la logica e la cultura dell'emergenza, l'assoluzione per insufficienza di prove disposta dalla Corte per il delitto di insurrezione armata contro i poteri dello Stato. L'insufficienza di prove, come è ovvio, riguarda l'accertamento dei fatti e non la loro qualificazione giuridica. La Corte, dunque, non è stata in dubbio sull'applicabilità dell'art. 284 che prevede l'insurrezione ai fatti esaminati, ma sulla commissione stessa del fatto insurrezionale. E poiché la formula dubitativa è stata adottata per tutti gli imputati, il dubbio non è stato se questo o quell'imputato l'abbia commesso ma se il fatto insurrezionale sia accaduto. Ora, è già difficile concepire la formula dubitativa sulla sussistenza del fatto per i comuni fatti delittuosi: di solito, quando si assolve per insufficienza di prove per un omicidio, o un furto o una truffa, il dubbio riguarda la commissione del fatto da parte dell'imputato e non la sussistenza del fatto medesimo. Ma il dubbio diventa addirittura insano se riguarda il fatto se ci sia stata o non ci sia stata, durante tutto un decennio, un'insurrezione armata contro lo Stato nel nostro paese.

È chiaro che queste assurdità non hanno altra spiegazione che il carattere *politico* di questo processo, che ha visto impegnati decine di magistrati — con la sola eccezione di Giovanni Palombarini — nella difesa, fino in fondo, di un abbaglio iniziale condiviso, del resto, da quasi tutto il mondo politico. Ma questo rende ancor più inquietante la vicenda del «7 aprile»: che non è solo un processo, sia pure importante, ma il segno di un'alterazione della cultura e del costume giudiziario. Val la pena ricordare che i giudici di questo processo, che chiamano «reticenti» gli imputati come se fossero dei testimoni, che insultano i difensori e minacciano i loro critici, che ignorano, con i fatti, la logica e il diritto, furono proposti qualche mese fa per un encomio dal Consiglio Superiore della Magistratura.



Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

Una vittima necessaria

Al centro del processo il mortale sequestro di Carlo Saronio.
Un delitto comune che gli autori, Fioroni e Casirati, trasformano in politico per ottenere la libertà.
Ai giudici serve per dimostrare la ferocia della "O"

di Carla Mosca

L'assassinio del giovane ingegnere milanese Carlo Saronio — rapito la notte fra il 14 ed il 15 aprile '75, e narcotizzato con una dose di *tohuolo* rivelatasi mortale — è stato uno dei cavalli di battaglia dell'accusa in tutte le fasi del processo. Una scelta in qualche modo obbligata, certo non potendosi pretendere di illustrare l'effe-
ratezza della cosiddetta Organizzazione con il supporto dei soli crimini contro il patrimonio. Ad esempio, l'attentato alla Face-Standard, il sequestro a scopo di estorsione di un cavallo da corsa, una serie di rapine, spesso pensate, talvolta attuata, quasi sempre fallite.

Dei 46 reati specifici attraverso i quali si sostanziava l'accusa, tutta politica, di aver promosso l'insurrezione armata (la quale a sua volta, circolarmente, conferiva agli stessi un carattere di particolare gravità) soltanto il sequestro Saronio e la mortale rapina di Argelato sono reati contro la persona. Indispensabili cioè a giustificare la definizione di «idolo famelico e sanguinario» che della O. ha dato un giudice milanese, ammiratore di Salgari, ed ancora incapace di togliersi dalla mente il ricordo della dea Kali.

Una definizione che la sentenza fa propria, e valorizza. I due delitti, oggetto di processi di primo e di secondo grado a carico degli esecutori, vennero quindi nuovamente cucinati a Padova dal giudice Calogero, per poi essere serviti a Roma nell'aula del Foro Italico. In tal modo, ad alcuni imputati di Autonomia è stata attribuita la responsabilità di mandanti morali o materiali di quei crimini, o almeno di esserne stati informati; o, nel caso di alcuni, addirittura complici attivi.

A Milano il processo di primo grado si era concluso nel febbraio '79. Carlo Fioroni, sorpreso in Svizzera mentre — da quell'esibizionista che è sempre stato — riciclava platealmente 67 dei 470 milioni versati dalla famiglia del sequestrato, venne condannato a 27 anni. Ed a 25 Carlo Casirati, malavitoso di piccolo calibro, per qualche tempo in rapporti con alcuni imputati del «7 aprile» per via

dell'interesse che in quegli anni suscitava indiscriminatamente, in certi ambienti della sinistra, chiunque fosse stato poco o tanto in galera.

Al processo di appello, nel 1981, le cose andarono assai diversamente. Subito dopo la condanna Fioroni aveva infatti capito che, se avesse «politicizzato» il suo delitto, c'era caso di beneficiare di una legge per i reati di terrorismo e per i loro autori «pentiti». È vero che essa era ancora di là da essere messa a punto, come non mancano mai di ricordare i giudici interessati a dipingere come disinteressate le dichiarazioni di Fioroni. Ma

è anche vero che lui doveva certo saperne, ed averne lucrato anticipate garanzie, dal momento che la legge fu inventata apposta per lui.


Fu così che il sequestro del giovane ricco, militante discreto di Potere Operaio, conoscente occasionale di Negri, amico di altri imputati, ma soprattutto suo grandissimo amico, Fioroni lo trasformò in un delitto politico per autofinanziamento, che la O. aveva commissionato alla malavita organizzata.

Quando, dopo gli arresti padovani del «7 aprile», ed alla vigilia di quelli milanesi del «21 dicembre», i giorna-

li pubblicarono integralmente i verbali di Fioroni, il suo complice Casirati capi al volo che anche lui poteva guadagnarci, se solo avesse confermato la matrice politica del sequestro. Un racconto di fantasia, Casirati doveva ben saperlo. Intanto perché se davvero si fosse trattato di quel che Fioroni andava dicendo, la quota che Casirati avrebbe dovuto dare ai «politici» sarebbe stata ben altra da quella che invece consegnò: Fioroni ebbe infatti solo la piccola percentuale che la mala consegna sempre a chi le ha fatto una soffiata, o le ha dato in qualche modo una mano. Ma su questo, la sentenza agilmente sorvoia.

Durante il processo milanese di appello Antonio Negri fu ignorato, sebbene Fioroni lo avesse indicato, vagamente ma suggestivamente, come colui che aveva dato al sequestro l'indispensabile benessere. In carcere dalla mattina del 7 aprile di due anni prima Negri chiedeva di confrontarsi con il suo accusatore, ma non ottenne mai di essere convocato in aula, come coimputato, né come teste. La legislazione di emergenza già autorizzava infatti la frammentazione dei procedimenti allo scopo — si diceva — di non rallentare il cammino della giustizia. Come anche autorizzava l'ibrida figura del testimone che (art. 348 bis C.P.), per il fatto di essere anche imputato in procedimento connesso, non può giurare, cioè non è obbligato a dire a verità. Circostanza che viene tenuta in conto, oppure no, a seconda delle situazioni e delle necessità. Per affermare che il teste è inattendibile, come accadde a Marelli e Monferdin quando furono ascoltati a Milano, dove Fioroni li accusava di complicità nel sequestro. Oppure, come è accaduto al «7 aprile» a Roma, quando sono stati ascoltati i pentiti che accusavano gli imputati, per considerarli assolutamente veritieri.

Lo spettacolo che, sempre in contrasto fra loro, Casirati e Fioroni offrirono di sé al processo milanese di appello indusse a qualificarli in sentenza come individui «costituzionalmente bugiardi». E tuttavia, questo





Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

non impedì ai giudici di convincersi che fossero entrambi sinceri, e dunque da premiare. Casirati, addirittura, ebbe lo sconto di pena nonostante si fosse rifiutato di indicare i nomi dei malavitosi suoi complici. Insomma, per considerarlo «pentito» era bastato che confermasse l'accusa rivolta ai «politici» da Carlo Fioroni.

Entrambi poi videro la loro tesi esplicitamente accolta dalla sentenza emessa il 28 maggio '81: «Il delitto Saronio non è un fatto di criminalità comune a sé stante, ma un delitto strumentale concepito ed attuato secondo la filosofia della O, del fine che giustifica i mezzi, anche i più abietti, quando servono alla vitalità della O... Il delitto Saronio è dunque cosa tutta dell'Organizzazione, nato e concluso nella e per l'Organizzazione...».

La sentenza «7 aprile» fa sua questa tesi, e ne condivide la spiegazione. Eccola: durante una perquisizione in casa di Oreste Strano, ove si rinvenne materiale compromettente (di proprietà di Fioroni) il nome di Saronio era stato trovato in una lista di «politici» e per questo era da considerarsi «bruciato». Sicché il compagno divenuto inservibile si decise di usarlo per estorcere danaro alla sua ricca famiglia. Fu così che la O, per autofinanziarsi, affidò il sequestro alla banda di Casirati.

Il punto debole di questa ricostruzione è che Saronio non era affatto «bruciato» quando si decise di rapirlo, ed è facile dimostrarlo. Fioroni, con il sequestro già in mente — tanto che del progetto parlò con Casirati e con Bianca Radino — tornò in Italia dalla Svizzera ai primi di febbraio e si diede ad organizzare il tutto. La compromettente perquisizione avrebbe avuto luogo assai più tardi, il 22 marzo, quando — è provato — il rapimento era già messo a punto. La sentenza sorvola su questo particolare e così può riciclare la tesi del cinismo della O. E sorvola anche su altro. Ai vertici della O., cioè a Negri, è attribuita la responsabilità di aver autorizzato il sequestro, e agli altri imputati, Marelli, Monferdin, Pancino, quella di aver saputo tutto. Ed anzi, di aver provveduto ad attirare Saronio in una riunione in casa Borromeo-Ferrario allo scopo di farlo rapire all'uscita. Però la sentenza non spiega come mai Mauro Borromeo e sua moglie Rachele Ferrario non siano stati sfiorati dall'accusa che ha coinvolto gli altri. Poiché si tratta di pentiti sono stati trattati con i guanti in istruttoria, in sentenza, ed anche al processo. Alla signora Ferrario è stato anche consentito di non venire in aula a ripetere le dichiarazioni istruttorie per evitare che i colle-



ghi di ufficio apprendessero dai giornali del suo coinvolgimento nel processo.

L'assenza della Ferrario è poca cosa, naturalmente, a paragone di altre. Quella di Fioroni ha comportato il giudizio sommario di tutti gli imputati. E, per il delitto da lui compiuto, pene pesantissime per loro: 30 anni per Negri, 21 per Silvana Marelli, 25 per Monferdin e Pancino.

Similmente, si è consentito a Casirati, che invece è venuto, di dare risposte arroganti, strampalate, evasive, finché infastidito si è alzato e se ne andato rinviando alle dichiarazioni rese in istruttoria. Sono state udienze grottesche e pittoresche, dalle quali una cosa si è capita: e cioè che Fioroni e Casirati sono stati d'accordo una sola volta. Anzi, due: quando sequestrarono Saronio, e quando decisero — più avanti — di «politicizzare» il delitto.

Per il resto tutto li divide, anche se i nettissimi contrasti non hanno creato alcun problema alla sentenza, anche quando vertevano su argomenti di concreta importanza. Intanto, a proposito del tampone imbevuto di toluolo con cui Saronio venne ucciso, Casirati sostiene che il medico Gian Franco Pancino, in altra occasione e tramite Fioroni, gli aveva fornito un flacone di etere e certe fiale di un preparato che lui conosceva, innocuo. Le due sostanze una volta mescolate sarebbero divenute letali all'insaputa di Casirati. E il flacone è l'unico elemento concreto che lega Pancino al delitto. Poiché Fioroni ha sempre negato questa storia la sentenza se la cava sorvolando sul flacone. Mentre si sofferma a considerare come prova di colpevolezza che, dopo le prime rivelazioni processuali di Fioroni, Pancino avesse partecipato ad una riunione per valutarle. E che, in precedenza, avesse scritto un memoriale per spiegare ad altri compagni che Fioroni era da emarginare perché pericoloso.

La sentenza sorvola anche su altri contrasti. Casirati detesta il suo complice — e non si è stancato di dirlo al processo — perché appena arrestato in Svizzera, quando ancora proteggeva i «politici» — fu proprio Fioroni a fare il suo nome. E allora, se lo fece, significa che sapeva che dal nome di Casirati gli inquirenti non avrebbero potuto risalire ai «politici», né collegarli al sequestro.

Del resto, se gli altri componenti la O. fossero stati al corrente del piano, o addirittura complici, Casirati avrebbe potuto rivolgersi a loro per le indicazioni su Saronio. Invece, dovette vedersela solo con Fioroni, sempre e solo con lui, ma anche su questo la sentenza sorvola. Come sorvola sul fatto

Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

— davvero stravagante — che Fioroni non parlò mai del sequestro con i suoi pretesi complici: che sia stato per discrezione o per rispettare la compartimentazione è proprio da escluderlo, dal momento che ne parlava continuamente con altri, cioè Bianca Radino, Cristina Cazzaniga e Franco Prampolini, estranei alla O. Su questo anche la sentenza non ha nulla da dire. Mentre si affrettava a prendere per buono Casirati quando dice che Saronio doveva essere custodito a Padova, nel laboratorio di Temil, complice Monferdin. Temil ha sempre negato, ma la sentenza lo ignora. Eppure si dovrebbe credergli visto che, arrestato per insurrezione, man mano che si pentiva vedeva diminuire la portata dell'accusa, fino ad arrivare a giudizio per la sola partecipazione a banda armata.

I contrasti fra Casirati e Fioroni, e fra Casirati e Temil non impediscono alla sentenza di definire «convergenti» le dichiarazioni accusatorie. Del resto, la tesi che si poggia su Casirati (Padova, dunque Negri, che vive a Milano, ma insegna a Padova) è troppo funzionale per lasciarla cadere. Per questo la sentenza ignora anche quanto precisato in aula (21^a ud.) dall'imputato Cochis, un «comune» milanese infilato nella vicenda chissà come da Fioroni, che lo sapeva amico di Casirati: «Il Giudice istruttore mi chiese se durante il sequestro Saronio avessi incontrato Casirati in compagnia di un professore... Io dissi di sì, anche perché il G.I. mi aveva detto che se parlavo uscivo, se invece non lo facevo mi rinviava a giudizio. Io però non volevo fare il nome di Fioroni, perché ancora non sapevo che mi aveva tirato in ballo, e per coprirlo dissi che si trattava di un professore di Padova. Potevo dire di Palermo o di Genova, e invece disgraziatamente dissi Padova...».

E il presidente Santiapichi, temendo che Cochis mentisca per proteggere Negri: «Fioroni era professore, ma non di Padova...». Cochis: «Appunto, dissi Padova per sviare...».

Anche su tutto questo la sentenza sorvola, però dilungandosi a considerare sospetti gli argomenti difensivi degli imputati, per il solo fatto di essere addotti. Ed a giudicare prefabbricati — con anni di anticipo e con una preveggenza davvero mostruosa della piega che avrebbero preso gli eventi — i tentativi attuati al tempo del sequestro per cercare di sapere, in ambienti di mala, che fine avesse fatto Saronio.

Ed anche il tentativo di far avere alla famiglia qualche utile indicazione, senza però andare alla polizia, semplicemente perché certa sinistra la considerava «nemica», e del resto

l'atteggiamento era reciproco. Fra i tentativi, una lettera a anonima alla famiglia Saronio, con gli estremi di un'auto che gli imputati videro in sosta sotto casa Borromeo la sera del rapimento. La lettera non giunse a destinazione, o forse la famiglia Saronio la perse fra le decine di segnalazioni, anche strampalate, che giungono sempre ai parenti di un sequestrato. La sentenza però ha fiducia nelle nostre poste — «cieca», è il caso di dirlo — e ne deduce che se una lettera non arriva è solo perché non è stata spedita.

Dei diversi capitoli processuali, il caso Saronio è forse quello che illustra con maggiore chiarezza quanto, nel concreto, la celebrazione del processo sia stata inutile agli effetti della difesa. La motivazione della sentenza ricalca puntigliosamente l'ordinanza di rinvio a giudizio del Giudice Istruttore Francesco Amato, che a sua volta fece proprie le indicazioni del «teorema» di Calogero. Tutte, salvo una: per Amato le prove a carico di Negri e Pancino non erano sufficienti per rinviarli a giudizio per l'assassinio Saronio. La procura però fece ri-

corso e vinse, togliendo l'unico ostacolo caduto sulla strada che, da Calogero, passando per l'istruttoria Amato, portava direttamente ai giudici del processo.


Per 179 udienze, più che la verità si è cercata la conferma dell'accusa. Intanto, considerando bugiardi anche i testi a difesa. La testimone Bruna Talliagaloppo, presentatasi spontaneamente per sdrammatizzare e chiarire il mistero della signora bionda presente in casa Borromeo la sera del sequestro, è stata prima accolta con ironia (ud. 112 del 30 gennaio '84) dal presidente Santiapichi: «Dunque signora, lei spunta un po' come un fiore dal nulla...», poi, già alle prime battute, minacciata: «Non vorrei che ci fosse un processo per falsa testimonianza, badi bene...». Infine condannata, appunto, per falsa testimonianza. Contro la parola di lei, c'era quella del Borromeo pentito: poco importa che la donna sia assai insignificante a vedersi, e che fosse andata alla riunione solo per caso, per accompagnare la Marelli di cui era ospite. Insomma, una persona di quelle che non ti restano certo in mente.

Borromeo nega di averla vista quella sera: poiché un pentito è perfetto (e quindi anche dotato di memoria infallibile) se non ricorda la donna, vuol dire che la donna non c'era, e dunque mentisce.

Il dato più grottesco del processo, ed anche della sentenza, è che la ricerca della conferma dell'accusa ha indotto a scartare tutto quanto nell'aula suonasse a difesa. Addirittura anche Fioroni. Il «grande accusatore» infatti si è affacciato una volta nel processo, sia pure attraverso il suo avvocato, per ridimensionare l'uso che in istruttoria e in aula era stato fatto delle sue dichiarazioni. Sul caso Saronio le accuse di Fioroni erano state sempre infatti vaghissime e scivolose, del tipo: «Seppi da Casirati che il vertice aveva autorizzato il sequestro...».

Dopo le pesantissime richieste del PM, l'avvocato Gentili si sentì in dovere di scrivere all'avvocato Spazzali, e per conoscenza, alla Corte: «Ho letto oggi su un quotidiano la notizia che il PM ha sostenuto la responsabilità di Negri, Marelli e Monferdin per il sequestro e la morte di Saronio: e mi sono sorpreso. Non intendo in alcun modo violare il segreto professionale del mio ruolo di difensore di Carlo Fioroni, ma ho il convincimento pieno, maturato in me da almeno tre anni, che tutti costoro debbano essere assolti da quei reati. È in atti che Fioroni confermò chiaramente di non essere a diretta conoscenza di alcun fatto rivelatore della responsabilità di costoro per il sequestro: e ciò nonostante che, proprio durante il sequestro, avesse avuto contatti con loro... Questa lettera non deve affatto essere intesa come un principio di autocritica per il ruolo da me assunto in difesa di color oche si sono dissociati collaborando con la magistratura... Con questa lettera voglio solo esprimere il convincimento, profondo ed attuale, che tutti gli imputati del vostro procedimento debbano essere assolti per i fatti relativi al sequestro ed alla morte dell'ing. Saronio, qualunque sia la loro responsabilità per le altre imputazioni...».

Per la sentenza, come per la Corte, questa lettera non è mai esistita. La Corte non l'ha acclusa agli atti, né — dovendo decidere della vita di quattro imputati — ha fatto alcunché per sollecitare l'avvocato Gentili, paga del fatto che costui non intendeva violare il segreto professionale. Occorre, per questo, una precisa dispensa, Gentili non l'ha chiesta, e la Corte non si è mossa. Anche Fioroni va scartato quando, anziché accusare genericamente scagiona con precisione.



Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

Di banda in banda

L'inchiesta su Potere Operaio: dall'associazione sovversiva alla banda armata, da Lavoro Illegale al Faro ad Autonomia. Conflittualità e codice penale. Possono le bottiglie molotov sovvertire le istituzioni statali?

di Giuseppe Bronzini

Il punto di vista «garantista» sul processo 7 Aprile può riassumersi distinguendo due periodi. Dall'Aprile al Dicembre 1979 coloro che ebbero il coraggio di non unirsi al coro di consensi per l'operazione calogeriana invitarono in sostanza ad una rapida celebrazione del dibattimento. Numerose furono le prese di posizione nel merito delle singolari iniziative dei giudici romani (tanto per ricordarne alcune: la perizia fonica sulla voce di Negri o il mandato di cattura estivo nei confronti di Piperno per tutti i delitti delle BR), adottate mentre la pubblicazione degli interrogatori rendeva manifesta l'inconsistenza delle prove raccolte, ma la domanda di fondo rimase quella di un processo a breve. L'appello del Settembre 1979, apice della polemica (ad esso aderirono numerosi intellettuali di area comunista che furono per questo violentemente attaccati da «l'Unità») colpisce, ad una rilettura, per il tono estremamente cauto: si giudica «ozioso esprimere qualunque opinione sulla consapevolezza o innocenza degli imputati» e dopo una frecciata contro le sortite degli intellettuali francesi sui casi italiani ci si limita ad affermare che «se gli elementi di prova ci sono, è bene che gli imputati siano giudicati al più presto... se tali elementi non ci sono bisogna ricordare che i principi costituzionali che garantiscono la libera manifestazione del pensiero e la presunzione di non colpevolezza devono essere rispettati nei confronti di tutti i cittadini».

Ancora Neppi Modona su Repubblica del 21/9/79 ritiene «urgente che i magistrati inquirenti sottopongano al più presto i risultati del loro lavoro al controllo del pubblico dibattimento», o, infine, il segretario di Magistratura democratica su Panorama dell'Ottobre dichiara che «occorre arrivare al più presto al processo pubblico».

Con le rivelazioni di Fioroni si apre la «seconda fase» dell'atteggiamento garantista: nel confermare le perplessità sulla gestione dell'inchiesta da parte dei giudici romani si avanza la richiesta che si abbandonino le teorie accusatorie fondate sui documenti, li-

bri, discorsi congressuali e che si giudichino i soli fatti:

mentre trionfalmente Pecchioli sull'Espresso del Gennaio 1980 proclama che «questa volta non ci sono dubbi che i reati contestati agli imputati riguardano concreti e gravissimi delitti».

L'inchiesta aperta da Calogero trova oggi conferma nell'iniziativa di molti altri giudici. Mi domando se ci sarà ancora qualche anima bella che, come continua a fare Rossana Rossanda, dirà che si stanno mettendo sotto processo le idee; Rodotà su Repubblica del 10/1/80 ammonisce che «testimonianze come quelle di Fioroni non devono servire a retate generiche o ad affreschi storici. Sottoposte a riscontri rigorosi, devono permettere l'accertamento di fatti precisi».

Ormai alla conclusione della vicenda 7 Aprile, non si può certo affermare che siano state soddisfatte le richieste di un «sollecito dibattimento»: le motivazioni della condanna sono state rese note a distanza di ben sei anni dall'incarcerazione degli imputati. Ma si può sostenere che si sia comunque trattato di un accertamento di specifici episodi delittuosi di «natura commissiva» e non meramente ideologica? La lettura del dispositivo e il deposito, a distanza di un anno, della motivazione della sentenza, non hanno suscitato commenti. Eppure proprio sul piano della penalizzazione di movimenti politici quella decisione rappresenta una novità allarmante.

Si legge a pag. 798 della sentenza «la conclusione che la Corte ritiene di trarre, in base alle risultanze del processo, è che Potere operaio fu un'associazione finalizzata a sovvertire violentemente le istituzioni dello Stato democratico», «costruita con la fisionomia tipica della banda armata per la presenza, giova ribadirlo, di permanenti ed idonee strutture militari, equipaggiate con armi proprie ed improprie...».

E ancora (pag. 795) «la verità cruda ed inoppugnabile è che il docente padovano, gli uomini della sua corte, i grilli parlanti, gli aspiranti rivoluzionari comparsi nell'area del Foro

italico o comodamente nascosti in qualche nazione ospitale non si limitarono a sviluppare una attività di elaborazione ideologica, speculativa, avulsa da un concreto contesto politico ed organizzativo ed in quanto tale sfornito di rilevanza penale».

Tali affermazioni chiudono un lungo periodo di tentativi di rendere penalmente rilevante l'attività associativa di Potere operaio. Si inizia a Padova nel 1977: Calogero incrimina alcuni esponenti locali (tra i quali anche Negri) per associazione a delinquere. Successivamente, su sua stessa richiesta, si arriva ad un proscioglimento. Al gruppo di arrestati il 7 Aprile si contestano, in seguito, due distinte imputazioni: una di banda armata per avere diretto le BR e una di associazione sovversiva per «avere organizzato, diretto una associazione denominata P.O. e altre analoghe associazioni variamente denominate ma collegate tra loro e riferibili tutte alla Autonomia operaia organizzata». P.O. è dunque ancora nell'Aprile del 1979 solo una associazione sovversiva; la banda armata si fonda sull'identità, postulata dal «teorema Calogero» tra le BR e Autonomia.

Il 7 Luglio del '79 l'accusa rimescola le carte: la banda armata è addebitata, agli stessi imputati, con un nuovo mandato di cattura per «avere organizzato o promosso un'associazione eversiva, costituita in più bande armate variamente denominate», mentre per P.O. è ribadita la definizione di associazione sovversiva. Poi, nel rinvio a giudizio gli imputati sono accusati, con un unico capo di imputazione, della promozione - organizzazione di una «associazione politica - militare denominata P.O. e altre analoghe associazioni variamente denominate ma collegate tra loro e riferibili tutte all'Autonomia operaia organizzata... miranti a provocare la guerra civile e l'insurrezione armata mediante l'attività di una serie di bande armate sotto varie sigle (Lavoro illegale, F.A.R.O., Centro-Nord, B.C., F.C., F.C.C., etc.) costituenti il livello occulto di P.O. e poi di Autonomia e dialetticamente collegate al livello formale dei predetti organismi, così

da costituire nel loro complesso un'unica organizzazione perseguente, in accordo con le B.R.... la citata strategia insurrezionale».

Nel rinvio a giudizio, quindi, P.O. non è più un'associazione sovversiva ma una banda armata che si serve di strutture segrete per perseguire il proprio progetto insurrezionale. Ma il complesso dell'ordinanza dilata enormemente l'accusa ai dirigenti di P.O.: essi infatti sono incriminati per il periodo che va dal 1971 al 1973, data di scioglimento ufficiale della organizzazione, ma principalmente per gli eventi successivi. Lo scioglimento di Rosolina, secondo il giudice istruttore, è stato, infatti, meramente fittizio, così come le divisioni ed i contrasti. Dal '71 in poi un unico disegno di lotta armata ha insanguinato il paese, diretto dal medesimo gruppo: i capi di P.O. sono i cervelli del terrorismo, i creatori della strategia insurrezionale di Autonomia e BR negli anni '70. Le strutture occulte, indicate nel nuovo capo di imputazione, non furono che i primi passi sul piano operativo, di una strategia che gli anni successivi mostreranno nelle sue effettive proporzioni.

Bisogna riconoscere alla Corte di Roma la riduzione di questa piovra accusatoria: essa ha giudicato infatti sulla questione della natura di banda armata di P.O. in base all'attività svolta da questa organizzazione e da L.I. e FARO (Forze armate rivoluzionarie operaie) dal 1971 al 1973. Si riconosce che P.O. si sciolse alla fine del '73, che i contrasti tra i suoi leader prima dello scioglimento furono effettivi, che Autonomia fu un movimento diverso da P.O. e non solo un paravento per la continuazione dell'attività politica di uno stesso gruppo dirigente.

Osserva la Corte a pag. 792 che, per arrivare ad una condanna per banda armata, occorre la prova di un elemento essenziale: «il possesso di una idonea dotazione d'armi» ed aggiunge: «È indispensabile che queste siano per il loro numero, la proprietà, l'ubicazione, i criteri di godimento adeguate alla destinazione prefissata ed il loro impiego venga contempla-

Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

to, preordinato per assicurare la vita del gruppo di fronte ad eventuali minacce o attentati alla sua autonomia, sia per raggiungere gli obiettivi che coagulano gli sforzi ed i compiti dei proseliti».

Su questa base P.O. (pag. 798) è definito come «un'associazione finalizzata a sovvertire violentemente le istituzioni dello Stato democratico, costruita con la fisionomia tipica della banda armata per la presenza di permanenti ed idonee strutture militari, equipaggiate con armi proprie ed improprie». Queste strutture (pag. 797) si distinsero in una «miriade di episodi di guerriglia, di attentati e di imprese delittuose settarie... e scatenarono nelle scuole, nelle fabbriche, sulle piazze un'ondata di brutalità inusitata». Per la Corte in conclusione P.O. si può assimilare a BR o PL: gli estremi del reato di «banda», previsto da una norma incriminatrice in bianco del nostro codice, ricorrono sia per il terrorismo maggiore che per la attività di P.O. Un primo punto va sottolineato: non una sola azione di tipo terroristico (ferimenti, omicidi, irruzioni o gesta del genere) la Corte attribuisce all'organizzazione o alle sue strutture illegali. La qualifica di banda è quindi raggiunta senza accusare gli imputati di niente di assimilabile a ciò che abbiamo conosciuto nella seconda metà degli anni '70. Nelle quasi duecento pagine dedicate alla storia del gruppo si descrivono episodi di cosiddetta violenza di massa: scontri con la polizia, autoriduzioni, difesa di case occupate, picchetti, occupazioni. Ma può la scoperta, il 12/1971, in un appartamento milanese procurato da Fioroni di bottiglie molotov destinate ad un probabile scontro di piazza, o possono gli incidenti a Padova nel 1972 o quelli di Torino dello stesso anno, tanto per fare degli esempi, costituire prova dell'esistenza di una organizzazione armata, diretta al sovvertimento delle istituzioni statali?

La Corte puntella la tesi che P.O. fosse una banda armata citando documenti, volantini e pubblicazioni della organizzazione in cui si auspicava la militarizzazione del movimento. Ma, come già notato, in polemica con la «lettura» calogeriana, da Palombarini, che fu titolare del troncone padovano dell'inchiesta, questi scritti non possono essere presi alla lettera, attribuendo valore di realtà ad espressioni puramente ideologiche, senza tenere conto del fatto che quel linguaggio con echi militaristi costituiva il gergo di tutte le organizzazioni della cd. «sinistra rivoluzionaria» e non solo di P.O. Inutile ci sembra insistere su questo punto: la «massa probatoria» costituita dai numeri del periodico del

gruppo, dagli interventi congressuali, dagli scritti di Negri e di altri, è nota dal 1979, e proprio la preoccupazione che questa fosse la «prova regina» contro gli arrestati, era alla radice della richiesta, che ricordavamo all'inizio, e che la Corte assume di avere accolto, di un processo ai fatti e non alle idee. Ma veniamo al punto centrale della decisione: P.O. può essere considerato banda armata perché (dopo il congresso di Roma del 1971) si dette delle strutture illegali di tipo militare (L.I. e FARO).

Vogliamo prescindere dal fatto, certo non secondario, che l'esistenza e l'opera di queste «strutture», è ricostruita fondamentalmente in base alle dichiarazioni di Fioroni, teste che si è, come è noto, sottratto alla verifica dibattimentale. Già Montesquieu avvertiva che «les lois qui font périr un homme sur la déposition d'un seul témoin sont fatales à la liberté» e Beccaria che «la vera misura della di lui (del testimone) credibilità non è che l'interesse ch'egli ha di dire o non dire il vero». Comunque date per buone le «confessioni certo non gratuite» del professorino e le dichiarazioni rese da qualche pentito dopo aver letto su tutti i giornali la ricostruzione della storia di P.O. operata dal primo, cosa furono queste «strutture»? L.I. (Lavoro Illegale), sempre per Palombarini, fu «poco più di una sigla»... sorta nell'Ottobre 1971, scomparire nel Dicembre dello stesso anno a seguito delle polemiche insorte dopo i fatti del 12 Dicembre, senza lasciare alcun gesto operativo esterno». Comunque L.I. non compie alcuna azione, eccetto la preparazione di molotov per la giornata del 12/12/71. L'unica azione attribuitagli esplicitamente avvalorata dunque la spiegazione degli imputati, che hanno sostenuto che con «lavoro illegale» si indicavano sinteticamente i compiti tradizionalmente svolti dal servizio d'ordine.

Dell'ineffabile FARO si sa anche di meno: i pentiti riferiscono solo che commise una serie di attentati dimostrativi alle cose nel Febbraio 1972 e che ai suoi vertici erano Morucci e Piperno. In conclusione le due organizzazioni rimangono misteriose emanazioni, nulla si sa sulla loro consistenza e soprattutto del loro armamento: l'avvenuta militarizzazione del gruppo permetteva solo l'incendio di macchine, la fabbricazione di molotov e al massimo, l'espatrio di militanti ricercati.

Veniamo agli altri elementi di prova. Notevole importanza è data alle dichiarazioni del solito assassino confessore di Saronio su un gruppo, responsabile di alcuni furti di armi in Svizzera, si parla anche di viaggi di Morucci per importare delle armi e di

rifugi sicuri in quel paese per militanti in difficoltà. Il «gruppo svizzero» non viene però indicato come filiazione di P.O., e le armi sottratte risultano pervenute a organizzazioni armate di mezza Europa. Le dichiarazioni di Fioroni su una spartizione con destinatario anche P.O. sono poco più di illazioni: il pentito le ha raccolte a sua volta da un brigatista. L'unico episodio con qualche riscontro oggettivo è quello della rapina di Velano Olona nel corso della quale furono utilizzate armi e munizioni provenienti da furti in Svizzera. Ma anche il «gruppo comasco» collegato all'azione sembra agire non come articolazione di P.O., ma per conto proprio (siamo alla metà del 1973 ed i contrasti tra le correnti dentro l'organizzazione sono ormai divenute insanabili con conseguente autonomia nelle iniziative). Sul punto vanno comunque richiamate le osservazioni in via generale della Corte in relazione all'armamento «adeguato» ai compiti ed alla vita dell'organizzazione. Ci sembra che il passaggio alla lotta armata di una organizzazione con migliaia di militanti, decine di sedi aperte, un periodico diffuso in edicola avrebbe richiesto ben altri quantitativi di armi. Un ritratto realistico di una «banda» diffusa su tutto il territorio nazionale può poggiare sulle allusioni di un pentito A.D. «arrivi» di armi (quali, quante, ricevute da chi?) dalla Svizzera?

Ben altri elenchi e ben più dettagliati ha dovuto del resto questa stessa Corte riportare, in precedenti processi a organizzazioni il cui carattere combattente è fuori discussione! Né contatti con gruppi clandestini, cui la sentenza conferisce grande importanza, provano che P.O. fosse, in proprio, una organizzazione armata. I GAP erano una micro-formazione che si dissolse con la morte di Feltrinelli. Come notato da Palombarini, la risposta dell'interlocutore di P.O. (Piperno) alle offerte di collaborazione dell'editore rimane «ambigua nella forma, negativa nella sostanza». Ma il punto è che, neanche per l'accusa o per Fioroni, si arrivò mai ad una collaborazione operativa. Perché il «dialogo» sia penalmente rilevante occorrerebbe dimostrare ben di più. Ciò vale anche per gli incontri tra Negri e Curcio a proposito delle lotte alla Fiat che culmineranno nella occupazione di Mirafiori. La circostanza, peraltro ammessa e lungamente spiegata da Negri, non dimostra affatto che si mirasse alla costruzione di strutture armate comuni. Occorre ricordare che le BR nel '73 avevano compiuto da poco la scelta della lotta armata e che fino a quel momento si erano rese responsabili solo di poche azioni dimo-

strative incruente. Peraltro i contatti intervennero (così come per la collaborazione di Negri al n. 1 di Controinformazione) tra BR e Negri sostanzialmente a titolo personale. Dopo la rottura di Rosolina il provvedimento di «espulsione» di Negri del Giugno 1973, parla, infatti, di un allontanamento di quest'ultimo «già da un anno dal gruppo».

Nessuna iniziativa comune fu presa a Mirafiori da militanti nelle BR e di PO e quindi nulla può far ritenere questi contatti qualcosa di diverso da scambi di idee tra forze, peraltro di scarsa consistenza, interessate ad una radicalizzazione dello scontro alla Fiat. Che l'esperienza di P.O. non sia riducibile a quella di una «banda armata» cioè di una organizzazione che pratica una politica di terrorismo o di lotte cruente, chiunque abbia vissuto il ciclo delle lotte operaie e studentesche degli anni '70 è in grado di dirlo. Possono i labili indizi che abbiamo enumerato rovesciare la percezione che dell'attività di P.O. avevano i partecipanti al movimento, nonché in generale gli osservatori politici? Il grido di allarme del Prefetto Mazza sui «10.000» in procinto di impossessarsi di Milano (siamo agli inizi degli anni '70) suscitò all'epoca l'ilarità generale.

Il caso di P.O. porta ad interrogarsi sulla funzione concretamente svolta dai reati associativi, la contestazione dei quali, in virtù di una prassi espansiva, sembra andare a risolvere, in molti casi, una carenza probatoria: disegni e progetti possono, grazie a tale dislocazione dell'accusa, tenere luogo dei fatti. Senza il ricorso ad un reato associativo (46 su 71 sono imputati per questo solo reato) quante condanne avrebbe potuto pronunciare la Corte per gli anni 1971-73, vista la esiguità delle contestazioni specifiche per quel periodo?

Si è chiesto a lungo il rispetto delle «regole del gioco», ma legislazione e prassi dell'emergenza, a cominciare dalla «questione pentiti», quanto profondamente hanno trasformato la natura della verifica processuale, introducendo il fine politico (nel caso: la sconfitta del terrorismo) come priorità assoluta per la giurisdizione?

Astraendo dalla sorte personale degli imputati, alcuni dei quali sono stati incriminati anche per altre vicende in questo o in altri processi, la condanna di un gruppo politico conosciuto per il suo intervento nelle lotte sociali, dovrebbe comunque preoccupare coloro che ritengono che la conflittualità non vada trattata a colpi di codice penale.

Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

Il mestiere di imputati

Per difendersi in modo tecnicamente scrupoloso gli inquisiti sono stati costretti a rivendicare per intero e senza abiure la propria identità politica: una necessità subita contro voglia e sempre con fatica

di Lucio Castellano e Paolo Virno

Naturalmente non tocca agli imputati — fra essi sono gli scriventi — giudicare il documento letterario che argomenta la condanna. Ogni rilievo critico verrebbe inteso come pavloviano riflesso di parte, risultando così discusso interesse pubblico. Invece, agli imputati spetta una riflessione, alla luce delle motivazioni della sentenza, su quel che è stato più loro: la linea difensiva sperimentata in dettaglio nell'aula del Foro Italico.

In breve e tirata ogni somma, la posta effettivamente in gioco nel processo 7 aprile (a parte l'ulteriore declinazione di alcune biografie, beninteso) è stata una *decisione* circa il campo di applicazione del reato di «banda armata». In discussione, infatti, non era l'appartenenza dei singoli a questa o quella «banda» già acclarata, ma la stessa configurabilità come «banda» di vicende politico-organizzative fino ad allora prive di qualificazione penale. Il nocciolo duro dell'intera vicenda è consistito in una ridefinizione per via giurisprudenziale dell'ambito di legittimità del conflitto sociale e delle sue forme d'organizzazione. In tal senso, il 7 aprile è stato l'unico, fra i processi dell'emergenza, ad esser carico d'implicazioni politiche per il presente. È l'unico, inoltre, a porre fin dal principio un problema di sostanza, mai completamente riducibile a quello del rispetto delle garanzie procedurali.

Riguardata a distanza e nel suo insieme, la nostra battaglia difensiva ha costituito nient'altro che un tentativo d'interferire su quella *decisione innovativa*. Gli imputati, categoria umana affezionata più d'ogni altra alla sobrietà dei gesti e alla semplicità dei mezzi, hanno avuto a che sbrigarsela con un indesiderato paradosso labirintico. Per difendersi in modo *tecnicamente* scrupoloso, si son visti costretti a rivendicare per intero e senza abiure la propria identità politica. Naturalmente anche in altri dibattimenti «per fatti d'eversione e terrorismo» vi è stata ricostruzione storica di antichi itinerari politici: ma senza ch'essa entrasse direttamente nella cosiddetta dialettica processuale con fun-


zione probatoria. E poi, altrove, la presa di responsabilità riguardo al passato ha coinciso in genere con una radicale ripulsa di quest'ultimo. Nel 7 aprile, invece, la rievocazione ragionata di brani di storia del movimento degli anni '70 è stata proposta addirittura come *indizio a discarico*. Non si è trattato, si badi, di una scelta illuminata, di cui farsi merito, ma di una *necessità subita contro voglia*, talvolta con insofferenza, sempre con fatica.

Era l'accusa stessa ad imporre tale necessità. Com'è noto, l'inchiesta cominciò attribuendo ad un gruppo eterogeneo di ex esponenti di Potere Operaio il ruolo di capi supremi delle BR. Questa prima intuizione, giusta-

mente famosa per il suo ardimento, venne poi accantonata (meglio: messa in sordina) e sostituita dall'ipotesi di un'Organizzazione occulta e centralizzata, che avrebbe provato ad unificare in un unico disegno eversivo le diverse organizzazioni già note per nome e cognome, armate o no. Quest'ultima impostazione, architrave del rinvio a giudizio, *teneva fermi i requisiti tradizionali del reato di «banda»*, fissati nei processi contro le BR, *ma lavorava sulla storia*. Ovvero reinterpretava la parabola di Potere Operaio e di autonomia, asserendo l'esistenza, dietro un'attività pubblica risaputa, di nessi e intenti clandestini, analoghi in tutto a quelli tipici di un'«organizzazione combattente».

Come difendersi, dunque? Qualche anima bella (e ce n'è, non dubitate, l'emergenza le ha moltiplicate...) potrebbe osservare che, di fronte all'accusa di una rete occulta, bisognava ostinatamente esigere prove adeguate, senza che fosse necessario ripercorrere in lungo e in largo la propria *prassi reale*. Che errore — continua l'anima bella — accettare l'inversione dell'onere della prova! Che ingenuità credere che si possa dimostrare la propria «innocenza» rispetto a un ipotetico sottofondo organizzativo segreto! E infine, in crescendo: grande è l'ambiguità insita nel sottoporre storie e identità politiche a un criterio giuridico, al vaglio di magistrati da cui dipende la sorte di chi narra. È un peccato che le cose, nel 7 aprile, si presentassero un tantino più aggrovigliate di come avrebbe voluto l'anima bella di sinistra: che sollevato, altrimenti, poter assecondare i suoi desiderata. Il punto è che, a *convalidare le ipotesi sull'invisibile occulto*, era chiamato dall'accusa lo stesso *visibile notorio*. Da una parte, un complesso di pratiche estremiste veniva valutato come sintomo eminente di un substrato terrorista come premessa accertata per un'inferenza legittima. Dall'altra, con perfetta circolarità, l'assunto circa livelli organizzativi clandestini spandeva luce fosca sull'attività politica pubblica. Era proprio questa connessione, o gioco di specchi, a dover essere contro battuta. Poiché la partecipazione degli imputati alle spinte sovversive di massa del decennio precedente era un'indubbia verità, non bastava dirsi «innocenti», ma occorreva mostrare diffusamente la radicale difformità fra sovversione e terrorismo. Occorreva, cioè, rompere la pretesa coerenza del «noto» col «supposto», fino a far funzionare il primo come secca smentita del secondo.

Questa scelta *obbligata* ha suscitato antipatie d'ogni sorta. Nonché imbarazzi e diffidenze rancorose. Il proposito degli imputati, messo in atto lungo un anno e più di dibattimento, di tracciare una demarcazione netta sia storica che politica, fra estremi-



Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

simo ed organizzazioni combattenti è stato percepito come un sofisma molesto, o, peggio, come un segno d'irriducibilità. Quel proposito è urtato contro le modificazioni essenziali intervenute nella cultura delle nostre istituzioni alla fine degli anni '70, contro un rinnovato senso comune per il quale: 1) il conflitto violento genera terrorismo, è omogeneo ad esso, quando non ne costituisce una copertura o una variante insidiosa; 2) a definire il carattere violento del conflitto provvede anzitutto la sua collocazione all'esterno del sistema politico, al di fuori delle istanze di mediazione che esso offre. La pretesa di rimettere in discussione questi assiomi è sembrata francamente esorbitante ai media, agli intellettuali, alla stanchezza asservita di molti reduci del '68.

Una rivendicazione d'identità politica obbliga ad entrare nel merito. Sfugge al dibattito sul «perdonismo» e alle maschere di carattere che lo animano di replica in replica. Mal s'adatta, inoltre, ad una semplificata distinzione fra «idee» e «fatti», giacché il discrimine proposto passa anche fra due diversi generi di fatti. Da una parte, per intendersi, la «spazzolata ai capi» nei cortei di fabbrica, la «spesa gratis», la difesa dell'occupazione di case sfitte; dall'altra la clandestinità, l'attentato, l'omicidio. Ma sviluppare, oggi, una simile distinzione è parsa ai più una questione intangibile ed eccentrica. Da qui il silenzio e la disattenzione che hanno circondato il dibattito in aula. Eppure quella distinzione costituiva fin dall'inizio il contenuto più ragguardevole del processo. A conferma di ciò è giunto infine il testo della sentenza.

Le motivazioni della sentenza di primo grado correggono una volta di più l'impianto accusatorio precedente. Per chiarezza: la correzione avviene mediante aggiunte, non certo per sottrazione. Tutto il passato dell'inchiesta è avallato, nessuna ipotesi apertamente sconfessata. La novità è introdotta come superamento - conservazione di tutti gli stadi pregressi: molto hegelianamente. Tuttavia, il passo ulteriore che, cumulandosi, riqualifica il tutto, balza agli occhi con evidenza: il giudizio si sposta pesantemente dalla supposizione di nessi organizzativi clandestini ai fatti non controversi. Potere Operaio e i gruppi dell'autonomia sono ritenuti, come tali, delle bande armate. Non più, quindi, solo terreno di coltura di «livelli illegali», essi si incriminabili, ma direttamente «bande» per il complesso dell'attività svolta. Mentre va sullo sfondo l'evocazione di un'organizzazione unitaria e onnicomprensiva, in primo piano, qualificate appunto come criminose, balzano le singole

realità organizzative (e no), nella loro specificità temporale e geografica.

Con ciò, per la prima volta, viene estesa la portata logica del concetto di «banda armata», così da renderlo comprensivo tanto di una macchina da guerra clandestina che di un'organizzazione politica pubblica con migliaia di militanti. Da un lavoro ipotetico - deduttivo sulla storia degli anni '70 si è passati gradatamente ad una *modificazione dei criteri di applicabilità della norma*. Cammin facendo, sono mutati i requisiti che permettono di qualificare come «banda» una realtà associativa. La macchina è stata aggiustata mentre era in moto.

È questo slittamento di piani che spiega perché, sfogliando la sentenza, si trovi così scarsa eco del dibattito in aula. Come sa chiunque abbia seguito le udienze (vale a dire un gruppetto di «cocciuti pochi»), assai spesso i pentiti hanno ridimensionato, ritrattato, sfumato. La gran parte di essi ha riconosciuto che nulla sapeva direttamente dei fatti in questione, ma solo per seconda e terza mano, avendo avuto esperienze organizzative diverse da quelle in discussione. Le verifiche dei pochi punti, su cui era possibile un confronto diretto, si sono risolte molte volte a favore degli imputati. È accaduto anche che elementi d'accusa si siano rovesciati in spunti di scagionamento. Ma è come se tutto questo non fosse mai avvenuto. Perché mentre il processo si svolgeva, e indipendentemente dalle sue concrete risultanze, *mutava il metro di misura*. In altri termini, è stata messa in pagamento al prezzo più caro quella *cambiale in bianco*, che il reato associativo di per sé rappresenta. Dopo (e grazie a) tortuosi pe-

ripli «storiografici», la *decisione politica* sulla nuova ampiezza del reato di «banda armata» si è tradotta in termini immediatamente giurisprudenziali.

L'elemento di novità contenuto nelle motivazioni della sentenza - oltre ad annullare, insieme al peso del dibattimento, le ipocrite attese di un «momento della verità» - illumina a ritroso il problema della linea di difesa: per dirla in formule, appare ora straordinariamente chiaro che una battaglia di verità per dimostrare «di non aver commesso il fatto» è indistinguibile, per quanto concerne il reato associativo, da una battaglia tesa a sostenere che *gli altri fatti*, quelli realmente compiuti insomma, «non costituiscono reato».

Gli imputati del 7 aprile, durante gli interrogatori in aula, hanno messo in evidenza la diversità dei loro percorsi negli anni '70. Tuttavia, e paradossalmente, è stata proprio l'illustrazione di esperienze variegate e frantumate a dar di loro un'immagine compatta e solidale - fino a suscitare, da parte dell'accusa, addirittura il sospetto di un vincolo associativo ancora sussistente. L'effetto di compattezza nasceva dal fatto che già la semplice esposizione di storie disunite ed eterogenee suonava duramente polemica contro l'impianto dell'inchiesta, intento a ravvisare nei conflitti extrastituzionali un centralizzato progetto di guerra civile.

C'è però, forse, anche qualcos'altro - qualcosa di più direttamente politico - che ha attraversato la vita di quella comunità per nulla elettiva, composta di persone riunite con un bel tocco di casualità. Si tratta di una

riflessione vera - e, quindi, incerta ed inconclusa - sui limiti profondi del modello di conflitto violento e anti-istituzionale, sperimentato negli anni '70. Si badi: questa riflessione è resa possibile solo perché, per altro verso, ci si è visti obbligati a difendere la propria identità politica. Infatti, solo negando in modo circostanziato qualsivoglia uniformità, o necessaria implicazione, fra una prassi sovversiva di massa (con la sua illegalità, certo) e il terrorismo si possono mettere in rilievo errori e impotenze della prima. Solo se si riafferma che il conflitto violento non è una «banda», si può accennare una critica *specificata* di esso ed alludere a una *modificazione del paradigma politico-culturale sotteso*.

Molto stringatamente, si può dire che la questione «sommersa», implicita nella difesa del 7 aprile, sia stata la *crisi del '77*. Il movimento del '77, nei suoi connotati essenziali, anticipava, sotto il profilo del conflitto, l'irrompere dei nuovi modi di produzione, l'assetto post-taylorista, l'identificazione crescente fra il processo lavorativo materiale ed attività comunicativa, il ruolo centrale del lavoro intellettuale di massa. Era, insomma, l'apertura rumorosa di quel mutamento di gran conto in cui siamo tutti ancora immersi. La sua sconfitta secca, il suo ripiegò, ha reso assai più opaco, quanto a dinamiche soggettive, il viaggio nella riconversione industriale. Ora, il punto dolente, con cui gli imputati del 7 aprile hanno dovuto fare i conti riesaminando gli anni '70, è il seguente: *il secco fallimento del ceto politico del '68, nelle sue multiformi esperienze organizzative, di fronte al '77, al «nuovo» che il '77 esprimeva, alla cura che tale «nuovo» richiedeva*. Ogni modello semplificato e lineare di conflitto s'è rivelato disastrosamente inadeguato rispetto alla necessità di crescita e consolidamento di un movimento, che non aveva più nel proprio orizzonte la «presa del potere», ma l'affermazione in positivo della propria potenza sociale e produttiva. Il '68 e le sue derivazioni estremiste hanno fatto bancarotta di fronte alle esigenze di mediazione, d'interlocuzione paziente e a tutto campo, che proprio l'innovazione radicale del '77 imponeva come ineludibili. Se c'è un contributo *specifico* che la linea di difesa degli imputati del 7 aprile ha dato al movimento carcerario nel suo complesso, esso è consistito probabilmente nella presa d'atto di *quel* fallimento, nell'intenzione di mutare in radice il modello politico-culturale che l'aveva indotto, nel riproporre le istanze di mediazione e d'interlocuzione allora disattese.

NOVITA' JOVENE

L'ETA' DEI LUMI

STUDI STORICI SUL SETTECENTO EUROPEO
IN ONORE DI FRANCO VENTURI

DUE VOLUMI

A CURA DI R. AJELLO, M. FIRPO,
L. GUERCI E G. RICUPERATI

Contributi di:

B. Baczo, B. Bailyn, K. M. Baker, M. Berengo, P. Casini,
V. I. Comparato, G. Cozzi, L. G. Crocker, R. Darnton, I. De
Maderiaga, A. De Maddalena, F. Diaz, C. Dionisotti, J.
Ehrard, L. Firpo, A. Galante Garrone, G. Galasso, A. Garo-
sci, G. Giarrizzo, M. C. Jacob, E. H. Kossmann, J. Lough,
A. Momigliano, J. Nicolas, J. G. A. Pocock, M. Roberts,
D. Roche, A. Rotondò, E. Sestan, R. Shackleton, J. Staro-
binski, P. Vernière, P. Villani.

via mezzocannone 109 - napoli - tel. 081/206518-206575

A proposito di una rivista

Le vicende giudiziarie di *Metropoli* e della sua redazione rendono legittima una domanda: se un giorno si dovesse accusare Andreotti di essere al centro di un complotto, sarebbe giusto incriminare per associazione a delinquere la rivista *La Discussione*?

di Mauro Palma

Nel numero 46 di *Potere Operaio* (che è del febbraio 1972) si legge che «la teoria è la razionalità dell'azione della classe operaia e del proletariato»: e più avanti che «la teoria è la spina dorsale del partito».


Sono frasi che hanno particolarmente colpito i giudici della prima corte d'assise di Roma: le riportano virgolettate nella motivazione della sentenza ed invitano il lettore alla riflessione, osservando che «impostando un serio lavoro scientifico o di analisi gli imputati esercitarono un'essenziale funzione organizzativa in quanto posero in essere — per loro stessa ammissione — un comportamento volto a chiarire allargare ed estendere, nella guerra civile, l'area di chi combatte».

La frase può essere presa come paradigma della motivazione della sentenza nei confronti di quegli imputati che rispondevano in giudizio del solo reato associativo, e di nessun fatto specifico.

Il paradigma sta nel ritenere logicamente equivalenti due implicazioni: quella correttamente conseguente alle frasi riportate da *Potere Operaio* (non esiste progetto organizzativo senza articolazione teorica) e la sua inversa (l'esistenza di una articolata teoria implica un progetto organizzativo parimenti articolato). Con buona pace della logica proposizionale.

E poiché — come è noto — chi rispondeva nel processo 7 aprile del solo reato associativo era imputato sulla base, oltre che di comuni storie politiche e personali, di materiali scritti e di appartenenza a gruppi redazionali, l'importanza e l'ambizione del progetto redazionale, del giornale, divengono per i giudici direttamente proporzionali alla pericolosità del progetto politico-organizzativo che esso copriva.

E così che *Metropoli* — giornale che a suo tempo fece molto discutere e che scomodò nel dibattito anche noti esponenti di partiti nonché battaglie e sospetti tra forze politiche — necessariamente copriva un progetto organizzativo non banale, ma una banda



armata di particolare pericolo e dai contorni sfumati; ed i suoi redattori vengono condannati ad una pena che sfiora i 15 anni massimi previsti dal codice per il reato di «costituzione di banda armata».

Il primo numero di *Metropoli* uscì nel giugno 1979, l'ultimo — il numero 7 — nel dicembre 1981.

Nell'anno precedente il primo numero, si era a lungo discusso all'interno del movimento di una rivista che riunificasse il dibattito tra tutte le forme e componenti dell'autonomia; la discussione non aveva portato a nulla e su questa impossibilità erano sorte diverse riviste locali. *Metropoli* nasce perciò come prodotto di tale ridimensionamento e si presenta come giornale politico-culturale, con una certa inclinazione all'impiego di categorie nuove (post-comuniste?) nell'analisi del reale, con una chiara contrapposizione tra l'*autonomia possibile* (che è il suo sottotitolo programmatico) e l'*autonomia esistente* — con i suoi rischi di microorganizzazione, di riflessione dal tiro basso. Nasce soprattutto senza problemi né di proselitismo, né di cautela: questo da un lato spiega il radicalismo nell'affrontare alcune tematiche, quali il terrorismo, da un altro è anche sintomo evidente di non copertura di altri progetti sottostanti, che avrebbero nel caso consigliato maggiori prudenze.

Il primo numero, infatti, venne accolto con una compatta ostilità delle forze politiche e dei grandi media sia per il fumetto su rapimento Moro (su cui si innestano ampie indagini di tipo enigmistico) sia per un articolo di Franco Piperno sulla vicenda 7 aprile, da poco avviata, con titolo certamente non dettato da cautele. Fu sequestrato su tutto il territorio nazionale e l'assenza materiale del giornale consentì il crescere delle operazioni su di esso senza alcuna verificabilità da parte dell'opinione pubblica: si andarono via via accreditando immagini tese a negare la sua natura di giornale e ad affermare l'esistenza di un «Progetto *Metropoli*» di cui esso sarebbe stato espressione lega-

Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

le. Le caratteristiche del «Progetto» sono via via cambiate nel corso dell'inchiesta: inizialmente, a seguito dell'arresto di Morucci e Faranda e dell'evidenza del loro dissenso ed uscita dalle BR, si è presentato *Metropoli* come voce di una frazione del partito armato, giornale dell'ala trattativista delle BR, cercando di dimostrare legami — che nessuna carta a voce processuale confermano — tra i due esponenti brigatisti e la redazione stessa del giornale. Non a caso buona parte dei redattori non coinvolti nella precedente vicenda giudiziaria del 7 aprile, vennero arrestati nei giorni successivi all'arresto di Morucci e Faranda, per costituzione di una non definita «banda armata», ed aggregati al corpo del processo 7 aprile.

Successivamente il «Progetto» è divenuto un progetto di «snodo», «cerniera» tra varie piccole organizzazioni armate, teso ad esercitare egemonia su di esse e a fornire indicazione politica e armi in cambio di finanziamenti provenienti da rapine. In questo seguendo le dichiarazioni di Marco Barbone e della diaspora di pentiti minori con lui allineatisi.

Questo rilancio del «Progetto» sul piano giudiziario comportò la riformulazione dell'imputazione di «costituzione» di banda armata che, dopo il clamoroso avvio iniziale era stata lasciata cadere dai giudici — che avevano rimesso in libertà i redattori. Da qui il rilancio della vicenda *Metropoli* e il nuovo arresto dei redattori.

Infine una terza estensione a progetto di centralizzazione di tutto il terrorismo nostrano, di indicazione ed egemonia anche sulle organizzazioni terroristiche principali, BR e PL, da attuarsi mediante propri rappresentanti nell'organizzazione stessa, proposte di armi; in sostanza un'iniziativa politica e militare di ambiziosi obiettivi.

Quest'ultima estensione è stata supportata dalle iniziali dichiarazioni di Savasta e Cianfanelli e nel dibattito è emerso con chiarezza che questa del progetto egemonico è stata proprio l'immagine che le BR stesse costruirono per i propri militanti, per fornire il perché dell'espulsione di Morucci e Faranda; la motivazione «classica» (agenti di altrui progetti egemonici) che più evitava l'estendersi di una spaccatura e rendeva i singoli più coesi attorno al gruppo dirigente. Ma questa immagine, buona per una struttura terroristica con memorie staliniane, è accolta dai giudici e costituisce l'asse ricostruttivo della motivazione della sentenza. Poco conta che in sede di dibattito, lo sia stata corretta dallo stesso Savasta,

che pur ha reso un interessante spaccato delle interpretazioni, deformazioni, anomalie di verbalizzazione delle dichiarazioni degli stessi pentiti.

Da vicenda a latere della più generale vicenda 7 aprile il «caso *Metropoli*» diviene quindi un punto centrale, un asse della ricostruzione finale a cui approdano i giudici a sei anni dall'inizio dell'inchiesta.


E a queste conclusioni giungono dopo un dibattito in cui la vicenda di *Metropoli* è stata tenuta in sordina: i giudici hanno potuto interrogare solo due imputati, che rispondeva-

no appunto del solo reato associativo; hanno ascoltato molti pentiti, ma pochi hanno parlato di *Metropoli* e sempre per conoscenza indiretta; non hanno accettato testimoni a discarico se non pochissimi e scelti con procedimento casuale dall'elenco proposto. Hanno così ascoltato Beniamino Placido e Alberto Abruzzese, partecipanti ad un dibattito sul cinema nel primo numero, che certamente non potevano validare o meno l'accusa, ma non hanno voluto ascoltare il distributore della rivista che poteva dare indicazioni puntuali sui finanzia-

menti assolutamente legali (e da lui anticipati) su cui essa si basava. Nella motivazione essi insistono nel riconnettere le attività di singoli o gruppi dell'area milanese, in particolare dei Comitati Comunisti Rivoluzionari, a *Metropoli*. In particolare parlano di responsabilità di Oreste Scalzone nell'ambito dei Comitati e pongono una scelta binaria: o queste attività erano connesse all'esistenza stessa di *Metropoli* oppure rappresentano un non credibile tradimento del «patto redazionale» da parte di uno dei suoi maggiori esponenti. In questo, cercano di individuare una contrapposizione tra gli imputati stessi ed un tentativo, per essi non credibile, di addebitare al solo Scalzone responsabilità invece collettive.

In realtà la scelta è in sé mal posta: *Metropoli* non fu mai e non avrebbe mai potuto essere, il giornale di alcun progetto organizzativo ed i membri della redazione non erano, nella redazione, portavoce di alcun ambito organizzativo. L'eventuale partecipazione di singoli ad alcuni gruppi organizzati non attraversava l'ambito redazionale: e ciò è evidente da tutte le carte processuali ed anche dalle dichiarazioni degli stessi pentiti. Per altri ambiti organizzati, quali i Comitati Comunisti, esistono altri procedimenti: in quelle sedi si stabiliranno loro caratteristiche e rilevanza penale e le responsabilità dei singoli; ma, anche se in tal sede venissero definitivamente accertate specifiche responsabilità, nulla di tutto ciò avrebbe a che fare con il giornale *Metropoli*. Ne è lecito processare in più parti lo stesso fatto delittuoso, né tantomeno estendere ad un intero gruppo la connotazione di «banda armata» sostenendo l'accusa con la partecipazione di qualche singolo ad altre presunte «bande». È per questo che non c'è nelle carte processuali nulla che giustifichi la scelta binaria posta dai giudici: Scalzone, al pari degli altri, è innocente per *Metropoli*, perché non esiste prova che il giornale coprisse ambiti organizzativi; per le altre accuse risponderà e si difenderà nella sedi proprie. Lì si stabilirà una verità che, comunque, non ha nulla a che fare con il giornale *Metropoli*.

Per citare una frase dello stesso Scalzone in una lettera inviata ai giudici romani: «Se un giorno — si fa per dire — si dovesse accusare l'onorevole Andreotti di essere al centro di intrighi, complotti, truffe ed abusi, vi sembrerebbe serio ritenere che lo staff redazione del periodico *La Discussione* venisse trascinato in tribunale, che quella rivista venisse sciolta e imputata di associazione a delinquere?».



Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

La memoria e la legge

La distinzione tra oralità e scrittura segna due fasi del processo: la forma inquisitoria, riferita all'istruttoria, e quella svolta secondo i principi del contraddittorio e riferita al dibattimento. Il processo 7 Aprile modifica radicalmente tutto ciò

di Sandro Portelli

Il testo di Portelli a cui abbiamo apportato alcuni tagli e di cui abbiamo soppresso le note per ragioni di spazio, apparirà integralmente sul n. 8 della rivista «I giorni cantati», dedicato alla storia orale degli anni dell'emergenza.

... il presidente della Corte d'Assise, Severino Santiapichi, doveva ripetutamente spiegare e rispiegare al teste d'accusa e imputato Mauro Borromeo che egli doveva raccontare la «sua» verità in aula perché parlava al popolo, non ai giudici, e perché il processo era là, in quell'aula, non nell'istruttoria. «Se no, capisce, tanto varrebbe fare il processo per iscritto».

(Rossana Rossanda, «Il processo e l'istruttoria», *Il Manifesto*, 29.3.1983)

1. Il processo e l'istruttoria

Il giudice Santiapichi sapeva quello che faceva, prendendo le difese dell'oralità nel processo penale. La distinzione tra oralità e scrittura, infatti, segna due fasi della storia del processo: la forma inquisitoria, basata (per dirla con Giovanni Leone) sullo «svolgimento del processo secondo i principi della scrittura e del segreto» (e dell'identità fra giudice e accusa); e quella accusatoria svolta «secondo i principi del contraddittorio (con evidente posizione di uguaglianza tra i due contendenti), dell'oralità e della pubblicità». Nel sistema vigente oggi in Italia, «il processo, di regola, si sviluppa per due fasi, ciascuna corrispondente ad uno dei due opposti sistemi: l'istruzione, ispirata al processo inquisitorio (scrittura e segretezza), e il dibattimento, ispirato al rito accusatorio (contraddittorio, pubblicità, oralità)».

Nel processo 7 Aprile — come nei molti maxiprocessi successivi — è prevalsa la prassi di recepire direttamente nel dibattimento orale le risultanze scritte negli atti istruttori, col rischio — motivato da esigenze pratiche, di rapidità, da non sottovalutare — di estendere all'intero processo il modello inquisitorio e sovver-

tere la «posizione di uguaglianza» tra accusa e difesa, tra fase scritta e fase orale del processo.

La scrittura — scrive Walter J. Ong — favorisce astrazioni che distaccano la conoscenza dall'arena in cui gli esseri umani lottano fra loro. Separa il soggetto della conoscenza dall'oggetto di essa. L'oralità, che immerge la conoscenza nel mondo della vita umana, la situa in un contesto di lotta.

Ong intende qui criticare i limiti di razionalità delle culture orali; ma le vicende del processo penale — una significativa «arena di lotta» — mostrano che all'oralità e al suo giusto equilibrio con la scrittura restano affidate anche nella nostra società alcune fondamentali garanzie di uguaglianza, regolarità, democrazia. Durante il processo di Chicago ai dirigenti dell'opposizione radicale americana, Bobby Seale, leader del Black Panther Party, «fu incatenato mani e piedi a una sedia di metallo, e imbavagliato in modo che non potesse contestare il giudice e interrompere il procedimento. Nei giorni seguenti il ba-

vaglio fu rinforzato». Nelle pagine che seguono, sarà bene tenere in mente l'oralità soppressa di Bobby Seale, e l'oralità assente di Carlo Fioroni, la cui testimonianza scritta nei verbali istruttori è mai ripetuta a voce in aula fu una pietra angolare della sentenza.

2. Il processo come storia

Il processo 7 aprile è anche un lavoro storiografico, non solo perché tra gli eventi e il giudizio intercorre un tempo lungo e attraversato da profondi mutamenti culturali e politici, ma perché l'intenzione esplicita degli inquirenti è stata non solo di indagare su singoli fatti criminosi ma di ricostruire e interpretare un movimento e un periodo. Questi sono compiti storiografici; è giusto che chi se li assume sia valutato anche da questo punto di vista. Usando come «testo» uno dei documenti fondamentali del processo — la requisitoria depositata dal dr. Pietro Calogero il 18.5.1981 — cercheremo quindi di esaminare la teoria e il metodo storiografico, e in particolare l'uso delle fonti, usati nel-

l'istruttoria.

Dunque le dirò — racconta Calogero, in un'intervista dell'ottobre 1984 — che avevo cominciato a studiare il linguaggio dei volantini terroristici che venivano lasciati sui luoghi degli attentati o delle manifestazioni. Fu quella la chiave di volta. Io non dividevo affatto l'opinione di molti esperti che parlavano di «linguaggio farneticante». Eh no, mi dicevo: qui c'è dietro una testa lucida, c'è un programma preciso, anche se truculento. Allora ho detto a mia moglie: «Sento la mano di uno che sa parecchio di diritto costituzionale...». Lei salta su e dice: «Senti, Pietro, ma tu hai letto d'un certo Toni Negri? Insegna all'università. Più che lezioni tiene dei comizi. È una testa calda. Secondo me faresti bene ad ascoltarlo».

Il modello logico del processo — osserva Paolo Virno, imputato — è quello che descrive Popper, quando dice che, una volta fatta un'affermazione, si possono sempre trovare gli argomenti per sostenerla. Quello di cui non tengono mai conto è che esistono anche certe condizioni per cui, se si verificano, l'ipotesi è falsificata.

Diversi osservatori hanno criticato questa conduzione dell'inchiesta, formalizzata poi nella definizione di «teorema». Si tratta, ha scritto Luigi Ferrajoli, di un metodo storico coerente con una forma specifica, quella inquisitoria, del processo penale. Massimo Cacciari, a sua volta, fa notare come la mancanza di prove sia spesso essa stessa usata a prova dell'abilità dissimulatrice dei cospiratori: così, Calogero dice che «pretendere prove concrete e fatti specifici mi sembra ingenuo e sbagliato» perché, trattandosi dei mandanti del terrorismo, la loro responsabilità per singoli fatti deriva dal loro ruolo dirigente; d'altra parte, il giudice romano Ciampini deduce il ruolo dirigente degli imputati proprio dalla loro «dimostrata partecipazione» a singoli fatti.

Va detto che i magistrati non sono stati del tutto privi dell'assistenza di storici di mestiere. Angelo Ventura (lui stesso vittima di violenze da parte degli autonomi padovani) delinea



Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

— ad indagini in corso — alcuni dei punti fermi dell'ipotesi storiografica degli inquirenti: l'estensione del termine «terrorismo» ad ogni atto di violenza, su persone come su cose, dal picchetto duro all'assassinio; l'interpretazione del terrorismo così definito non come movimento di massa ma come complotto; la certezza di quello che nella premessa alla sua istruttoria Calogero definirà «parzialità e complementarità delle lotte di Potere Operaio, Autonomia Operaia Organizzata e Brigate Rosse. Unitarietà del loro disegno strategico». Questa interpretazione della storia è formulata da Ventura in termini precisi di ironica polemica storiografica: «Teoria del complotto? Confessiamo che non ci piace. Non è storia sociale, né 'macro' né 'micro', non è neppure storia di lungo periodo. È brutalmente *événementielle*. In una parola, non è elegante e neppure di moda». Un complotto non si ricostruisce con gli strumenti e le fonti della storia sociale, ma con quelli della storia politica, a partire dalle azioni, parole, scritti delle élites e dei gruppi istituzionalizzati. Coerentemente a questa metodologia, Calogero imposta il suo «teorema» a partire da un'aminuziosa lettura delle fonti scritte: volantini, giornali, libri riconducibili agli impianti e alle loro organizzazioni.

3. Le fonti

Ma dopo 730 pagine di istruttoria, il magistrato deve fare i conti con una contraddizione:

Se il MRPO (Movimento Rivoluzionario del Proletario Armato) e il Partito sono le entità che abbiamo sopra definito — e riteniamo che altro non possano essere, alla luce dei documenti esaminati e della complessiva ricostruzione storica del terrorismo — ci si deve chiedere *perché di queste entità, così definite, non abbiano mai parlato finora, a quanto consta, i cosiddetti «terroristi pentiti»*.

Questi enigmi sono gravi e reali, e non si risolvono nel senso, semplicistico, che sembra oggi purtroppo prevalere: vale a dire nel senso che, avendo i «pentiti» dichiarato di ignorare l'esistenza delle suindicate strutture, ciò vuol dire che esse non esistono e non sono mai esistite.

Davanti alla discrepanza tra i «documenti» (cioè le fonti scritte) e le testimonianze (fonti orali), Calogero è indotto a dichiarare la propria teoria delle fonti. Scrive dunque:

... la realtà deve essere fin dove è possibile ricostruita con l'ausilio dei documenti... Le dichiarazioni dei «pentiti»... devono servire da completamento degli spazi vuoti che l'analisi documentale non riesce a colmare, oltre che da conferma e arricchimen-

to delle risultanze di questa analisi...

Laddove le predette dichiarazioni entrino in sostanziale e insanabile contrasto con le fonti accennate, è doveroso chiederne conto a chi ha professato o «ancillari»: Renzo De Felice, ad esempio, è «convinto che le fonti orali non possano avere che un valore sussidiario». Esse possono quindi confermare, talora arricchire, quelle scritte; se le contraddicono, il testimone è ignorante o falso.

Calogero si colloca in un'onorata tradizione storiografica, che assegna alle fonti orali solo ruoli di complemento o «ancillari»: Renzo De Felice, ad esempio, è «convinto che le fonti orali non possano avere che un valore sussidiario». Esse possono quindi confermare, talora arricchire, quelle scritte; se le contraddicono, il testimone è ignorante o falso.

È l'antica «querelle» della «attendibilità» delle fonti orali: una «querelle» che si capisce solo se si tiene conto della presunzione di attendibilità che la storiografia tradizionale attribuisce alle fonti scritte sancendola con il nome di «documenti». Nella storiografia ottocentesca, scrive Paul Thompson, «l'idea che il documento non è solo carta, ma realtà, è convertita in una macabra illusione gotica, un incubo romantico». «L'ambiguità semantica delle parole 'documento' e 'prova documentale', osserva Luigi Ferrajoli, è tale che per l'accusa «essi 'documentano' i fatti di cui si parla, e non le ideologie e i sogni dei loro autori». Anche Giovanni Palombani, nella sentenza di rinvio a giudizio, nota che la requisitoria trascura tanto l'intrinseca ambiguità dello scritto quanto quella, qui evidentissima, della parola politica, «sempre carica di ideologia, spesso di tatticismi, a volte di trionfalismo». Toni Negri, davanti a citazioni dei suoi scritti, recriminerà su «questa maledetta simulazione che compare nei nostri documenti», e vi «determina una ridondanza impropria». Ma la sacralità della scrittura fa sì che ogni parola sia scambiata, come in tanta storiografia convenzionale, per un fatto.

4. Dall'orale allo scritto: la trascrizione

Nell'introduzione alla *Lettera Scarlatta*, Nathaniel Hawthorne dice di avere desunto la storia da un manoscritto trovato per caso. «Bisogna tenere bene in mente», scrive, «che i fatti principali sono convalidati e autenticati dal documento». Paradossalmente, però, dice che il documento è a sua volta basato su «fonti orali»: cosciente della gerarchia delle fonti (come indica l'ironico uso di terminologia giuridica), Hawthorne sa che se avesse fatto richiamo direttamente alle fonti orali di prima mano avrebbe avuto meno «autorità» che

non attraverso un testo di seconda mano, ma scritto.

Calogero si trova in una situazione analoga. Deve infatti suffragare un'ipotesi storiografica, costruita su fonti scritte, attraverso un processo basato su fonti orali — le «testimonianze» dei testi d'accusa e dei pentiti. Si trova così nell'imbarazzante posizione di storico orale riluttante.

Anche qui può rifarsi a una tradizione storiografica, che si serve delle fonti orali ma cerca di assimilarle a quelle scritte facendone dimenticare l'origine e sparire la specificità — trasformandole, insomma, in «documenti». Questa trasformazione dell'oralità passa attraverso quello che molti storici orali riconoscono come un problema non solo tecnico ma politico: la trascrizione. Il passaggio della parola sulla pagina avviene per mano dello storico (o del giudice): è chiaro che le scelte da questo operate — persino dettagli apparentemente secondari, la punteggiatura e la grafia — sono spie importanti del suo atteggiamento.

A pagina 629 della requisitoria Calogero, il teste d'accusa Antonio Romito elenca i contatti di Potere Operaio nelle fabbriche. La trascrizione è la seguente:

— Marghera: Petrolchimico (Montedison e Chatillon),

— Pordenone: Zanussi (REX);

— Rovigo: contatti personali con il gruppo di P.O. capeggiato da Marzio Sturaro, che operava nell'Adriese (Basso Polesine) su alcune fabbriche e laboratori tessili...

La lista riempie una pagina. Sebbene il concetto stesso di «lista» (come ha mostrato Jack Goody) sia concepibile solo in rapporto alla scrittura, in una cultura di «oralità secondaria» come la nostra è perfettamente possibile esporre oralmente un elenco di nomi o di cose. È però improbabile che, in assenza di strumenti ritmici mnemonici (come il canto, o come quelli che si usano per recitare la formazione di una squadra di calcio) una simile lista sia enunciata senza preposizioni e predicati («a Rovigo c'erano contatti...»). È inoltre improbabile che — oralmente — si possano isolare i singoli termini della lista nel modo che la scrittura realizza attraverso la spaziatura, la paragrafazione, l'uso delle parentesi come in un documento burocratico nelle designazioni geografico - amministrative: «Adriese (Basso Polesine)... Bagnoli (Napoli)». La struttura grafica conferisce al testo l'oggettività di un «documento». L'abolizione di preposizioni e predicati sopprime il sospetto di una sua originaria *narratività*, sempre incompatibile (perché introduce il soggetto del narratore e

il processo della memoria) con la presunzione di verità oggettiva del documento. In tutto questo non c'è alcuna manipolazione dei contenuti; se mai, il trascrittore cerca di mettere in rilievo i fatti. Ma questo è il punto: l'organizzazione tipografica e sintattica induce a percepire questo elenco come *fatto* anziché *parola*, ricordo, racconto. Realizza così una implicita manipolazione cognitiva.

Nella testimonianza di Carlo Casirati si legge: «Per quanto riguarda il gruppo padovano, preciso che, a quanto potei constatare, esso costituiva il gruppo più organizzato e più efficiente della intera Organizzazione avente il suo vertice in Toni Negri» (1321). È molto difficile distinguere, oralmente, una O maiuscola da una minuscola: eppure è un dettaglio importante, perché la «O» designerà appunto l'Organizzazione che avrebbe tirato le fila dei movimenti eversivi in tutta Italia. Che questa O. maiuscola esistesse è ciò che il teorema deve dimostrare: riportando la parola con la maiuscola nel verbale, il trascrittore invece letteralmente iscrive la sua versione dei fatti nella testimonianza da cui dovrebbe dedurla.

Infatti «organizzazione» è minuscola, per esempio, nei verbali di Peci, sia che parli di Negri che delle B.R., quando è interrogato dai giudici torinesi; diventa maiuscola solo quando, interrogato da Calogero, si riferisce al gruppo padovano di Negri (1327-1333). Se questa differenza si trovasse nel lavoro di uno storico orale qualificato, dovremmo farla risalire a cambiamenti nell'intonazione del parlante; nei verbali del processo, sembra più probabile che essa indichi le opinioni del verbalizzatore.

«... avente il suo vertice in Toni Negri»: è difficile immaginare che Casirati parli davvero così. Il fatto è che (a differenza di quanto fanno anche i bambini delle elementari nel raccogliere le «testimonianze» dei loro nonni), gli inquirenti dell'istruttoria non usano il registratore. Le parole del testimone vengono verbalizzate non tanto cercando di riprodurle fedelmente quanto passando attraverso un filtro linguistico - giuridico tramite cui il giudice già le orienta verso determinate fattispecie aventi rilevanza processuale. Di nuovo, l'interpretazione è già iscritta nella formazione stessa delle prove che dovrebbero sostenerla. Non è un caso che la questione della fedeltà delle trascrizioni istruttorie sia tornata alla luce in aula sia nel processo 7 aprile che in quello del giugno - luglio 1985 all'Autonomia padovana, basato appunto sulla requisitoria Calogero: «Per la verità la trascrizione è parziale; non intendevo dire questo; rispetto all'articolazione

Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

del mio pensiero la trascrizione così come è stata resa è una forzatura», ripetono i testi.

5. Sincero e disinteressato: soggettività e narrazione

È opinione diffusa nella facoltà che appartengono all'area dell'Autonomia e costituiscono il punto di riferimento di coloro che ne fanno parte i citati Serafini e Ferrari Bravo, la Del Re, il Bianchini (anche se in posizione più sfumata) e Toni Negri, da tutti considerato il leader carismatico del movimento.

Testimonianze simili hanno grande valore per lo storico orale: rivelano infatti ciò che l'intervistato crede, e quello che crede che «tutti» credano. La legge (art. 349 codice procedura penale) vieta però al giudice di «chiedere ai testimoni, né permettere che essi esprimano, apprezzamenti personali... I testimoni non devono deporre sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo». Infatti, allo storico interessano sia gli eventi materiali sia quelli mentali (credenze, immaginario, mentalità), mentre il giudice è tenuto ad attenersi a eventi e comportamenti. Anche per questo è preferibile, in storia, parlare di «racconto» e narratore anziché usare termini di derivazione processuale come «testimonianza», «testimone», «informatore» la cui valenza è resa evidente dal presente contesto. L'accuratezza è infatti condizione di validità della testimonianza giudiziaria, mentre gli storici orali usano con profitto anche racconti errati, di seconda mano (utili peraltro proprio perché sono distinti da quelli fattualmente accurati), e si servono dell'implicito e della costruzione verbale del racconto. L'errore metodologico di Calogero e dell'inchiesta 7 aprile in genere è quello, tipico dei ricercatori principianti, di scambiare racconti per testimonianze. Si incontrano continuamente notizie di seconda mano, espressioni come «era opinione generale», «secondo ciò che sentii dire», «ne dedussi che...». Quando Giorgio Roverato dice che «alcuni conoscenti» gli dissero che Negri faceva lezioni di guerriglia alla Casa dello studente nel 1968-69, indica come fonte «studenti» che vi abitavano. Questo racconto è utile per ricostruire un clima d'opinione; ma nessuno storico competente se ne accontenterebbe se volesse sapere davvero se e che cosa Negri insegnava allora alla Casa dello studente. In tal caso, cercherebbe di farsi dire i nomi delle fonti del teste, e di interrogarli a loro volta. Ma non risulta agli atti alcun tentativo del genere da parte dell'inquirente: una volta trasformata la oralità in «documento», la narrazione in «testimonianza», le cre-

denze diventano certezze.

Allo stesso modo, Antonio Romito racconta che Franco Piperno aprì il convegno di P.O. a Rosolina «indicando nel 1974 l'anno dell'insurrezione» (617); questa proposta si avrebbe scontrata con quella di Negri, favorevole a una linea più «di massa». Romito prosegue: Dal fatto che nel 1974 non si verificò l'insurrezione armata auspicata da Piperno e dal fatto inoltre che le lotte operaie di massa, coerenti con il modello di Autonomia teorizzato dal Negri, ebbero un sempre più diffuso e intenso svolgimento, mi pare di dedurre che la strategia del Movimento si sviluppò negli anni successivi sul doppio (ma unitario) binario Brigate Rosse-Potere Operaio, senza sostanziali mutamenti rispetto al passato. (626).

Calogero assume come fatto quello che al teste «pare di dedurre» anche per una profonda corrispondenza metodologica: come i suoi concittadini Ventura e Calogero, anche Romito preferisce la storia politica a quella sociale. Il verificarsi di un'insurrezione o lo svolgimento di lotte di massa non dipendono da fattori di fondo relativi alla condizione operaia e ai rapporti sociali, ma da finte scissioni e patti segreti in ristretti circoli di (presunti) dirigenti.

La dimensione soggettiva e il ruolo della costruzione verbale del discorso sono particolarmente importanti nella testimonianza Fioroni. Questi giustifica il proprio comportamento, infatti, proprio in base ad una strategia di presentazione di sé che punta molto sulla ricostruzione della propria soggettività. Dice di avere aderito al progetto di rapire Saronio per la «simpatia» e la «soggezione» che gli ispirava Casirati, presentandosi come piccolo borghese dalla debole volontà affascinato (quasi plagiato) dal duro malavitoso e dal cattivo maestro anche per un suo stato di «crisi esistenziale e fisiopsichica crescente», di dissociazione psichica e squilibrio esistenziale, a causa dei quali avvenne il suo «coinvolgimento e strumentalizzazione». (1282, 1287, 1292, 1293).

È una strategia ricorrente di autodenigrazione (la usa, con meno intensità, anche Borromeo) inerente alla condizione del pentito. Questi deriva la sua autorità dall'essere materialmente colpevole; ma afferma una sorte di innocenza morale e spiega il pentimento col presentarsi come strumento di altri.

Questo giustifica sia la reticenza («all'uomo che si autodenuncia e si autodemolisce bisogna pure lasciare un ultimo brandello di pudore a ricoprire il fondo della abiezione», scrissero i giudici d'appello del processo Saronio su Fioroni) sia la rivelazio-

ne: il pentimento coincide con il passaggio da strumento a soggetto padrone di sé.

La credibilità dei testimoni è infatti più volte rivendicata in termini di soggettività: «coraggiosi e responsabili» «sinceri e disinteressati» sono aggettivi ricorrenti quasi formulaici. È però un argomento circolare: le accuse sono vere perché sono sinceri; sono sinceri perché accusano. Fioroni, dice Calogero, «esponeva — come corollari di un sincero e disinteressato proposito di dissociazione dalla lotta armata — tutta una serie di circostanze che confermavano pienamente e arricchivano le proposizioni accusatorie» (842). Lo stesso vale per il disinteresse: sono disinteressati perché si autoaccusano; l'autoaccusa sostiene le accuse ad altri; grazie al fatto che accusano, altri ricevono un premio (che è la negazione oggettiva dell'affermato stato soggettivo).

Il risultato è che tutti i testimoni che contraddicono l'accusa si vedono mettere in discussione sincerità e disinteresse. Gli unici arresti per falsa testimonianza colpiscono testi a difesa; ma anche i pentiti, quando insistono a negare che Negri fosse il capo delle BR, diventano subito «cosiddetti terroristi pentiti», si parla di «asserito "pentimento"», li si sospetta di «interessata copertura» (730, 733). Non è la provata sincerità che prova l'accusa, ma è l'accusa che prova la sincerità.

Sulla soggettività dei testi incide anche il rapporto fra il loro ruolo e l'interpretazione della storia come complotto. Questa interpretazione gli è congeniale, perché li aiuta a circoscrivere e delegare il «male» di cui si pentono, facilitando l'autoassoluzione, e al tempo stesso gli permette di conservare l'immagine eroica che avevano di sé al tempo della lotta armata e che continua nel pentimento («tre anni fa "noi pentiti" eravamo degli eroi», dice Sandalo): è lo stesso processo che Christopher Lasch individua negli ex-comunisti pentiti americani degli anni '50, la cui immagine del comunismo come congiura è facilitata dal leninismo volgare elitista che avevano adottato prima della conversione. Così, il carattere elitario del terrorismo si adatta alla teoria del complotto, favorendo due tipi di testimonianze: i dirigenti, che accentuano il proprio ruolo (Peci quasi si offende quando Calogero osa suggerire che esistesse un livello di comando sopra di lui); i personaggi secondari, che danno un'immagine da «buco della serratura», attraversata spesso dal risentimento nei confronti dei capi che li escludevano. Comune alle due forme è una valutazione ipertrofica del ruolo dei vertici, coerente all'esigen-

za di autoassoluzione o autovalorizzazione del pentito che lo induce a fare propria ed appoggiare la versione caloggeriana del complotto.

6. L'interpersonalità delle fonti orali: l'intervista

«Un'affermazione fatta in risposta a una serie di domande», scrive Vansina, «va considerata opera di due informatori: l'interrogante e l'interrogato. La testimonianza, infatti, consiste tanto nelle risposte quanto nelle domande». La testimonianza giudiziaria, come la registrazione sul campo, sono prodotti di un rapporto interpersonale espresso da termini come inter/vista o inter/rogatorio. Le tecniche con cui l'incontro è condotto dal ricercatore o dall'inquirente contribuiscono dunque in modo determinante a formare la fonte.

Vansina distingue le domande («in cui l'interrogante si limita a dare occasione alla testimonianza» («chi regnò prima di Mboong aleng?») da quelle in cui «la risposta è già contenuta nella domanda» («prima di Mboong Aleng regnava regnava Shyaam?»). Negli interrogatori sembrano prevalere domande del secondo tipo: «Negri era il capo delle BR», anziché «Chi era il capo delle BR?». Sono domande che predispongono l'interrogato a fornire «approvazioni» piuttosto che «idee», «reazione» anziché «espressione», scrivono Ludovic Lebart e Dominique Memmi. Anche Antonio Savasta, in tribunale, denuncia il fatto che i verbali degli interrogatori «sono molto ideologici, ci sono delle domande prettamente ideologiche». Come dice Vansina, «se la domanda contiene materiali che devono essere ripetuti nella risposta», questa consisterà in gran parte in «proiezioni di informazioni già in possesso dell'interrogante». Vansina conclude (e Savasta conferma) che «dichiarazioni di questo genere sono di solito poco attendibili».

7. L'interpersonalità delle fonti orali: il potere

Nell'interrogatorio giudiziario, lo squilibrio di potere è evidentemente particolarmente accentuato; non sembra però che nell'inchiesta 7 aprile si siano fatti sforzi di attenuarlo per evitare distorsioni, bensì che spesso gli inquirenti se ne siano serviti, accentuandolo, per orientare le testimonianze. «L'abile mestaggio di alcuni magistrati che mi hanno lasciato per circa un anno in isolamento», scrive il teste d'accusa Antonio Lombino, «mi ha portato a deporre sulla mia militanza. Ciò è diventato il mezzo strumentale per rafforzare tracce indiziarie contro altri». «Se non avessi fiducia» nella magistratura, dice in aula Mauro Borromeo, «dovrei pensare che il privarmi della libertà è

Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

stata una mossa per esercitare su di me pressioni». Stefano Rodotà parla delle «pressioni esercitate dai giudici su testimoni e pentiti perché confermino le ipotesi accusatorie», di «forme d'intimidazione» che scoraggiano la presentazione di possibili testi a difesa; di «ammonimenti» del tipo: «Ricordati che sarò io, giudice, a stabilire di quali benefici potrai godere» come pentito, e te li darò «solo se mi darai gli elementi per rinforzare la tesi accusatoria che m'interessa».

Il rapporto di potere tra ricercatore e fonte passa anche per il potere del ricercatore di decidere chi può fungere da fonte. Nel processo 7 aprile l'accusa segue un metodo di selezione delle fonti noto come «reticolo»: ogni intervistato conduce a un altro, affine a se stesso. Le fonti sono dunque di due tipi: pentiti o conoscenze universitarie degli imputati. Raramente si concede a questi ultimi il diritto di diventare fonti dell'inchiesta: Ferrari Bravo, Dalmaviva, Tommei trascorrono anni in carcere senza essere mai sentiti sulle specifiche (e mutevoli) accuse nei loro confronti.

Infine, il potere dello storico tocca la punta massima nel momento dell'interpretazione: è lui a dire che cosa le parole della fonte significano. Ennio Di Nolfo cerca di garantirsi da questo potere quando scrive a Calogero per spiegargli che la «gerarchia» di cui aveva parlato nell'interrogatorio a proposito di Negri e del suo gruppo non era di tipo politico-militare, ma Calogero non tiene conto di questa correzione. Il teste attribuisce a Bianchini una posizione più «sfumata»: nonostante i suoi tentativi di chiarimento, Calogero ha il potere di affermare che questo non significa che Bianchini fosse meno legato al gruppo, ma che era più clandestino («l'attività da lui svolta... non era così appariscente da renderla percepibile ad una prima immediata osservazione» (1388, 1386, 1390). Una volta trasformate le fonti orali in «documenti» scritti, scompare il controllo dell'emittente sul proprio discorso, e le parole diventano argilla nelle mani del nuovo proprietario.

Queste parole — selezionate, raccolte, elaborate, interpretate nei modi che abbiamo descritto — saranno la spina dorsale del dibattito in aula.

8. Arena di lotta. Il dibattito

1. L'aspetto che meglio mette in rilievo il carattere orale del processo penale è il confronto fra imputati e testimoni d'accusa. Vansina lo descriverebbe come una «disputa fra informatori»; Chaim Seligman lo includerebbe fra le tecniche di validazione delle fonti orali, come «intervista di gruppo». L'andamento del processo sembra però rispondere meglio a quel

carattere «antagonistico» che caratterizza secondo Walter J. Ong la cultura dell'oralità, e che conferisce al processo un'elevata carica di emotività e di «teatralità». (27).

Chicco Funaro era accusato di avere insegnato la guerriglia a un gruppo di ragazzi che poi commisero atti terroristici. Nel suo confronto con Barbone, gli osservatori rilevano il contrasto fra la «rabbia ed emozione» di Funaro e l'atteggiamento «calmo e glaciale», «gelido e un po' cattedratico» del pentito. Funaro ricostruisce la storia del rapporto con gli studenti milanesi, insiste sull'affetto e l'amicizia («erano anni in cui non era illegittimo provare delle simpatie tra persone di età diverse, non era illegittimo! Faceva parte di un costume politico su cui superare anche le differenze di età senza bisogno di addottrinamento»), ripercorre l'indignazione per le condizioni di lavoro alla Face Standard, su cui faceva seminari («una delle lavorazioni più bestialmente inumane che siano mai state fatte sulla faccia della terra... quando ci penso ancora rabbrivisco!») afferma che lungi dall'insegnare guerriglia, cercava di scoraggiare i progetti più aberranti del gruppo: «Perché c'era il problema che questi erano giovani, signor Presidente!». A un certo punto, l'emotività espressa da Funaro con la voce e col corpo (che all'oralità è intrinseco) infastidisce Barbone:

Barbone. Eh, calma!

Funaro. Ah, stai calmo?

Barbone. E mi stai strillando addosso da mezz'ora!

Una voce dalle gabbie degli imputati grida: «Ma tu sei libero, e noi da anni stiamo in galera». Funaro si giustifica: «Presidente, ha ragione, ma scusi, sono momenti di grande tensione emotiva anche per noi».

In momenti come questi, per tutto il dibattito, le voci degli imputati risuonano dalla gabbia, collettive, anonime, antifonali a quelle ufficiali, come nella tradizione orale. «Voci senza potere», le definisce Paolo Virno: come quella di Alice che grida «Idiozie e sciocchezze!» alla regina che la sta processando, queste voci disturbano e interrompono un discorso che le sovrasta, contrappongono la loro drammaticità al teatro rituale del processo.

Una caratteristica della teatralità giudiziaria — scrive Milner S. Ball — è la sua sequenza ordinata di scambi regolati. Scompaginare l'ordine può trasformare il processo in un'altra cosa, o sottolineare il fatto che è stato già trasformato in un'altra cosa — magari, teatro dell'assurdo: una categoria usata per il processo contro il «complotto» di Chicago... Compor-

tamenti irrituali possono verificarsi come drammatica protesta contro l'ingiustizia e come rivendicazione di giustizia.

Il pubblico ministero Antonio Marini legge nella sua requisitoria citazioni dagli attacchi di *Potere Operaio* a magistrati — «quegli stessi che saranno poi sequestrati, rinchiusi, maltrattati, a volte uccisi!» Una voce dalle gabbie risponde: «Non certo dagli imputati di questo processo!». Quando Romito racconta che a Rosolina si applaudì il rapimento di Amerio e di Sossi, «Dalla gabbia una voce ironica ricorda: "Amerio avvenne quattro mesi dopo; Sossi poi sei mesi dopo Rosolina"». Il giudice mette subito a tacere il disturbatore.

Il diritto di parola diventa materia degli interrogatori stessi: non a caso, sono sempre gli imputati a cercare di forzare le griglie poste dalle domande, apparendo — è il caso di Lucio Castellano — «più loquaci» di quanto queste non richiederebbero. Paolo Virno ricorda:

Si è avuto modo di parlare a ruota libera. Ma direi a ruota fin troppo libera, non per colpa degli imputati. Nel senso che era considerato da parte dei giudici, questa ricostruzione generale del proprio aver fatto politica, un elemento ornamentale, un elemento estrinseco. Chiuso il quale, come un rito, cominciava l'interrogatorio, con nessuna connessione con quel quadro storico che era stato fatto prima.

«Siamo magistrati, non siamo storici», ripete Santiapichi agli imputati che fanno «digressioni»; al tempo stesso, i testi d'accusa sono autorizzati e invitati a offrire ricostruzioni storiche di ampio respiro. Si tratta chiaramente di due diverse tecniche d'interrogazione: prevalenza delle domande «chiuse» nella parte rilevante delle deposizioni degli imputati, di quelle «aperte» nelle testimonianze d'accusa. È una strategia che rimanda a quella che abbiamo già individuato nell'istruttoria.

9. Fonti scritte

49.000 pagine di atti istruttori, 450 lire a foglio per la prima copia «urgente» da ritirare all'apposito ufficio del Tribunale. Fanno ventidue milioni. Per averne altre dieci copie — una ogni quattro, cinque difensori — occorre fare cinquecentomila copie, vale a dire una cinquantina di milioni. La prima copia, richiesta d'urgenza, si può ottenere non prima di quindici, venti giorni. Per le altre — sempréché ci siano gente, macchine fotocopiatrici, locali a disposizione — occorrono almeno altrettanti giorni. Poi imputati e difensori dovrebbero leggere, studiare, discutere gli atti. E poi ci sarebbero da stendere le memorie

difensive. Per tutto questo, si teme che il tempo concesso (quello ufficiale, senza proroghe, sarebbe di cinque giorni) non superi i trenta giorni.

(Oreste Scalzone, *Il Manifesto*, 28-1-1981).

La carta continuerà ad ammassarsi per altri tre anni, prima di essere portata in aula dove col suo mero peso materiale rischia di schiacciare un'oralità trasformata in rituale vidimazione del sapere istruttorio accumulato per iscritto e in segreto. Per esempio, Santiapichi apre l'interrogatorio del pentito Leonio Bozzato leggendogli due pagine della deposizione resa in istruttoria, e chiedendogli se ne conferma il contenuto. A questo punto, la risposta del teste si riduce a un monosillabo: «Sì».

È uno schema ricorrente. A Bozzato non si chiede mai di ripetere in aula quello che ha detto nell'istruttoria; le domande rimandano sempre ai verbali («che vuol dire?» «Spieghi...»). Nelle prime venti pagine di trascrizione della deposizione, le risposte di Bozzato superano le cinque righe solo cinque volte (con un massimo di otto righe); circa sessanta risposte sono di una riga o meno. Il pentito Michele Galati ripete «confermo i verbali» tanto spesso anche a sproposito che il giudice gli chiede che cosa intende dire; lui risponde: «Siccome ho visto altri procedimenti... pensavo fosse una formula di rito».

Il contrasto accusa - difesa prende spesso la forma di una battaglia per l'oralità. «Se dovessimo confermare tutti i verbali resi noi saremmo qui inutilmente, perché sarebbe tutto già scritto», dice l'avvocato Pisani durante l'interrogatorio di Savasta; il pubblico ministero replica: «Ma a me basta fare una domanda generale: se Savasta conferma questi verbali». A volte, Santiapichi interviene, più che altro a difesa del proprio ruolo: deprezzare l'oralità significa deprezzare anche la fase del processo che lui presiede. Quando Bozzato contraddice i verbali, si verifica il seguente scambio di battute:

Presidente... la realtà, la verità, qual è?

Bozzato. Quella che ho dichiarato nel verbale.

Presidente. E quella che ha detto a me cos'è? (...)

Pubblico Ministero. (Qui sembra) che i verbali resi in istruttoria non abbiano alcun valore. Mi scusi, ma io devo intervenire (...). Abbiamo il dibattito orale, che è una cosa, però i verbali istruttori devono essere contestati e il P.M., naturalmente, ne deve tener conto.

Presidente. Poi, me lo fa sapere, quando posso cominciare a fare il mio

Il processo all'Autonomia come modello del diritto emergenziale

mestiere. L'udienza, è sospesa dieci minuti.

È una difesa, però, soprattutto formale. L'udienza infatti riprende, dieci minuti dopo, con una prolungata lettura dei verbali istruttori.

Come l'oracolo o il profeta — scrive Walter J. Ong — il libro trasmette un'espressione verbale da una fonte — la persona che ha veramente «detto» o scritto il libro. L'autore potrebbe essere messo alla prova — se solo fosse possibile raggiungerlo; ma l'autore del libro è sempre irraggiungibile. Non c'è modo di replicare direttamente a un testo. Dopo una confutazione assolutamente totale e definitiva, il libro dice esattamente la stessa cosa di prima.

Nel processo 7 aprile, la persona che aveva «veramente detto» le parole più pesanti scritte nei verbali era, appunto, «irraggiungibile». Dopo la confutazione della difesa, la testimonianza di Carlo Fioroni diceva «esattamente la stessa cosa di prima». Dice Virno:

È un testimone, una voce orale dei primi anni '70, che viene scritto come una fonte scritta in segreto, senza confronti e senza controparti, e poi una volta che è stato reso fonte scritta viene fatto prevalere sulla sua

eventuale e mancata replica orale. Ci sono una serie di strati; in generale, c'è stato un incastro perverso tra la voce orale del pentito e le fonti scritte. Hanno basato tutto sulle testimonianze di Fioroni e Casirati: Fioroni che non è venuto Casirati che non ha risposto, che ha risposto poco e male. Sulla base di questi due testi hanno dato Saronio.

10. Verità

«Abbiamo dunque acquisito quella che secondo il linguaggio giuridico viene chiamata la verità processuale», scrive su *Repubblica* Guido Neppi Modona: «cioè la verità verificata dai due giudici togati e dai sei giudici popolari della Corte di Assise di Roma; verità che può evidentemente essere diversa da quella storica». Nelle pagine dello stesso giornale, lo stesso giorno, c'è una terza verità, quella massmediologica: «Dunque l'Autonomia, quella con la "A" maiuscola che ipotizzò Calogero cinque anni fa, era una banda armata e i suoi militanti — intellettuali, sindacalisti, professori — furono i "cattivi maestri" dell'eversione dei primi anni settanta. E commisero rapine, furti, attentati, e perfino due omicidi».

In realtà, cinque anni prima Calogero aveva «ipotizzato» che Autono-


mia fosse tutt'uno con le Brigate Rosse: ipotesi da tempo caduta ma dimenticata, nel momento in cui il magistrato grida sulla prima pagina del giornale «Avevo ragione!». «Il teorema ha retto alle prove»: il teorema era che, per una ragione o per l'altra, questa gente doveva andare in prigione, e c'è andata. Poco conta che «nei primi anni settanta» «Autonomia con la "A" maiuscola» non esisteva neppure; la verità giudiziaria e giornalistica è che tutti gli imputati sono colpevoli di tutti i reati ascritti a ciascuno di essi, e che i ragazzi che credevano di partecipare a un movimento politico di massa erano solo ingannati da «cattivi maestri».

Esistono molte buone ragioni per condannare Antonio Negri politicamente e, almeno sotto certi aspetti, giudiziariamente. Ma la distinzione di Neppi Modona tra verità storica e giudiziaria merita un'ultima annotazione. La verità storica è di rado più che un'ipotesi ragionata; la verità giudiziaria ha natura performativa, cioè rende vero quello che dichiara, a tutti i fini pratici e concreti. La verità giudiziaria tende così ad assimilare a sé la verità storica, se non altro perché, data l'esistente gerarchia delle fonti, gli storici del futuro si serviranno

di «documenti» scritti come l'istruttoria Calogero o la sentenza del processo 7 aprile per «fare la storia» degli anni '70.

Nel 1979, Angelo Ventura criticava duramente, in un convegno, l'uso delle fonti orali in storiografia, «sottolineando come vi sia un uso arbitrario delle fonti orali, privo di controllo e garanzia, ciò che consente spesso una loro strumentalizzazione politica».

Ventura intendeva polemizzare contro gli storici orali «scalzi», «selvaggi», «militanti». Nella stessa occasione, Manacorda ammoniva che «la sopravvalutazione delle fonti orali è spesso strumentale in funzione della polemica contro le istituzioni». Nessuno dei due prevedeva la possibilità che fossero proprio le istituzioni a servirsi in modo «strumentale», «arbitrario», «privo di controllo e garanzia». Un benefico effetto delle critiche di Ventura, Manacorda e tanti altri è stato di costringere gli storici orali a darsi procedure di verifica e di analisi più rigorose; ma resta da chiedersi perché i controlli e le garanzie richieste a chi usa le fonti orali per scrivere un saggio su una rivista possano essere invece ignorati da chi le usa per comminare decine di anni di carcere.



Rassegna

a cura di Maurizio Converso, Alessandro Jacoboni, Renato Moretti

Legislazione 1
Sugli
imputati
scarcerati

Legislazione 2
Convenzione
europea
sul terrorismo

Giurisprudenza 1
Manifestazioni,
reati,
euromissili

Giurisprudenza 2
Arresti
domiciliari
ed evasione

Giurisprudenza 3
Durata
del processo
e codice

Legislazione 1

Controllo sugli imputati scarcerati

La commissione giustizia della Camera ha deliberato la rimessione all'assemblea del disegno di legge n. 2358, recante modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare ed alle misure alternative alla custodia in carcere. Il relatore Nicotra (DC) ha manifestato «numerosi perplessità critiche» sul provvedimento, che non sono venute meno neanche dinanzi ai preannunciati emendamenti del governo. Nella seduta del 12 giugno 1985 il sottosegretario Carpio non ha pertanto potuto che prendere atto del «quasi generale dissenso» riscontrato in commissione e successivamente è stata presentata, ad iniziativa del gruppo DC, la richiesta di rimessione all'assemblea.

Legislazione 2

Convenzione europea per la repressione del terrorismo

La Camera dei deputati ha approvato, nella seduta del 30 maggio 1985, due disegni di legge d'iniziativa del ministro degli esteri, l'uno recante la ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri della CEE, firmato a Dublino il 4 dicembre 1979 (n. 1112), l'altro relativo alla ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (n. 1113). In particolare, la convenzione europea sulla repressione del terrorismo reca, all'art. 1, un'elencazione di reati che gli Stati contraenti s'impegnano a non ritenere come reati politici, o reati connessi a reati politici, ai fini dell'estradizione delle persone imputate. Tale elenco comprende reati contro la sicurezza dei voli e contro l'integrità di agenti diplomatici; reati di rapimento e sequestro di persona; reati connessi all'uso di armi da fuoco, di bombe, ecc. All'art. 5 si

stabilisce anche che la convenzione non obbliga alcuno degli stati aderenti ad accordare la estradizione quando questo ha fondata ragione di ritenere che la imputazione sia stata mossa per perseguire taluno a motivo della sua razza, religione, nazionalità ed opinione politica, ovvero quando la posizione dell'imputato rischia di essere aggravata per uno dei predetti motivi. È altresì prevista, all'art. 13, la facoltà di ciascuno Stato di rifiutare l'estradizione, a condizione di reciprocità, quando esso ravvisi la natura di reato politico in qualcuno dei fatti previsti dall'art. 1. L'Italia ha fatto uso di questa norma ed ha inserito nel disegno di legge di ratifica una disposizione per cui essa «rifiuterà l'estradizione riguardo a qualsiasi reato elencato nell'art. 1 della convenzione stessa che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana». A norma dell'art. 5 dell'accordo relativo all'applicazione della convenzione predetta (n. 1112), le controversie tra stati membri riguardanti l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo stesso, ad arbitrato: ciascuna delle parti designerà un arbitro ed i due arbitri designeranno un terzo arbitro. Se una delle due parti non provvede alla designazione di propria spettanza, l'arbitro sarà indicato, a richiesta dell'altra parte, dal presidente della corte europea dei diritti dell'uomo. Il profilo più rilevante della convenzione non concerne tuttavia l'estradizione quanto l'obbligo per lo Stato contraente, qualora non proceda all'estradizione dell'imputato, di processare il medesimo senza alcuna eccezione e senza indugio. I due disegni di legge dovranno ora essere approvati dal senato della repubblica dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Giurisprudenza 1

Manifestazioni contro gli euromissili

Si delineano i primi orientamenti giurisprudenziali dei giudici chiamati a pronunciarsi su reati

commessi durante manifestazioni contro l'installazione dei missili in Europa.

I giudici di Ragusa e di Siracusa hanno avvertito l'esigenza di applicare un trattamento sanzionatorio più mite in considerazione delle motivazioni ideologiche che hanno determinato i pacifisti a tenere comportamenti illeciti. Il tribunale di Ragusa ha ritenuto che non configura il delitto di blocco stradale, bensì quello di violenza privata, il fatto di più persone aderenti al movimento pacifista che si sdraiano sulla sede stradale al fine di impedire l'accesso di automezzi nella base militare di Comiso (agli imputati è stata applicata l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale).

Secondo la corte d'assise di Siracusa l'introduzione non autorizzata in luoghi in cui l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato (in altre parole nella base di Comiso), commessa, senza clandestinità o inganno, per manifestare in difesa di valori apprezzabili in un determinato contesto storico e socio-politico e riconosciuti dalla Costituzione, integra gli elementi costitutivi non già del delitto di introduzione clandestina in luoghi militari bensì nella contravvenzione di ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato. Le due sentenze (la seconda con motivazione più diffusa) hanno escluso l'applicabilità della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto in relazione a comportamenti illeciti attuati per rendere manifesto il proprio pensiero e propagandolo, attraverso la risonanza del reato commesso, presso l'opinione pubblica, ancor quando si agisca per finalità ideali assecondate dalla Costituzione, quali il ripudio della guerra come strumento di offesa e l'assicurazione della pace tra le nazioni; la corte di assise ha ritenuto che il diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato dalla Costituzione, non può considerarsi compreso dal divieto di accesso in un luogo di interesse militare.

Le imputate (straniere) nel processo di Ragusa benché espulse dall'Italia con provvedimento prefettizio non sono rientrate a Bologna e si sono recate presso la questura, asserendo di non riconoscere alcuna validità al provvedimento di espulsione, a parer loro illegittimo e vessatorio; non essendo

risultate in possesso dell'autorizzazione ministeriale necessaria per il rientro, a tutte veniva contestato il reato previsto nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931; il pretore di Bologna con incisiva motivazione ha «mandato assolte le prevenute con ampia formula, perché quanto da esse commesso non costituisce reato alcuno». Nella sentenza, tra l'altro, si legge che «per cancellare la presenza simbolica dei pacifisti a Comiso si è fatto un uso distorto della già illiberale normativa esistente sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia. Un pacifico *sit-in* di dodici donne è stato trasformato in una manifestazione pericolosa per l'ordine pubblico; alcune cittadine straniere impegnate per la lotta contro il proliferare delle armi nucleari e contro la guerra sono state equiparate a coloro che «esercitano il meretricio o mestieri dissimulanti l'ozio e il vagabondaggio o la questua» (queste sono infatti le categorie di persone che la legge accomuna agli indigenti ai fini dell'espulsione dallo Stato).

«Pershing fuorilegge», sentenza un tribunale in Rft: era il titolo di prima pagina de «Il manifesto» del 20 giugno che dava la notizia della sentenza che il giorno precedente aveva mandato assolti sette pacifisti sul suolo tedesco. Secondo i giudici di Francoforte — in aperto dissenso con la Corte costituzionale — l'installazione dei Pershing 2 in Germania contrasta con i principi della costituzione federale.

Corte di assise Siracusa 28 gennaio 1985, Trib. Ragusa 14 aprile 1984, Pret. Bologna 7 novembre 1984 si possono leggere ne «Il foro italiano», 1985, II, 210, 22, e 361 con note illustrative; nella medesima rivista, IV, 21, ampi riferimenti alle vicende costituzionali tedesche e italiane in tema di installazione dei missili; per maggiori informazioni sulla sentenza di Francoforte vedi, per il momento, l'articolo di Guido Ambrosino su «Il manifesto» del 20 giugno.

Giurisprudenza 2

Arresti domiciliari ed evasione

Nel caso di imputato ammesso agli arresti domiciliari poiché l'al-

lontanamento punito a titolo di evasione deve consistere in una completa sottrazione alla sfera di custodia, secondo il tribunale di Ascoli Piceno non sussiste il reato quando l'imputato si limiti a recarsi nel bar sottostante alla propria abitazione.

Trib. Ascoli Piceno 26 settembre 1983 si può leggere ne «Il foro italiano», 1985, II, 194, con nota illustrativa.

Giurisprudenza 3

Durata del processo

La durata del processo non deve andare a danno di chi ha ragione. La Corte costituzionale ha affermato tale principio esibendolo «quale espressione di direttiva di razionalità tutelata dalla Costituzione».

L'occasione — si badi bene — non è stata data da un processo penale. Si trattava di applicare a richieste di impieghi pubblici, presentate di fronte ai giudici amministrativi, le medesime garanzie riconosciute dal codice di procedura civile per consentire alla parte che ha ragione di conseguire, già prima della conclusione del processo, provvedimenti urgenti a tutela della propria posizione. Il principio di contenuto generalissimo, secondo cui la durata del processo non deve andare a danno di chi ha ragione, fa emergere e risaltare nitidamente un'esigenza vivissima affinché il processo sia costruito e inteso in funzione della tutela più agevole e completa delle parti che se ne debbono servire: o che, come nel processo penale, debbono spesso subire le conseguenze di un meccanismo distorto.

Corte costituzionale 28 giugno 1985, n. 190, si può leggere nella «Gazzetta Ufficiale» 3 luglio 1985 n. 155 bis, e ne «Il foro italiano», fascicolo di luglio - agosto, I, 1881, con nota illustrativa e osservazioni di Andrea Proto Pisani. *Rilevanza costituzionale del principio secondo cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione.*

Rassegna

Congresso ONU Ridurre la carcerazione

Congresso ONU

Il Settimo Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il Trattamento dei delinquenti.

Riconoscendo l'apprensione esistente in molti Paesi per il livello della criminalità, e la necessità di trovare efficaci misure che provvedano a rassicurare e proteggere l'opinione pubblica,

Compiacendosi dell'attenzione che gli Stati Membri hanno accordato alle misure di prevenzione e ad un serio incremento di sanzioni non custodiali, che possano trovare una effettiva applicazione e siano accettabili da parte dell'opinione pubblica,

Sottolineando che le sanzioni non custodiali sono il modo più umano di facilitare gli sforzi in virtù del reinserimento sociale delle persone condannate,

Coscienze che la restrizione della libertà e la possibilità di attentati di diritti fondamentali può essere reale persino nel caso di sanzioni penali applicate in ambiente libero.

Consapevole della generale indesiderabilità di tener persone accusate in attesa di giudizio per lunghi periodi e di condannare i delinquenti poco pericolosi alla pena detentiva.

Richiamando il progetto delle Regole Minime standard delle Nazioni Unite sulla Amministrazione della Giustizia Minorile, che raccomanda di evitare l'istituzionalizzazione nella misura del possibile, e il rapporto del Segretariato Generale sulle alternative alla detenzione e le misure per il reinserimento sociale dei detenuti,

Consapevole inoltre di studi di ricerca che indicano come in vari Paesi incrementi nel numero e nella lunghezza delle sentenze detentive non hanno avuto effetti significativi di deterrenza sulla criminalità, e ritenendo che la deterrenza è più efficacemente ottenibile con la certezza e la rapidità delle investigazioni;

Riconoscendo che l'incremento della popolazione detenuta e il sovraffollamento esistente nelle pri-

gioni di molti paesi è un fattore che può creare difficoltà nell'osservanza delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti,

Richiamando con soddisfazione i lavori del precedente congresso su questi argomenti e la risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 1984/46 del 25 maggio 1984, nella quale il Consiglio ha incoraggiato gli Stati Membri ad aumentare i loro sforzi al fine di superare gli ostacoli esistenti all'uso più ampio delle sanzioni non custodiali:

1) Raccomanda agli Stati Membri di continuare ad intensificare i loro sforzi per ridurre gli effetti negativi della carcerazione;

2) Raccomanda agli Stati Membri, pertanto, di intensificare la ricerca di credibili sanzioni non custodiali, che possano servire ad ottenere una riduzione della popolazione penitenziaria;

3) Invita i Governi a seguire a riferire al Segretariato Generale ogni cinque anni sugli sviluppi in questi campi;

4) Fa appello alla Commissione sulla prevenzione ed il controllo del crimine di esaminare la questione delle sanzioni non detentive e le misure per l'integrazione sociale dei delinquenti, tenendo conto, *inter alia*, di quanto segue:

a) La carcerazione dovrebbe essere data solo come ultima risorsa, tenendo conto della natura e della gravità del reato, della situazione sociale e delle altre circostanze personali del delinquente. In linea di principio, la pena detentiva non dovrebbe essere comminata per i reati non gravi;

b) dovuto riguardo dovrà essere posto all'esigenza della sicurezza pubblica;

c) in nessun caso l'uso di alternative dovrebbe interferire, o ritardare, gli sforzi verso la depenalizzazione e decriminalizzazione;

d) quando le sanzioni non custodiali sono state introdotte, esse dovranno, in principio, essere usate quali reali alternative alla carcerazione, non in aggiunta ad essa;

e) l'opinione pubblica dovrà essere meglio informata dell'importanza e dei vantaggi delle sanzioni non custodiali, in confronto alla carcerazione;

f) sforzi dovranno essere fatti per evitare il più possibile l'uso della carcerazione imposta per il non pagamento delle ammende in

Paesi ove la carcerazione in questi casi è prevista dalla legge, in particolare assicurandosi:

(i) che l'ammenda sia proporzionata alla possibilità economica del delinquente, (ii) che prima di incarcerare una persona per non pagamento, la situazione della persona sia tenuta pienamente presente e (iii) che invece della carcerazione, possano essere applicate sanzioni non custodiali;

g) l'uso di alternative alla carcerazione devono essere coordinate con i competenti servizi sociali, al fine di facilitare, se necessario, il reinserimento sociale del delinquente;

h) quando le alternative alla carcerazione vengono applicate, deve essere posta attenzione che vengano assicurate nell'applicazione adeguate garanzie legali e giudiziarie, nell'applicazione, gestione e controllo delle misure alternative;

i) l'amministrazione delle misure alternative e i controlli dei condannati dovranno essere organizzati con cura; ci si potrà inoltre avvalere dell'aiuto volontario di membri della società, provvedendo che questi siano stati accuratamente selezionati e preparati.

5) Richiede al Comitato sulla prevenzione ed il controllo del crimine di incoraggiare le istituzioni regionali ed interregionali delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine ed il trattamento dei delinquenti a rafforzare i loro programmi al fine di:

a) sviluppare sanzioni e misure effettivamente non custodiali per il reinserimento sociale dei delinquenti, e limitare l'uso della carcerazione;

b) dare tutta l'assistenza possibile agli Stati Membri per intraprendere ricerche sull'efficacia di un approccio pragmatico per la prevenzione del crimine, sulle sanzioni non custodiali, e sugli ostacoli alla riduzione della pena detentiva,

6) Richiede al Comitato sulla prevenzione ed il controllo del crimine di prendere in considerazione questi problemi e di preparare un rapporto per aiutare il Comitato nei suoi lavori.

7) Prega il Comitato sulla prevenzione ed il controllo del crimine di sottoporre all'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine ed il trattamento dei delinquenti proposte

Sentenza Sebregondi Concorso morale e associazione

per ulteriori misure su questo argomento,

8) Domanda che l'ottavo Congresso sulla prevenzione del crimine ed il trattamento dei delinquenti e gli stessi incontri preparatori esaminino ulteriormente questi problemi.

Sentenza Sebregondi

Estratto da: Cass. Sez. I, 14.2.84.

Per pervenire a questa conclusione il giudice d'appello ha affermato che la prova del concorso morale in delitti inquadrabili in un generico programma di una associazione criminosa possa essere desunta dal vincolo derivante dalla sola partecipazione a tale sodalizio, qualora, per i rapporti interpersonali, ciascuno dei soggetti eserciti una attiva influenza sull'altro, orientandone, rafforzandone ed agevolandone i propositi criminali.

Siffatta affermazione, nella sua astratta formulazione — ed anche, come si vedrà nella concreta applicazione che ne ha fatto il giudice d'appello — coinvolge automaticamente, come concorrenti morali, in tutti i reati commessi, entro l'ambito dei fini del sodalizio criminoso, tutti i partecipanti al sodalizio stesso, purché abbiano avuto rapporti non occasionali con gli autori materiali dei reati.

Pertanto non può essere condivisa, perché contrasta con i principi fondamentali dal vigente ordinamento giuridico penale, che hanno trovato anche solenne affermazione nel comma 1° dell'art. 27 della Costituzione, il quale proclama che la responsabilità penale è personale; nonché con l'autonomia dei delitti associativi in genere e della banda armata in particolare, della quale si risponde unicamente per averne fatto parte (lo dispone espressamente l'art. 306 C.P. con le parole «per ciò solo»), con la conseguenza che come, da un lato, la partecipazione alla banda armata non è esclusa dal fatto che il partecipante non abbia commesso alcuno dei reati genericamente programmati, così, d'altro

lato, la sola partecipazione al sodalizio criminoso non implica necessariamente il concorso nei delitti, pur rientranti nel generico programma criminoso, commessi da altri partecipanti, che ne rispondono personalmente unitamente al delitto associativo. Deve essere, quindi, riaffermato il principio che anche in tali casi il concorso di persone nel reato, previsto dall'art. 110 C.P., non si sottrae alle regole probatorie proprie del processo penale e che può essere ritenuto soltanto se risulti provato.

Ovviamente la prova, in applicazione del principio del libero convincimento del giudice, può essere desunta anche da indizi e presunzioni, come da tutte le cosiddette prove critiche od indirette, a condizione che gli elementi indiretti, giudizialmente accertati — ossia costituiti da fatti certi nella loro esistenza — risultino, attraverso un vaglio accurato ed una logica coordinazione, con compiuta e rigorosa disamina critica, gravi, univoci e convergenti, sicché possano confluire, nel loro complesso, in un giudizio di certezza del fatto ignoto cui l'indagine è diretta.

Quanto all'indagine probatoria diretta ad accertare la partecipazione criminosa di una persona nel reato, debbono essere tenuti presenti i principi in materia di concorso di persone nel reato, previsto nel nostro ordinamento con riferimento ad una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicché gli atti dei singoli sono nello stesso tempo loro propri ed anche degli altri. Perché ricorra tale concorso mentre non ha rilevanza in quale fase — ideazione, organizzazione od esecuzione — della condotta criminosa l'atto del singolo intervenga (quindi basta l'intervento anche in una sola di dette fasi) e non è richiesto che l'atto sia indispensabile ai fini della realizzazione dell'evento, è sempre, invece, necessario: sotto l'aspetto oggettivo che tra gli atti dei singoli sussista una connessione causale rispetto all'evento; sotto l'aspetto soggettivo che ciascuno sia consapevole del collegamento finalistico dei vari atti, ossia che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale o unicamente psicologico alla realizzazione dell'evento da

Rassegna

Sentenza UCC
Ancora
sul concorso
morale

Servitium
Carcere
e vita
religiosa

Il tetto
Reclusione
e servizio
civile

Tortora
Cronaca
e storia
di un'accusa

tutti voluto. Entro quest'ambito l'apporto del singolo può presentarsi anche sotto il profilo della determinazione o del rafforzamento o dell'agevolazione di uno specifico proposito criminoso di altri, senza nemmeno che sia necessario un previo accordo, dato che l'adesione all'altrui condotta, purché non successiva all'esecuzione del reato, può essere anche istantanea. Ma anche sotto tale profilo è sempre necessario dimostrare che il singolo abbia voluto quel determinato evento ed abbia ad esso — e non a generici indeterminati propositi criminali, pur se finalizzati ad un comune scopo — apportato consapevolmente un contributo causale.

Sentenza UCC

Espresso da: Cass. Sez. I, 31.5.1985, Pecchia ed altri.

Ma, quando ciò accade, dei reati commessi in esecuzione dell'accordo criminoso non risponde l'associazione, né come entità astratta, mancando, tra l'altro, di capacità giuridica penale, né come somma di compartecipi, bensì ne rispondono soltanto quelli, tra gli associati, che hanno voluto ed eseguito i reati stessi, secondo i comuni principi sul concorso di persone nel reato e sulla unitarietà ed inscindibilità dell'azione criminosa concorsuale.

Dal che discende che, ferma restando la responsabilità di tutti i componenti per il reato associativo, ognuno di essi risponde anche del reato fine da altri eseguito, solo se esso sia stato specificamente programmato e deliberato, con la sua piena consapevolezza, al momento della costituzione dell'associazione criminosa, non valendo notoriamente, nei reati concorsuali, la singola desistenza volontaria a discriminare l'autore, se non in quanto questi riesca ad impedire il compimento dell'azione da parte degli altri compartecipi (Cass., Sez. I, 29.12.1978, Tanganelli, n. 141552).

Ed è appunto per questo principio, a parte il ritenuto concorso formale tra i due reati, che nella fattispecie i responsabili del delitto di banda armata (reato mezzo) sono stati tutti ritenuti responsabili anche del delitto di associazione sovversiva (reato fine).

Se, invece, il reato fine viene deliberato successivamente, durante l'attuazione del generico programma criminoso dell'associazione, di esso rispondono esclusivamente i concorrenti, ossia coloro che l'hanno volontariamente commesso, o abbiano volontariamente recato un contributo causale al verificarsi del fatto criminoso. La sola appartenenza all'associazione, ed anche l'eventuale previsione del reato fine, sono quindi di per sé inidonee e fa ritenere responsabile come compartecipe il singolo associato rimasto estraneo alla ideazione e alla esecuzione del reato fine, in mancanza di una prova sicura circa il suo volontario apporto causale alla commissione del fatto, sia pure sotto forma di istigazione o di agevolazione causalmente rilevanti rispetto alla realizzazione del reato fine, perché, per la sussistenza del dolo di partecipazione, non basta la semplice consapevolezza di concorrere all'altrui azione criminosa, ma occorre la volontà di contribuire con il proprio operato alla realizzazione del fatto. Il che, oltre a quanto testé detto, implica anche la necessità che l'apporto di volontà dell'associato non implicato nella commissione materiale del reato sia stato determinante, e che quindi questi sia munito di poteri deliberativi in ordine all'attività dell'associazione criminosa.

In base a questi principi, se non appare censurabile la decisione dei giudici di merito riguardo al riconoscimento di poteri deliberativi, in modo collegiale, a tutti i componenti ritenuti come organizzatori dei singoli nuclei della banda, appare invece del tutto arbitraria l'attribuzione ad essi, indistintamente ed in blocco, sempre e comunque, persino in presenza di atti di dissociazione, di tutti i delitti rivendicati dai rispettivi nuclei di appartenenza, riservando la specifica individuazione dei responsabili solo ai delitti non rivendicati. Si tratta, come si vede, di un criterio di valutazione schematico e meccanicistico, che si risolve in una presunzione assoluta di responsabilità, in una sorta di giustizia sommaria, del tutto estraneo alla nostra civiltà giuridica e già ripetutamente ripudiato

dalla Corte Suprema (S.U. 18.3.70, Kofler ed altro, n. 11595, in Rivista Penale, 1970, 2, 1974; Giustizia Penale, 1971, 2, 328, Giurisprudenza Italiana, 1971, 2, 384; Cass., Sez. I, 14.2.84, Ceriani, m. 164251). La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto.

La rivista Servitium

La rivista di spiritualità *Servitium* (la redazione, a Sotto il Monte, è composta da un gruppo di cattolici fedeli all'eredità di papa Giovanni XXIII) dedica un numero speciale alla questione dei detenuti e del carcere: «... ero in carcere...». La prima parte contiene articoli di impostazione generale: come il cristiano può e deve considerare il detenuto, e le varie risposte della chiesa al problema (Mario Cuminetti); considerazioni teologiche sulla pena (Alberto Bondolfi); il rapporto carcere - città (Giovanni Michelucci); la prassi della punizione carceraria (Massimo Pavarini). Particolarmente interessante il saggio di don Germano Greganti (organizzatore e dirigente dell'associazione *Carcere - comunità*, con sede in Roma, Viale di Villa Aurelia 93 A) sulle funzioni — ma anche ambiguità — del cappellano delle carceri (attualmente 375 sacerdoti).

Nella seconda parte, esperienze molto interessanti di vita carceraria, in rapporto a quella religiosa. Fra l'altro una lunga corrispondenza fra il Padre Ernesto Balducci e Bernardino Pasinelli, detenuto per terrorismo.

Bepi Tomai vi espone l'esperienza di formazione professionale dell'Ente di Formazione Professionale delle ACLI (ENAI) di Lombardia nel carcere minorile di Milano. Ivana Ceresa Castelli parla di un'analoga esperienza nel carcere d'Ivrea.

Servitium, n. 39, maggio-giugno 1985, Edizioni Marietti, Casale Monferrato, L. 6.500.

f.g.

La rivista Il tetto

La rivista *Il tetto* pubblica una bozza di proposta di legge «sull'affidamento al servizio civile sostitutivo della reclusione» redatta da due detenuti politici del carcere di Avellino: Luciano Dorigo e Giorgio Piantamora. Nel presentare la loro proposta gli autori, che si definiscono «né pentiti, né dissociati, né irriducibili», spiegano che la loro intenzione è quella di fornire un contributo alla trasformazione

della pena in una «forma di risarcimento socialmente utile, ancorché dignitosa ed impegnativa».

Lo schema predisposto prevede (art. 1) che i condannati (dopo avere scontato almeno un terzo della pena o undici anni se condannati all'ergastolo) possano essere ammessi (su loro domanda) al servizio civile sostitutivo. «I motivi addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti etici e morali professati dal soggetto».

Tale decisione sarebbe demandata al Ministro di Grazia e Giustizia (art. 3), sentito il parere di una commissione sulla «fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente».

Tale Commissione (art. 4) sarebbe composta da un magistrato, un professore universitario di discipline morali, un esperto in psicologia, dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, da un rappresentante della Chiesa e da un educatore dell'Istituto penitenziario.

Per l'art. 5 gli «ammessi» dovrebbero prestare servizio civile per un tempo pari ad un terzo della pena residua (il resto verrebbe condonato). Nel caso di condanna all'ergastolo il servizio civile durerebbe 11 anni.

Nell'attesa della creazione di un servizio civile nazionale è prevista la possibilità per il Ministro di stipulare convenzioni con enti, organizzazioni o corpi di assistenza civile e religiosa, di istruzione, protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio naturale ed ecologico per il «distacco» dei condannati. Allo schema di legge è anche allegato un modello di regolamento di attuazione che disciplina in modo più dettagliato le modalità per ottenere l'ammissione al servizio civile, nonché i «distacchi» presso gli enti o le associazioni designati ed il contenuto delle convenzioni con il Ministero.

Solo utopia? O è invece possibile, oggi, discutere, senza suscitare allarmismi, di ipotesi come quella di Avellino (pur nei suoi limiti tecnici) dirette al reale recupero sociale dei detenuti?

Il tetto, Marzo-Aprile 1985, L. 4.000.

g.b.

Un libro su Tortora

A più di un anno di distanza dalla pubblicazione, un libro che merita di essere riletto. Reso infatti attuale dal maxi - processo alla camorra napoletana che, per come è stato condotto e per come è stato seguito dalla grande stampa, sembra fatto apposta per confermare le tesi che l'autore illustra senza tanti complimenti. E

ciò, il nome di Tortora incluso fra gli 856 coinvolti nell'inchiesta al fine di fare chiasso. Lo scopo, quello di distrarre l'attenzione dalla sporca vicenda del sequestro (Brigate Rosse) dell'assessore regionale napoletano Ciro Cirillo, rilasciato grazie all'interessamento dei servizi segreti e della camorra di Raffaele Cutolo, i quali mediarono fra brigatisti ed esponenti di quella DC che, invece, era stata fermissima nella decisione di abbandonare Aldo Moro al suo destino.

Il libro — appesantito talvolta dall'enfasi a cui l'autore è indotto dalla vecchissima amicizia che lo lega a Tortora — è l'analisi molto precisa e rigorosa di una istruttoria niente affatto precisa né rigorosa, ma soltanto mostruosa. Insomma un'istruttoria dell'emergenza, in cui le lacerazioni del diritto si presentano in forme clamorose. Una vicenda giudiziaria tutta giocata su accuse provenienti da fonti altamente sospette. Ecco il caso del cosiddetto pentito Pándico, che quindici anni orsono commise una strage in un pubblico ufficio, sol perché l'impiegato aveva tardato a dargli retta; e che tentò anche di uccidere il padre e la fidanzata a causa di banali diverbi. Un soggetto che ben quattro perizie, negli anni, definirono paranoico, senza che questo particolare abbia mai indotto i giudici del caso Tortora, in istruttoria ed in dibattimento, a chiedersi se non fosse poi il caso di prenderlo con le molle. Ecco il caso di tale Margutti, pittore famoso non per le sue tele, ma per ben due condanne per calunnia: un teste a carico spuntato nell'istruttoria quando già Tortora era in carcere da un mese e mezzo, ed al quale gli inquirenti si attaccarono come ad un salvagente. Ed ancora, altra prova cosiddetta schiacciante contro Tortora, il fatto che i suoi numeri telefonici figurassero nell'agenda del camorrista Puca: numeri mai controllati, ma buoni per accusare. Numeri risultati poi corrispondenti al telefono di tale Tortora, commerciante di Salerno, senza che questa circostanza abbia alleggerito la posizione del presentatore televisivo...

Un libro da rileggere, anche per raffrontarlo al mostruoso processo celebrato nell'aula - stadio di Poggioreale, dove all'imputato è stato addirittura rimproverato (dal Pubblico Ministero Marmo) di intestardirsi a proclamare la propria innocenza.

Giacomo Ascheri, «Tortora storia di un'accusa», Ed. Mondadori, febbraio 1984, pp. 203, L. 12.500

c.m.

Rassegna

Mafia e camorra
Centro di
documentazione
di Napoli

Coordinamento
Liberarsi dalla
necessità
del carcere

Concorso morale
Funzioni
del diritto
penale

Democrazia e diritto
A proposito
di riforme
costituzionali

Mafia e camorra

Il Centro di Documentazione di Vico Cappuccinelli 13 a Napoli, attivo da molti anni, presenta i suoi ultimi lavori: la seconda Rassegna stampa sulla camorra (in due volumi, pp. XVI - 590, lire 50.000) e la 'Rassegna stampa sulla mafia (in tre volumi, pp. IL-757, lire 50.000). Si tratta di una raccolta ragionata, e organizzata per capitoli e per aree tematiche, di articoli che la stampa locale e nazionale ha dedicato negli ultimi anni alla criminalità organizzata. Come si configura la mafia oggi? Come si è formata la sua potenza economico-finanziaria? Quali modificazioni ha subito dopo l'inserimento nel traffico mondiale della droga? Come si articola l'economia mafiosa? Qual è il grado di penetrazione della mafia nell'apparato politico-amministrativo e nelle tute economiche-sociali?

Questi e altri percorsi di lettura, e moltissimi spunti problematici, sono rintracciabili in queste ricchissime rassegne: un materiale tanto più prezioso quanto più mancano studi esaurienti sulla mafia e sulla camorra. Raccolto in volumi, questo materiale viene sottratto al rischio di andare disperso e dimenticato.

Coordinamento di Parma

A Parma, il 21 settembre, si è tenuto l'incontro nazionale del Coordinamento *Liberarsi dalla necessità del carcere*. Temi dell'incontro il bilancio delle attività e del ruolo del Coordinamento, a quasi un anno dal convegno di Parma, e la delineazione di alcuni obiettivi di lavoro per i prossimi mesi. Nelle comunicazioni dei partecipanti, provenienti da varie città, è stata sottolineata l'importanza sempre maggiore del Coordinamento come coagulo di esperienze locali diverse, come spazio di dibattito e di confronto tra singoli, gruppi, che operano nel carcere o attorno ad esso, e come elemento di stimolo nei confronti del-

le amministrazioni locali per l'avvio di concrete iniziative di decarcerizzazione.

Nel concreto il Coordinamento nazionale si articolerà in quattro commissioni: una prima, giuridica per l'elaborazione di proposte di intervento legislativo; una seconda, per il coordinamento delle iniziative sulla società, sul lavoro, sulle alternative alla detenzione; una terza che, oltre a garantire la circolazione delle informazioni tra le varie sezioni locali del coordinamento e con l'esterno, avvii una riflessione ed una elaborazione di una proposta culturale forte attorno ai temi della liberazione e del rapporto tra società e carcere; un'ultima che affronti i problemi degli operatori del carcere.

Le commissioni inizieranno i propri lavori nel mese di ottobre, tenendo periodicamente aggiornato il Coordinamento sui propri lavori.

Sui temi specifici affrontati dal Coordinamento e sui possibili sviluppi delle sue attività torneremo in un prossimo numero di *Antigone*. Per ora si procede nella costituzione delle varie sezioni locali: a Roma nel mese di ottobre si costituirà pubblicamente la sezione che si è andata formando in questi mesi e che intende muoversi innanzitutto con un'attenta ricognizione dell'esistente e la creazione di un'agenzia di informazioni.

Concorso morale

Per numerosi anni la giurisprudenza in materia di reati associativi ha concordemente applicato il cd. principio del concorso morale o, più esattamente, del concorso etico, secondo il quale, come noto, ogni aderente ad una banda armata risponde in ogni caso dei reati da questa commessi, non dovendo l'accusa dimostrare né il consenso dell'aderente o la sua consapevolezza della commissione del reato, né il contributo da questi prestato alla sua realizzazione, per essere tali elementi impliciti nell'appartenenza alla banda. Fino ad oggi la voce che con più nettezza ha contestato questa scelta è stata quella di Ettore Gallo, soprattutto nell'intervento al convegno di Abano Terme su «funzioni

e limiti del diritto penale», nel quale si sottolineava il contrasto tra quella prassi giudiziaria e la statuizione costituzionale sulla «responsabilità personale». Peraltro recentemente la Cassazione ha rettificato le sue posizioni in materia, recependo le critiche dei «garantisti».

Il volume pubblica, a cura del Centro Mario Barone e dell'Istituto Gramsci Veneto, gli atti di quel Convegno. Oltre alla relazione di Gallo, interessanti quelle di Franco Bricola su «tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela» e di Francesco Galgano su «civile e penale nella produzione di giustizia», nonché il dibattito con gli interventi di numerosi aderenti a Magistratura democratica e di professori universitari legati alla cosiddetta «scuola di Bologna».

Funzioni e limiti del diritto penale, Padova, Cedam, 1984, pagg. 478, L. 30.000

g.b.

Democrazia e diritto

Nell'ultimo numero della rivista due importanti contributi di Gianni Ferrara e di Antonio Cantaro fanno il punto sulla questione delle riforme costituzionali dopo la fine dei lavori della Commissione Bozzi.

Ferrara inizia col sottolineare che la relazione conclusiva della Commissione è stata approvata da una minoranza (16 commissari su 46) e che, quindi, questo documento manca del «requisito essenziale per essere riconosciuto come presupposto politico di una revisione costituzionale: non ha, già in partenza, acquisito l'attitudine pattizia». L'autore si propone di contribuire a spiegare le ragioni della ristrettezza dei consensi ottenuti, pur senza affrontare il tema della possibilità di riforme istituzionali in grande stile in fasi non costituenti.

Per la relazione, l'art. 49 della Costituzione andrebbe riformulato prescrivendo ai partiti non solo un concorso con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale, ma anche il carattere democratico delle loro strutture interne. Si tratta per Ferrara di una disposizione meramente proclamatoria o estremamente

pericolosa se venisse interpretata come legittimante una normativa sullo statuto - tipo dei partiti, nel qual caso sarebbe un'arma potente in mano alla maggioranza parlamentare per sortite contro la opposizione. [Ci sembra che l'autore, pur senza dirlo, paventi soprattutto una dichiarazione di incostituzionalità a mezzo di legge ordinaria del «centralismo democratico»].

Preoccupante è poi, per Ferrara, la stessa volontà manifestata nella relazione, di istituire un diverso rapporto tra parlamento e governo evitando le sovrapposizioni di poteri (un parlamento governante ed uno governo legislatore); egli si chiede quali siano le funzioni del «parlamento-gestore» da evitare: nel caso in cui ci si riferisca alle cd. leggi-provvedimento ciò significherebbe tornare a «prima della rivoluzione roosveltiana-keynesiana dello Stato».

Ferrara avverte anche la scelta «ambigua, incerta e confusa» per il bicameralismo differenziale invece che per il monocameralismo, che ha condotto ad una artificiosa distinzione tra una funzione di controllo demandata principalmente al Senato ed una funzione legislatrice demandata principalmente alla Camera. [Il Senato rimane, in quanto organo senza potere di iniziativa, sostanzialmente privo di strumenti sanzionatori, di rimedio o anche solo di intervento; viene prevista la sola possibilità per esso di provocare, attraverso un ferruginoso meccanismo, il riesame da parte della Camera delle leggi da questa già approvate, con il rischio di complicare inutilmente l'iter legislativo].

Per Ferrara discutibile è ancora la proposta di accordare la «fiducia» al presidente del consiglio dopo l'indicazione non solo del programma di governo, ma anche della composizione del consiglio di gabinetto. Il potere di «indirizzo e coordinamento» del capo del governo che la relazione intenderebbe rafforzare rispetto alle pressioni dei partiti viene in tal modo diluito coaffidandolo ad un gruppo di super-ministri. La previsione di una «corsia preferenziale» per i decreti legge e la facoltà data al governo di emanare con decreto norme giuridiche per l'organizzazione dei pubblici uffici (salvo il potere del parlamento di respin-

gerlo entro 60 giorni) rischiano invece di incrementare il potere normativo del governo, nonostante la dichiarata intenzione di limitare la decretazione d'urgenza.

L'autore ritiene, infine, troppo reticenti le formule usate per il riconoscimento di alcuni diritti (per es. il diritto alla informazione) e troppo frequenti i rinvii alla legge ordinaria per la determinazione più concreta del loro contenuto. Secondo Cantaro il mancato accordo tra i partiti può collegarsi al carattere intrinsecamente problematico di una «autoriforma promossa e gestita interamente dal sistema dei partiti» quando... «in presenza di una crisi di consenso e di fiducia nel sistema politico-amministrativo sembra accrescersi la conflittualità interpartitica e diminuiscono le possibilità di accordo sulle modifiche da apportare alle regole del gioco».

L'autore considera l'interpretazione delle cause dell'invasione partitica della società e delle istituzioni che rimanda al carattere compromissorio del patto costituzionale stipulato tra forze che, portatrici di «progetti globali» e quindi tra loro inconciliabili, affidando alla lotta politica una definizione più precisa degli assetti economico-sociali del paese, ma al tempo stesso si vedevano costrette, per il proprio sviluppo, a creare un sistema di garanzie reciproche. Questo sistema di garanzie è stato, però, anche un «dar voce e forza ai bisogni, culture e soggetti disarmati di potere contrattuale ed istituzionale proprio», fattore di integrazione e di socializzazione della politica. Il venir meno di strategie e programmi complessivi ha reso, invece, il meccanismo una mera occupazione dell'amministrazione e degli apparati.

Contro auspica un ampliamento dei temi oggetto di revisione costituzionale, capace di rivitalizzare i conflitti e le dinamiche sociali, una riforma che «non si limiti ad investire i rapporti interni tra le diverse sedi dello Stato, ma che investa i rapporti tra gruppi sociali, tra società ed istituzioni, gruppi, collettività». Occorre insomma pensare a «poteri sociali, a nuove forme e sfere di associazione e autorganizzazione di produttori e cittadini-consumatori».

Democrazia e diritto, Marzo-Aprile 1985, L. 5.500.

g.b.

Tra centro e periferie

Nel processo per il «complotto sardista» le questioni etniche diventano materia da codice penale e i contrasti politici indizi di reato. Nel contenzioso tra Stato e minoranze vengono così introdotte le categorie di sorveglianza e punibilità

di Federico Francioni

Sabato 18 maggio 1985, la Corte d'assise di Cagliari (presidente Carlo Piana, giudice a latere Francesco Sette) ha emesso la sentenza di un processo che non a torto è stato definito da più parti «storico»: per aver organizzato una «cospirazione» al fine di «separare» la Sardegna dall'Italia sono stati condannati gli indipendentisti Salvatore Meloni (9 anni), Bainzu Piliu (4 anni) e il dirigente del Partito Sardo d'Azione (Psd'Az) Oreste Pili (3 anni e 4 mesi).

Non si conosce ancora la motivazione della sentenza, sulla quale sarà indispensabile riflettere adeguatamente. D'altra parte il processo (e non poteva essere altrimenti) è stato carico di implicazioni e di interrogativi politici che si possono raggruppare — schematicamente e per comodità — nei seguenti ordini di problemi.

1) Per la prima volta nella storia della Repubblica viene posta al centro di un'indagine giudiziaria la mozione finale del congresso di un partito: si tratta della XX assise del Psd'Az, tenuta nel dicembre 1981 a Porto Torres, dove viene sancita a chiare lettere la scelta indipendentista già emersa nel precedente congresso di Oristano del 1979.

I giornali locali riferiscono ampiamente che gli interrogatori del giudice istruttore Mario Marchetti vertono proprio su determinati retroscena di quella assise politica: secondo il magistrato, i principali imputati, d'accordo con il cittadino libico Mohamed Tabet Ageli, avrebbero tentato di deviare la linea sardista verso sbocchi eversivi. Tabet Ageli è stato infine proscioltto con formula piena: e tuttavia, resta il precedente di un'accusa che ha visto nella prospettiva indipendentistica elaborata dai sardisti non una decisione consapevole ma il risultato di manovre condotte all'interno di una logica di «corruzione da parte dello straniero» (v. «La Nuova Sardegna» del 16.1.1985).

Le questioni di carattere etno-politico, diventano, dunque, materia da codice penale. È un episodio sintomatico dell'atteggiamento delle istituzioni nei confronti di una realtà — peculiarmente connotata da un punto di vi-

sta sociale ed economico, culturale e linguistico — che si ritiene scarsamente «governabile». Lo conferma il procuratore generale della Repubblica, Giuseppe Villa Santa, quando dichiara, nella relazione d'apertura dell'anno giudiziario, che gli indipendentisti esasperano «pretese diversità di cultura e di tradizioni» (v. «L'Unione sarda» del 13.1.1983).

2) In sede dibattimentale l'accusa si è avvalsa, in misura determinante, del «contributo dei pentiti». Tra di essi figura Felice Serpi: militare di leva, viene trovato in possesso di un pacco di esplosivo, ma non per questo viene incriminato dalla Procura militare.

È Serpi a indicare i principali esponenti del Partito Sardo d'Azione co-

me mandanti degli attentati che si apprestava ad organizzare — salvo poi ammettere, nel corso del processo, che si trattava di accuse infondate — e fa una chiamata di correo nei confronti dei militanti sardisti Benito Zurru, Antonio Garau e Michele Concu che vengono arrestati. Successivamente confessa di aver mentito e i tre vengono scarcerati.

Dal canto suo la Corte, a conclusione del processo, ha condannato il Serpi, reo confesso di due attentati (alla sede della Tirrenia di Cagliari e al Traliccio Enel di Guspini) a 3 anni con la condizionale: i reati specifici hanno impedito che godesse della «non punibilità». Beneficio concesso ai «pentiti» Sergio Aresti, Giampaolo Pisano, Aldo Frau e Pantaleo Tallo-

ru: quest'ultimo, nell'aprile del '79, quando era ricercato per aver nascosto delle armi, si incontrò con un dirigente della Digos al quale confidò che il «gruppo indipendentista» preparava il rapimento, a scopo dimostrativo, di due tecnici della Nato. Arrestato e quindi scarcerato, il Tallo ru si unì ai presunti «congiurati», per poi accusarli di «complotto».

Il fenomeno del pentitismo si è, quindi, intrecciato strettamente con le tematiche sociali e politiche dell'isola. I «pentiti» hanno sparato a zero contro dirigenti sardisti ed esponenti del mondo imprenditoriale e culturale. In base alle loro confidenze, i carabinieri hanno potuto stilare un rapporto informativo (solo in parte utilizzato dal giudice istruttore) nel quale numerosi organismi favorevoli al bilinguismo e alla difesa e alla rifondazione dell'identità dei sardi — e che usufruiscono per le loro attività anche di contributi economici da parte dell'ente regionale — venivano accusati di essere coinvolti nel «progetto separatista».

3) A dibattito finito, è possibile affermare che è stato completamente eluso un nodo decisivo di questi ultimi anni di storia italiana (e sarda): quello relativo all'attività dei servizi segreti. Su di essi si è soffermato il presidente della Giunta regionale, il sardista Mario Melis, sia in un discorso tenuto in Consiglio regionale che nel corso delle deposizioni rese in istruttoria e nel dibattimento.

Capovolgendo le accuse rivolte al suo partito, Melis ha denunciato i legami esistenti fra i servizi segreti italiani e quelli libici.

Dopo aver sottolineato quanto fitta sia la rete di interessi economici che lega il nostro paese alla Libia (il volume di affari, tra import ed export, costituisce quasi il 30% del commercio del paese arabo), Melis ha citato alcuni significativi esempi di connivenze e complicità fra i due apparati di sicurezza e ha rilevato come l'attenzione dei servizi segreti italiani verso il Psd'Az risalga perlomeno al 1975. Fu allora che venne diffusa la voce — rivelatasi incondizionatamente infondata — di un legame fra il di-

Fare l'Italia?

di Pierangelo Schiera

«Adesso che l'Italia è fatta, occorre fare gli Italiani!». L'equivoco sta tutto in questa frase, che doveva essere un po' la risposta alla cinica battuta viennese secondo cui «l'Italia non era che un'espressione geografica». A tutt'oggi sappiamo che l'Italia tardò ancora molto a essere fatta e forse, fra poco, scopriremo che dobbiamo al ventennio fascista il periodo di più intensa vocazione unitaria che il nostro paese abbia mai conosciuto. Tutto ciò ha le sue buone ragioni che sono, da una parte, il ritardo e l'impreparazione con cui in Italia si giunse, alla metà dell'800, ad affrontare il problema dell'organizzazione dello Stato; e, dall'altra, la scelta politico-costituzionale di dare a quel problema una soluzione unitaria e nazionale. La scelta adottata in Germania fu, com'è noto, di tipo imperial-federalistico. Le esperienze, peraltro storicamente più fondate che in Italia, di organizzazione statale trovarono nel Reich una canalizzazione forzata ma controllata, in cui i diversi Stati membri poterono mantenere, pur sotto l'incalzante egemonia prussiana, un'indiscussa e benefica autonomia. Così gli interventi «unificativi» si concentrarono sulle questioni forti e agirono davvero in profondità. L'esercito, la politica estera, ma anche la Sozialpolitik e le stesse battaglie ideologiche contro i cat-

tolici e contro i socialisti furono altrettanti motivi di consolidamento della macchina statale tedesca, così nel suo impianto istituzionale come in quello sociale, dei ceti e delle classi egemoni.

In Italia si diede invece il sopravvento, fin dall'inizio, all'unificazione delle forme amministrative, più che all'individuazione dei grandi temi politici unitari. Ne venne un duplice effetto. In primo luogo, l'accantonamento troppo rapido di esperienze di governo secolari, a base regionale, e la loro sostituzione con moduli troppo astratti per la maggior parte del paese, perché ricavati quasi esclusivamente dal modello egemone, quello francese (il quale peraltro non difettava di una certa artificialità al suo stesso interno); in secondo luogo, l'aggregazione anche troppo rapida di interessi vecchi e nuovi, attraverso ceti e gruppi sociali che, al di sopra delle differenze regionali, individuavano facilmente le loro identità d'interesse e di classe e trovavano proprio nelle modalità assai formali dell'unificazione i canali più semplici per rappresentarle e difenderle. A un'Italia in realtà non ancora «fatta» si contrapposero così, presto, Italiani «fattissimi», almeno per quanto riguarda i ceti dirigenti: da questo divario fra «paese legale» e

Stato unitario, autonomie regionali, separatismi


rigente sardista Michele Columbu e il governo libico.

4) Dunque, l'intero Partito Sardo d'Azione è stato al centro di accuse lanciate dai «pentiti» e raccolte dalla magistratura; ma non è questo il solo aspetto della vicenda che va esaminato con un'ottica specificatamente politica. Dopo la testimonianza di Fulvio Grussu, membro del Comitato Centrale sardista, scatta l'ondata di arresti del 3 dicembre 1983. Al Grussu il giudice Marchetti riconosce il merito di aver contrastato l'attività del gruppo sovversivo, al contrario di altri dirigenti sardisti che «sapevano e dovettero tollerare — così scrive il magistrato — che individui quanto meno sospetti di terrorismo potessero incunearsi nelle strutture del partito». Al processo, Grussu chiama in causa Pili ed altri imputati riferendo che «manifestavano idee indipendentistiche, estremistiche, rivoluzionarie». Pili, in particolare, viene accusato di «antiverticismo». La lotta interna al Partito Sardo d'Azione, come si vede, strappata alle sedi del dibattito politico, diventa oggetto di testimonianze e di interrogatori all'interno di un'aula giudiziaria. Il caposaldo del discorso accusatorio (un gruppo di «irredentisti» intendeva impadronirsi del Partito Sardo d'Azione) viene, dunque, confermato in larga misura proprio da un dirigente sardista, seppure minore — peraltro smentito da Melis, dal segretario del partito, Carlo Sanna, e da un altro consigliere regionale, Bachisio Morittu).

A questo proposito va ricordato che è attualmente in corso un'inchiesta, tutt'altro che marginale, su «Radio Supramonte»: questa emittente, secondo la magistratura — sulla base ancora della testimonianza del Grussu — avrebbe dovuto fungere da cassa di risonanza per il «complotto».

Grussu, tuttavia, non è stato l'unico, nel Psd'Az, a formulare accuse così gravi. Diventa allora naturale chiedersi che cosa succede all'interno di una formazione politica che, in ragione di una costante crescita elettorale, è diventato l'ago della bilancia della vita politica regionale.

Per tentare una risposta, è necessario partire dal Congresso di Porto Torres del 1981: qui, l'opzione indipendentistica venne imposta da una estesa componente di giovani militanti, sostenitori della necessità di una svolta: il vecchio gruppo dirigente — peraltro riconfermato — l'ha subita, più che voluta ed incoraggiata. Non deve dunque meravigliare che settori del partito (la cui consistenza è difficile valutare) esprimano, in modo sordo e latente, un rifiuto dell'obiettivo dell'«indipendenza»; rifiuto che, nel corso del processo, si è espresso at-



«paese reale» venne un atteggiamento (poi sempre più consolidatosi fino a divenire nostro principale carattere «nazionale») di disinteresse, se non di ostilità, per le istituzioni e il loro funzionamento; e si rafforzò invece la tentazione e la propensione al trasformismo, all'accordo trasversale, alla piccola politica ammantata di grandi ideologie.

Ciò ebbe a vedere (e ha a vedere), naturalmente, anche con quell'aspetto essenziale dell'organizzazione di un'unità politica moderna che è il nesso centro-periferia. Mi sembra che ci sia, nell'esperienza di unificazione nazionale italiana, un fatto sintomatico della labilità di tale rapporto e del modo — anche in questo caso prevalentemente sentimentale o, nel migliore dei casi, ideologico — con cui esso fu vissuto e regolato. Si tratta della progressiva traslazione del centro (sotto forma di capitale) da Torino, a Firenze, a Roma. Se essa fu l'espressione inevitabile delle vicende politico-militari del processo unitario, non si può però evitare di vederla anche come manifestazione dell'incertezza con cui il problema del centro veniva vissuto, in rapporto alle molteplici, variegate, periferie che l'Italia storicamente presentava. Con l'esito che, anche qui, una visione formalizzata del problema ebbe il sopravvento su quella sostanziale e gli effetti di pratica birbanteria della vita politica nazionale italiana non poterono che trovare ulteriori occasioni di manifestazione. Per tornare ancora una volta all'esempio complementare della Germania, si pensi quanto più realistica fu la scelta di Berlino come capitale: e basta guardare una carta geografica per rendersi conto di quanto «decentrato» fosse quel centro rispetto alla dislocazione degli interessi costituenti il Reich. Con in più la conseguenza perversa che la grandezza di Roma sembrava tanto ina-

deguata alla piccolezza del destino italiano, da far chiedere a un tedesco importante: «ora che avete Roma capitale, che cosa ci farete?».

Con tali premesse, è difficile pensare che in Italia si sarebbe potuto sviluppare un serio discorso di autonomie regionali. Le periferie restarono periferie a lungo, sbattute fra una sostanziale indipendenza dal centro rispetto ai problemi reali della loro crescita materiale e culturale in senso unitario, e una totale dipendenza burocratica, a sua volta più produttiva di incomprensioni ed ostilità che di efficienza e buongoverno. La stessa letteratura autonomistica ottocentesca fu, in realtà, in gran parte espressione di piccoli o grandi interessi locali miranti a scelte di tipo restaurativo. Il fascismo diede il colpo finale, mescolando nel modo peggiore il localismo deterioro con ambizioni nazionali ormai anche storicamente prive di significato.

Su questa base s'innesta il dibattito costituente sulle regioni. E in questa luce, esso assume una coloritura particolare e autentica, in quanto riscopre motivi di fondo che per quasi un secolo erano stati semplicemente ignorati. Perciò anche le soluzioni proposte nella Costituzione vanno viste come soluzioni coraggiose e vanno interpretate in tutta la loro portata: come reazione, consapevole e voluta, a una distorsione della storia italiana che aveva prodotto gravi danni ma che era stata finalmente riconosciuta. La carica innovatrice dell'opzione per l'autonomia contenuta nella Costituzione repubblicana va, dunque, recuperata pienamente: esattamente nel senso di ripercorrere a rovescio quella strada della costruzione dell'unità politica italiana che, per una ragione o per l'altra, si è finora snodata in modo innaturale, con conseguenze spesso disastrose per l'assetto istituzionale e sociale del paese.

traverso le dichiarazioni di Grussu. Ma è singolare e preoccupante che la polemica e lo scontro politico abbiano fatto ricorso a strumenti giudiziari. Ciò ha comportato una singolare «soluzione» delle contraddizioni politiche: per gli imputati interni o esterni al Partito Sardo d'Azione, condannati anche alle pene più lievi, riprendere la militanza politica sarà arduo.

5) Anche la riflessione sul problematico binomio indipendenza - Costituzione ha fatto il suo ingresso, a vele spiegate, nell'aula della Corte d'assise cagliaritano. L'indipendenza, ha sostenuto il pubblico ministero Walter Basilone, è una meta che può essere perseguita solo sul piano utopico e su quello dell'astrazione teorica e filosofica. Qualora si voglia passare da questo ambito alla concreta agitazione politica, battersi per realizzare l'indipendenza risulterebbe in netto contrasto con lo spirito ed il dettato della Costituzione: infatti né una modifica del testo costituzionale, né un plebiscito, né un referendum — ha sostenuto Basilone — basterebbero a produrre legittimamente una innovazione di tale portata nell'assetto statale, nell'unità nazionale e dunque nella personalità dello Stato.

Se ne evince che da qui a considerare *tout court* illecita la linea del Partito Sardo d'Azione il passo è breve: bisogna precisare, tuttavia, che il pubblico ministero, quel passo, non ha voluto compierlo.

6) Che l'incompatibilità fra indipendenza e Costituzione sia stato un tema non secondario nella requisitoria del p.m. e che — per ribattere alle sue argomentazioni — gli avvocati difensori abbiano dovuto impegnarsi sullo stesso terreno, non sembra aver turbato alcuno. Con la sola eccezione di qualche giurista e di qualche intellettuale.

Di conseguenza, il processo agli indipendentisti è diventato il «non detto» della vita politica ed istituzionale dell'isola. Ma nonostante l'opera di rimozione, esso è destinato a riproporsi e a riaprire ferite laceranti.

Nel contenzioso fra Stato e regioni, fra Stato ed enti locali, nelle problematiche delle minoranze e dell'autonomia — tradizionalmente affrontate con i soli strumenti del diritto internazionale, costituzionale ed amministrativo — vengono introdotte ora, in modo più chiaro che in passato, le categorie della sorveglianza e della punibilità e, di conseguenza, la terminologia giudiziaria e penale. La sentenza di Cagliari — a prescindere dalle motivazioni — assume, dunque, un valore esemplare, di «lezione» e di avvertimento. D'ora in poi i sardisti — iscritti o meno al Psd'Az — saranno più attentamente «seguiti», osservati e controllati: meno liberi.

Il pendolo sudtirolese

Tutta la storia delle relazioni tra i sudtirolesi e l'Italia è storia di rapporti di forza. Dal concordato tra potenze alla lottizzazione delle sfere di influenza alle corporazioni etniche

di Alex Langer

Nella difficile storia del rapporto fra lo Stato italiano e le diverse etnie e minoranze etno-nazionali che vi abitano, il caso sudtirolese occupa sicuramente un posto a sé. Tanto a sé che, in genere, i rappresentanti sudtirolesi ufficiali (della SVP, del «partito del popolo sudtirolese») non amano iniziative comuni tra le varie comunità etno-linguistiche minoritarie.

È una storia di rapporti di forza, in cui lo Stato ha dovuto scendere a patti, e lo ha fatto solo quando vi è stato costretto all'esplosione della violenza; e in cui si dimostra contemporaneamente come lo Stato sia debole con i forti e forte con i deboli, e come sia risultato (costituzionalmente?) incapace di immaginare ed attuare soluzioni basate su elementi meno influenzati dai rapporti di forza e più aperte alla dialettica democratica: salvo attendere, a sua volta, occasioni di «revanche». E così è stato costruito un pericoloso e destabilizzante «pendolo» delle reciproche rivalenze.

Cominciamo da due degli esempi più recenti. A Bolzano, poche settimane dopo il travolgente successo misino nelle elezioni comunali del 12-5-1985 (col MSI che diventa partito di maggioranza relativa), si è registrata per la prima volta da oltre 15 anni, una condanna per «vilipendio alla bandiera», a carico di due giovani tirolesi che una notte, probabilmente in stato di euforia alcolica, avevano ammainato un tricolore issato davanti al municipio di Bolzano. Il processo è stato un chiaro esempio di connivenza tra una guardia notturna, la polizia e la magistratura, al fine di trasformare in procedimento per vilipendio (reato tipico del codice Rocco) un episodio che inizialmente aveva le dimensioni di una ragazzata, rubricata come «tentato furto» (di bandiera).

Due settimane dopo, il governo italiano ha respinto per la seconda volta una legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata all'unanimità in Consiglio, che prevedeva di incentivare cooperative autogestite di giovani disoccupati o di operai licenziati che assumessero in gestione aziende in crisi. Uno dei rari esempi di legislazione socialmente avanzata

che la Provincia autonoma offre, ma che agli occhi del censore statale pecca di «eccesso di competenza»; e mentre altre e talvolta mostruose leggi (piene di discriminazione etnica e politica) sono state regolarmente vidimate, ora — dopo il successo misino del dodici maggio — si è pensato bene di ricordare ai sudtirolesi i limiti della loro autonomia e del loro potere. Scopo ottenuto, perché a Bolzano si è prontamente (e, questa volta, con maggiore fondamento) accesa la lamentela sull'autonomia fasulla; autonomia che avrebbe semplicemente allentato, ma non abolito, il guinzaglio che lega la comunità sudtirolese al centralismo governativo romano.

Dicevamo dei rapporti di forza. Non si deve dimenticare, infatti, che tutta la storia delle relazioni tra i sudtirolesi e l'Italia è storia di rapporti di forza. Dall'annessione forzata, in seguito alla prima guerra mondiale, alla snazionalizzazione tentata ed in parte realizzata dal regime fascista, agli accordi tra Mussolini e Hitler per spartirsi il territorio (che doveva rimanere all'Italia) e la gente (che doveva diventare carne da cannone per le conquiste hitleriane), fino alla nuova fase apertasi col secondo dopoguerra. Si va detto che, anche dopo la caduta delle dittature fasciste, il codice dei rapporti rimase segnato dalla forza: l'Italia in un primo momento si dimostrò assai disponibile, pur di vedersi riconfermata la propria sovranità sul Sudtirolo, e firmò patti favorevoli alla comunità tirolese (l'accordo De Gasperi - Gruber); patti che — appena chiusa la fase internazionale della controversia — cominciarono a violare a svuotare sistematicamente.

Di fronte alle rimostranze dei sudtirolesi, avanzate regolarmente anche in parlamento (proposte magari, in parte, inaccettabili e non sempre ge-

nuinamente democratiche, ma comunque meritevoli di risposta), il governo e l'opinione democratica italiana rimasero sostanzialmente sordi, sino a quando gli attentati degli anni '60 imposero la questione sudtirolese all'attenzione di tutti; e lo fecero, disponendo di una carta tutt'altro che trascurabile a proprio favore: infatti, nel 1960 e nel 1961 l'Assemblea generale dell'ONU si occupò della vertenza e invitò l'Italia e l'Austria a negoziare per trovare una soluzione soddisfacente. Da allora, l'aspetto internazionale della vertenza (non ancora formalmente conclusa, in attesa che l'Italia emani gli ultimi provvedimenti cui si era impegnata) si è rivelato un elemento di grande forza per gli interessi sudtirolesi; e così si è venuta prospettando, lungo gli anni Sessanta, quella soluzione della vertenza che è nota col nome di «pacchetto per l'Alto Adige».

Più propriamente si dovrebbe parlare, forse, di un vero e proprio «concordato» tra potenze: sia per il modo in cui è stato elaborato e contrattato (tra Italia e Austria, e tra governo e SVP, sempre con l'esclusione di momenti pubblici, fatta salva la conclusione formale in parlamento), sia per la sostanza del «pacchetto»; questo prevede, infatti, una ferrea lottizzazione delle sfere di influenza tra Provincia autonoma e Stato, e tra le corporazioni etniche (in particolare tra gruppo tedesco e gruppo italiano), con la formalizzazione di un sistema di rapporti, di poteri e di garanzie tutto incentrato sulla compattezza dei rispettivi interlocutori (Stato, Provincia, gruppi linguistici riconosciuti) e sulla preminenza della dialettica fra gruppi etnici sopra ogni altra dinamica sociale, culturale e politica.


Il risultato ha comportato un consistente spostamento di poteri da Roma (e da Trento, capoluogo di una Regione inventata per mettere in mi-

noranza i tirolesi) a Bolzano, e dal gruppo italiano a quello tedesco e ladino — se, infatti, gli italiani hanno beneficiato dell'esito della prima e della seconda guerra mondiale, i sudtirolesi di quello della «guerra dei tralicci» e il nuovo compromesso ha dovuto tener conto dei mutati rapporti di forza — ma, ancora una volta, si è conclusa una pace tra potenze, non tra la gente. E affinché quest'ultima venisse integrata meglio nel nuovo sistema «concordatario», sono stati accentuati ed istituzionalizzati i criteri di appartenenza alle diverse corporazioni etniche riconosciute.

E così si è lentamente profilata, con caratteristiche sempre più nette, una dinamica «a pendolo» (come l'ha definita una volta il ministro degli esteri austriaco): benefici e svantaggi toccano ora a me, domani a te — con l'inevitabile e ulteriore compattamento di blocchi contrapposti.

Chi non rientra o non vuole rientrare in uno dei blocchi precostituiti — e si rifiuta di stare «con i tedeschi, contro gli italiani» o viceversa, e «con lo Stato contro l'autonomia» o viceversa — in questo sistema «concordatario» non è previsto e ne viene conseguentemente e radicalmente escluso: come la sorte dei «non-dichiarati» nel censimento etnico del 1981 dimostra in maniera inequivocabile. L'area politica e culturale dell'altro Sudtirolo, che negli anni passati non ha certo lesinato proposte ragionevoli, si è sentita rispondere, da parte dei rappresentanti dello Stato centrale, che l'unico interlocutore valido resta la «Südtiroler Volkspartei», in virtù della forza che rappresenta. Gli stessi «statalisti» sembrano rallegrarsi, più o meno segretamente, del successo neo-fascista, che consente a tanti e tanti burocrati e governanti romani di mettere in campo un nuovo elemento di forza — «italiano» questa volta — con cui motivare il tentativo di invertire il corso del «pendolo».

Ma le soluzioni affidate solo ai rapporti di forza sono assai meno stabili di quanto non possano sembrare. E sicuramente meno democratiche. Per chi alla democrazia ci tiene, non è un difetto marginale.



Un'inchiesta tra gli studenti delle scuole di Giarre e Riposto, provincia di Catania

Buscetta? Chi?

Un quadro decisamente disastroso: nelle risposte dei ragazzi una lunga serie di luoghi comuni, di frasi fatte, di stereotipi giornalistici, di automatismi concettuali. Significati e limiti di una "cultura antimafia"

di Graziella Priulla e Turi Caggegi

Chi fa comizi, assemblee, riunioni politiche in Sicilia (e probabilmente in tutto il Mezzogiorno d'Italia), di norma ci mette un po' ad imparare — a sue spese — che per la gente, qui, da quarant'anni più o meno, la «democrazia» è unicamente la DC: non tanto un'abbreviazione, quanto, senza esitazioni, un sinonimo. Donde suonano ambigue, o addirittura incongrue (a sinistra, ovvio) frasi del tipo «lavoriamo per la democrazia», o «in difesa della democrazia», eccetera. Non parliamo poi di «partito democratico».

È un esempio piccolo, ma non irrilevante, di che cosa significa, tradotta in soldoni, la dizione colta «universo politico di riferimento». In questo universo l'apparato definitorio, l'armamentario lessicale, sono indicatori importanti del repertorio concettuale a disposizione di chi parla e di chi ascolta. E se è vero che chi parla lo fa quasi sempre sulla base di una supposta pre-conoscenza delle attese del destinatario, delle sue competenze, dei contesti di ascolto, è anche vero che molto spesso le supposizioni su cui egli si basa sono così labili, le sue pre-conoscenze così impressionistiche, che la comunicazione somiglia troppe volte a un'avventura verso l'ignoto. Non c'è bisogno di dire quanto può esser suicida, questo, in politica.

Ci pare fondato il timore che molta parte della nostra storia recente potrebbe esser ripercorsa come una via crucis costellata da innumerevoli, ripetuti microsuicidi: se oltre a fare tante ricerche sugli atteggiamenti politici della gente se ne facesse ogni tanto qualcuna sulle competenze reali di cui essa dispone nel momento in cui le si chiede di emettere giudizi politici, si potrebbero intravedere strade meno cimiteriali.

Partiamo da una rassegna di «informazioni» raccolte. Magistrati che diventano mafiosi e mafiosi che vestono la toga. Prefetti che diventano sindaci o pretori o presidenti della Regione. Carabinieri che *assolvono* mafiosi, e magistrati che *fanno* le leggi. Noti e dichiarati mafiosi che «combattono la mafia» e giudici uccisi dal-

la mafia «perché erano mafiosi». Si potrebbe continuare ancora a lungo, ma questa sorta di estratto dalle risposte che 76 studenti delle quarte e quinte classi di 5 istituti superiori di Giarre e Riposto (due paesi, per complessivi 50.000 abitanti, a trenta chilometri da Catania) hanno dato a un questionario sulla conoscenza della mafia, la dice già lunga. Su tutto emerge l'elemento della confusione, dovuto anche al basso livello quantitativo e al pessimo livello qualitativo delle informazioni di cui sembrano essere in possesso gli studenti (49 maschi e 27 femmine in rappresentanza di 529 complessivi di Liceo classico, Liceo scientifico, Professionale fem-

minile, Istituto d'arte di Giarre, e Istituto tecnico commerciale di Riposto) intervistati nella primavera scorsa su iniziativa del comitato Arci di Giarre.


Confusione istituzionale dunque, ancora più grave pensando che si ignorano concetti chiave come la divisione dei poteri da parte di ragazzi tutti di età attorno ai 18 anni. Per questi studenti, una cosa sembra valere l'altra: magistrati o mafiosi, che differenza fa? Con l'aggravante che si tratta di studenti siciliani, quasi «cittadini per caso» di una regione che al di là di blitz giudiziari e operazioni antimafia più o meno spettacolari o clamorose continua ad essere decisamente sottoposta al potere della

mafia.

Ragazzi e ragazze (queste ultime hanno dato in generale risposte ancor meno «avvertite») hanno farcito le risposte al questionario con una lunga serie di luoghi comuni, di frasi fatte, di stereotipi di tipo giornalistico, di automatismi concettuali. Un quadro, insomma, decisamente disastroso. Con la consapevolezza che la relativa esiguità del campionamento e il modesto numero in assoluto di interviste realizzate costituiscono una riserva alla tentazione di generalizzare dati e risultati su scala più generale. Quello che tuttavia rimane certo è che quanto emerso a Giarre e Riposto si può considerare un punto di partenza per ulteriori approfondimenti (l'iniziativa, con lo stesso questionario, sarà ripetuta nei prossimi mesi in diverse scuole sparse in tutta la Sicilia), mentre non va affatto trascurato l'elemento di tendenza, rivelatore di una situazione generale.

Il questionario d'altra parte voleva misurare il livello di informazione di cui realmente e concretamente sono in possesso gli studenti diciottenni di un'area ben determinata, e non piuttosto (come in Sicilia usa fare in modo pressoché esclusivo) cercare di individuare e quantificare un'improbabile «indice di mafiosità» culturale degli studenti. Domande quindi non su atteggiamenti eventuali (di fronte ad un ipotetico fatto di mafia o simili), ma sul quoziente di informazioni sul fenomeno, per altro ampiamente trattato dai media nel periodo dell'indagine e in quello precedente.

La prima delle 20 domande riguardava proprio il protagonista di mesi di cronaca di mafia, a cavallo tra l'autunno e l'inverno scorsi, Tommaso Buscetta, capomafia cosiddetto «pentito» che con le sue rivelazioni permise ai giudici di Palermo l'emissione di quasi 400 mandati di cattura. Personaggio popolarissimo, «Don Masino» viene identificato da (ne hanno sentito parlare, cioè) 68 ragazzi su 76. Assieme al generale Dalla Chiesa e al giornalista catanese Giuseppe Fava, Buscetta è ai primi posti tra i personaggi maggiormente noti. Ma, come avviene anche negli altri casi, non



Un'inchiesta tra gli studenti delle scuole di Giarre e Riposto, provincia di Catania

appena si passa dalla generica identificazione al riconoscimento, il numero di studenti che risponde correttamente si abbassa notevolmente. Il riconoscimento (chi è) viene fatto da soli 38 intervistati (18 ragazzi e 20 ragazze). Solo 20, inoltre, sanno in modo più o meno corretto di cosa è accusato (11 ragazzi e 9 ragazze).

Quanto emerge nel caso di Buscetta costituisce la tendenza generale che percorre tutte le risposte del questionario. Si nota, cioè, una sorta di andamento scalare, con una quantità di risposte corrette in misura direttamente proporzionale alla superficialità della domanda. Così se sono in 9 gli studenti a non aver neanche mai sentito parlare di Buscetta, sono 38 gli intervistati che non sanno chi sia e addirittura 56 quelli che non sanno di cosa è accusato. Ma, e anche questo è un trend generale, tra le risposte negative («non so») e quelle corrette, c'è una fascia di risposte errate, a volte paradossali o grottesche. Nel caso di Buscetta, per esempio, una ragazza crede di riconoscerlo per «uno che lottava contro la mafia». Secondo un ragazzo, invece, le accuse che lo riguardano si riferiscono a «false rivelazioni». Un altro studente ritiene «l'accusa reale non formulata» nei confronti di Buscetta.

59 intervistati (24 maschi e 35 femmine) hanno sentito parlare di Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo, arrestato come mafioso. Solo in 44 però lo riconoscono, mentre sanno di cosa è accusato solo in 14. Per qualcuno si tratta di un magistrato, per qualcun altro invece di un «banchiere»; così anche nel caso dei cugini Salvo, ex esattori che identificano in 27 e riconoscono in 20. Sono solo 21 invece ad aver sentito parlare di Rocco Chinnici, giudice istruttore di Palermo ucciso sotto casa con un'autobomba il 29 luglio '83. In 15 lo riconoscono, ma secondo altri studenti si trattava di «un mafioso» (2 risposte) o di «un brigatista», del «presidente della provincia di Trapani» o di «uno spacciatore di droga» o di uno «implicato nella P2».

Dell'ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio '80, hanno sentito parlare 36 intervistati, dei quali però solo 23 lo riconoscono. Alcuni ritengono si tratti del sindaco di Palermo, di un magistrato, di un mafioso, di un bancarottiere, di un avvocato, di un commissario, di un prefetto, di uno che combatteva lo spaccio della droga, di uno che ha indagato sulla mafia, e così via. Alcuni hanno risposto che aveva a che fare con la politica: per uno studente era un politico democristiano, per un altro invece si trattava di un politico di sinistra, un terzo rispon-

de che era un politico *tout court*.

Nel caso di Giuseppe Fava, ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio '84 (identificato da 69 e riconosciuto da 67), si spreca frasi fatte e stereotipi da gialli televisivi. Alla domanda «perché è stato ucciso», in 10 rispondono con frasi del tipo «era un personaggio scomodo», «sapeva troppo», «diceva la verità». Altrettanto noto di Fava, la stessa sorte tocca al generale Dalla Chiesa. Se infatti lo identificano in 71 intervistati (più che chiunque altro) e lo riconoscono in 56, c'è anche chi è convinto che fosse il presidente della Regione o il segretario vaticano.

Nessuna confusione invece riguardo al giudice istruttore di Palermo, Giovanni Falcone, di cui hanno sentito parlare 9 studenti, e altrettanti riconoscono correttamente.

L'ultimo personaggio proposto era il colonnello dei carabinieri Stefano Licata, arrestato nell'inverno scorso assieme ad alcuni giudici di Catania. Di lui non hanno mai sentito parlare 44 intervistati, ma secondo qualcuno è stato arrestato perché «aveva assolto mafiosi».

A tanta confusione sembra corrispondere, tra gli studenti, altrettanta presunzione. Alle domande che chiedevano un giudizio sui rapporti tra

mafia e politica e mafia ed economia, hanno risposto quasi tutti «sono la stessa cosa». A ulteriore riprova pochissimi hanno indicato nomi di politici o imprenditori di cui si sia parlato in rapporto alla mafia. Così, insomma, la mafia annega nell'indistinto: tutto è mafia ma non si conosce il nome di un mafioso. Qui insomma, come al solito, «tutto» diventa sinonimo di «niente».

A cosa serve allora una legge antimafia come la «La Torre»? Sconosciuta ai più (61), dei 15 che sanno di cosa si tratta 12 sono maschi, e una ragazza è convinta che sia una legge «per la liberalizzazione della droga». Tra i mezzi di informazione da cui gli studenti dicono di avere tratto queste informazioni, sono in netta prevalenza il quotidiano locale «La Sicilia», i telegiornali dell'emittente collegata, e i telegiornali della Rai.

Una parte non irrilevante di studenti dice di leggere quotidiani e settimanali a diffusione nazionale.

Per concludere, si può dire che saremo in grado di trarre deduzioni più ampie da tutti gli elementi del nostro quadro, quando estenderemo l'indagine ad altre zone e, dunque, indagheremo anche su altri repertori di senso.

Qualche sommessa considerazione, però, possiamo azzardarla sin da ora:

a) La «cultura antimafia». I dati esposti, certo, contrastano fortemente con i dati dell'ampia partecipazione giovanile al movimento antimafioso. E gli accenti pessimistici, che abbiamo usato qui, non son gli stessi con cui in altre sedi accennavamo al contributo determinante della sensibilità giovanile ad una nuova concezione del rapporto tra etica e politica.


La contraddizione non può venir liquidata con il semplice riconoscimento della «normale» esistenza di avanguardie più attente e più preparate (ma è mai successo che tra le avanguardie e «gli altri» ci fosse un simile distacco?): non lo può, cioè, se questo ci impedisce di attrezzarci a leggere la cultura giovanile, notando anche quanto in essa c'è di incoerente, di caotico, di arrangiato, di ambiguo. È molto più facile credere alla solita attrazione del giovanilismo, o del «movimentismo» indiscriminato, piuttosto che riconoscere la fragilità dei movimenti giovanili: riconoscendo in essa al contempo i risultati della nostra colpevole inerzia, che non offre alla voglia di fare (che tanti ragazzi manifestano) il supporto — faticoso — di una solida cultura civile.

Può essere fastidioso sentir tornare nel discorso questo termine desuetto: forse però è necessario. Abbiamo ripetuto fino alla nausea che una riflessione sul sistema mafioso non può non partire dalla coscienza delle articolazioni tra tale sistema, e le forme e le modalità della presenza istituzionale. Ma come, se le competenze istituzionali sono così malferme, o così stravolte?

b) Per concludere, due spunti più generali, su cui può valer la pena iniziare a riflettere. Se quanto rilevato è la spia di una carenza più diffusa di cultura istituzionale, che senso si riduce ad avere la «questione morale»? Può anche capitare che non si faccia altro che riprodurre — con tutto il rispetto — il settimo comandamento, poiché la gente derubricherà la questione al desiderio di una politica qualsiasi, purché onesta.

Che senso ha, ad esempio, in questo contesto, l'indignazione per un governo che scavalca quotidianamente le prerogative del Parlamento? chi ne sa niente, di quelle prerogative? E d'altra parte, se i connotati delle istituzioni sono così labili e imprecisi, che senso viene ad avere il voto?

Se è così poco significativo il contesto di riferimento, appare poi così infondato scambiare il voto — come abbiamo visto fare ampiamente, il 12 maggio, in Sicilia — con un buono benzina (valore L. 30.000) e con la promessa di un favore?



Il falegname e la norma

A partire dal governo Spadolini, l'emergenza si è fatta normalità:
l'emergenza economica, l'emergenza droga, l'emergenza demografica, fino all'emergenza neve.
Dall'abuso grammaticale all'abuso politico

di Umberto Curi

In Solone, ma anche in precedenza, soprattutto nella minuziosa descrizione omerica dello scudo di Achille e nella parte centrale (vv. 298 ss.) degli *Erga* di Esiodo, la «norma» — *gnome* — è chiaramente distinta e contrapposta, rispetto al *nomos*-legge: mentre quest'ultimo ha il carattere di una prescrizione o di un divieto a cui il volgo è chiamato ad uniformarsi, la prima costituisce una «invisibile misura che sola tiene il fine di tutte le cose», ed esige perciò, da parte del saggio, il riconoscimento e, solo come conseguenza di tale intuizione, l'impegno ad attenersi ad essa. Ancor più esplicitamente, il poeta Teognide critica la classe dominante per il fatto che essa non possiede alcun criterio (*gnome*) per distinguere il nobile dall'ignobile: ciò che più intimamente caratterizza la norma-*gnome* è, dunque, anche conformemente all'etimologia, il fondamento conoscitivo, *gnoseologico* appunto, su cui essa riposa. Il vincolo che essa impone alle azioni degli uomini, come pure degli dei, discende interamente dalla superiore razionalità che in essa è oggettivata; il giudizio (*gnomomyne*) umano può dirsi valido, solo in quanto si adegua ad una «misura» che trascende le accidentalità storiche, pur governandole.

In questa accezione, nella quale la funzione obbligatoria della norma scaturisce dalla razionalità che le è propria, ritroviamo il termine anche in latino. Qui il significato primitivo della *norma* è quello di «squadra» o «regolo», vale a dire di un attrezzo che riproduce una figura geometrica perfetta (lo *gnomone* greco), mediante il quale è possibile disegnare tutte le figure piane che non contengono curve.

Come la *gnome* greca ha proprio fondamento il conoscere-*gignosco*, così la *norma* latina presuppone l'aver imparato a conoscere, il *noscere* appunto; la stessa funzione di «modello» a cui la squadra assolve, è possibile solo in quanto da un lato essa riproduca una forma ideale, e dall'altro possa tradurre in una molteplicità di figure la misura perfetta che in essa è depositata. Non è inutile ricor-

dare che la trama concettuale ora ricordata si conserva — anche se talora offuscata — anche in italiano, dove norma, prima di indicare una «regola» valida in un ambito morale o in campo giuridico, designa il «regolo», o squadra, usata da falegnami o scalpellini per eseguire il loro lavoro a «regola d'arte».

Da quanto si è fin qui rapidamente osservato, risulta allora che, per restare in qualche misura fedeli al loro significato originario, un complesso di disposizioni possono aspirare a costituirsi come *norme*, e non soltanto come *leggi*, quando esprimano una «misura invisibile», o un modello ideale, a fondamento del quale vi sia la razionalità propria di qualcosa che sia adeguatamente conosciuto: mentre il *nomos*, insomma, poiché discende da ciò che è assegnato a ciascuno, coincide con un precetto derivato dall'uso, e dunque da una consuetudine che conserva margini di convenzionalità, la norma trae la propria forza vincolante dalla specularità perfetta fra ciò che la ragione detta e l'imperativo che da essa consegue. Sviluppando coerentemente quanto è implicito nel termine, e nella sua storia, si può dire allora che, come l'uso della norma-squadra consente all'artigiano di riprodurre virtualmente in numero illimitato la «misura» ideale dell'archetipo, allo stesso modo il riferimento alla norma, in campo giuridico o politico, dovrebbe consentire di tradurre nei diversi ambiti dell'attività umana la razionalità come fonte dell'obbligazione.


Assai più semplice, ma non meno istruttiva, la genesi del termine «emergenza». Letteralmente, si tratta infatti del «venir fuori», del «venire a galla», e dunque del comparire all'improvviso, del mostrarsi repentinamente. L'emergenza è perciò una *sporgenza* rispetto ad una linearità, o più esattamente la rottura imprevedibile di una continuità; in quanto tale, il sostantivo è indeclinabile, perché una ipotetica molteplicità di «sporgenze» modificherebbe la linearità da cui esse risultano, impedendo quindi di distinguere fra ciò che è lineare e ciò che sporge, e perché l'eventuale ripetizione della rottura di continuità toglierebbe a questa il proprio carattere continuo, conferendo altresì prevedibilità all'interruzione, e con ciò attribuendo contraddittoriamente regolarità alla discontinuità. L'emergenza, allora, non può che essere un evento singolare, imprevisto, eterogeneo rispetto ad altri, anomalo, in quanto sospende il *nomos* della linearità da cui sporge, transitorio, perché una permanenza della sporgenza la trasformerebbe in una linearità, pur se diversa dalla precedente.

D'altra parte, coerentemente con ciò che si è detto finora, l'emergenza può costituirsi solo in rapporto ad altro — ciò che sporge presuppone il continuo; il che significa che non si dà emergenza come condizione «assoluta», né tanto meno come situazione «oggettiva», ma solo ed unicamente come presentarsi inatteso e transitorio di una a-normalità, rispetto alla

preesistente vigenza di un complesso di norme esprimenti la razionale linearità di un archetipo «invisibile».

Legati da una condizione avversativa, i concetti di norma ed emergenza non si implicano vicendevolmente, poiché se il secondo risulta solo in rapporto al primo, questo semplicemente scompare — la linearità si interrompe allorché si manifesti la sporgenza — quando compaia l'emergenza. Pur presupponendola, l'emergenza è in ogni caso mutualmente incompatibile con la norma: dove si dia sospensione delle condizioni «normali» per far posto all'emergenza, non è più possibile riferirsi ad alcuna «misura», né appellarsi ad alcuna razionalità; l'emergenza si manifesta indirettamente proprio come temporaneo venir meno di ogni misura, come decadenza di ogni vincolo razionale.

La «deduzione» storico-politica, a partire dalle elementari riflessioni ora riportate, appare essere intuitiva, già tutta iscritta in quanto si è detto. A partire dal primo gabinetto Spadolini (il governo delle «quattro emergenze»), via via attraverso l'esperienza della presidenza socialista, l'emergenza si è fatta norma, il sostantivo difettivo di casi è stato declinato in tutti i modi, anche i più scomposti e indecenti. Abbiamo avuto, così, l'emergenza economica e quella energetica, l'emergenza casa e quella droga, l'emergenza monetaria e quella demografica, per finire — ma solo provvisoriamente — con le grottesche pleomiche scatenate dall'emergenza neve. Dall'abuso grammaticale all'abuso politico, il passo si è rivelato drammaticamente breve: il ricorso indebito e generalizzato alla nozione di emergenza per la qualificazione di qualsiasi fenomeno «critico», anche di semplice mutamento fisiologico, ovvero tale da mettere in discussione i rapporti di forza interni al sistema politico, da un lato ha indebolito la risposta specificamente «tecnica» ad alcune questioni connesse con gli accelerati processi di trasformazione in corso, e dall'altro è servito come espediente tutto «politico» per rideterminare coer-




Lo stato d'eccezione come base per la riformulazione delle regole

cittivamente, e comunque surretiziamente, le reciproche relazioni tra i poteri previsti dall'ordinamento costituzionale. L'istituzionalizzazione dello «stato di eccezione», dissolvendo di fatto ogni «norma» razionalmente riconosciuta, ha funzionato come tramite per decidere la questione della sovranità, mediante la sospensione — o la deliberata modificazione — delle regole del gioco politico, e più in particolare mediante la sostituzione di procedure e strumenti «straordinari» ai meccanismi «normali» di produzione delle decisioni in un contesto democratico rappresentativo.

In questo quadro, l'eccezione ha costituito la base per la riformulazione delle regole, tanto sul piano degli orientamenti legislativi, quanto nell'ambito delle prerogative spettanti alle diverse istanze istituzionali. Per quanto riguarda il primo aspetto, nel varco aperto dalle misure in favore dei pentiti del terrorismo, si è poco alla volta affermato e poi consolidato, un indirizzo generale tendente ad abbinare, e talora a sostituire, all'intervento retributivo - penale un orientamento remunerativo - premiale. Provvedimenti come quelli del condono fiscale e del condono edilizio, o come quelli che prevedono premi per i corruttori pentiti o per i pentiti del grande crimine organizzato, non soltanto introducono un mutamento di fondo nell'ordinamento giuridico, snaturandone la funzione essenziale, ma soprattutto finiscono per sanzionare lo scambio quale forma generale delle relazioni sociali. L'ideale implicito nella premialità è, infatti, la costituzione di uno spazio di principio «neutrale», giuridicamente non disciplinato, perché abbandonato alle regole «libere» della transazione commerciale, nel quale i conflitti che si manifestano in una società complessa, e che potenzialmente influirebbero come fattori di cambiamento, sono assoggettati al dominio di rapporti bilaterali. Da ciò risulta non già l'esclusione dell'uso della forza, ma la sua estensione virtuale a tutti gli attori sociali: non è più lo Stato il depositario della forza legittima, poiché esso ne rende partecipi, attivando lo spazio degli scambi, tutti i soggetti — individui, gruppi e organizzazioni — che agiscono nella società civile, e che sono pertanto indotti a ricontrattare periodicamente le condizioni della loro partecipazione alla vita della comunità.

Da questo punto di vista, l'avvenuta autonomizzazione della legislazione premiale dalla singolare e specifica «emergenza» che ne ha almeno parzialmente motivato la concretizzazione in misure in favore dei pentiti,



e ancor di più la smisurata estensione delle emergenze ad ogni situazione in qualche modo «critica», hanno condotto all'interiorizzazione dell'emergenza nel quadro legislativo e istituzionale del paese, attribuendo del tutto impropriamente ad essa il carattere di fonte permanente della norma, piuttosto che di sospensione, transitoria e straordinaria della legalità costituita. Nell'indebito, ma sistematico scambio tra norma ed eccezione, questa è oramai assurda a parametro di una nuova «normalità», a contrassegno specificamente caratterizzante la forma dei rapporti giuridici e delle relazioni sociali.

L'uso politico dell'emergenza, interpretabile come categoria politica idonea a rappresentare compiutamente il quadro dinamico complessivo, entro cui negli ultimi otto anni si è condotto lo scontro sul tema della sovranità, appare forse ancor più evidente in base all'esame dei mutamenti materiali verificatisi sul livello istituzionale. La crescita asimmetrica dei tre poteri costituzionali — indotta, da un lato dall'esautoramento del Parlamento, confiscato delle sue funzioni dal diffondersi del corto circuito decreto legge - voto di fiducia; favorito d'altro lato, dalla tendenza ad intendere concretamente l'esercizio del potere giudiziario come effetto di una delega, sempre revocabile, dell'esecutivo anziché come prerogativa autonoma — restringe in maniera crescente l'articolazione del sistema politico, producendo una riduzione di complessità tutta protesa alla valorizzazione esclusiva delle capacità decisionali dell'esecutivo. L'interpretazione di una situazione nella quale vigga la «normale» dialettica tra i poteri costituzionali, in termini di «emergenza» istituzionale, potenziale fonte di paralisi decisionale e, conseguentemente, affrontabile solo ricorrendo a procedure «straordinarie», contribuisce infatti a rendere assai precari i confini della «legittimità», accreditando indirettamente l'influenza crescente di soggetti e centri extra-istituzionali, e dunque concorrendo ad aumentare il divario sempre più netto fra cornice formale e costituzione materiale.

Nel segno dell'emergenza, dunque, di un'emergenza sempre più contraddittoriamente e pericolosamente assurda a norma, a fondamento e legittimazione di prassi e comportamenti sottratti ad ogni criterio oggettivo di razionalità politica, si è svolta e continua a svolgersi gran parte della vita politica del paese. Mentre sempre più difficile diventa l'individuazione di una «invisibile misura che sola tiene il fine di tutte le cose».

Il terrorismo come insorgenza di una situazione bloccata

Violenza e sistema

Una parte dei potenziali critici dirompenti espressi dai movimenti degli anni '70 non sono entrati in comunicazione con le istituzioni, la sfera politica, i partiti. Da qui un difetto di interazione tra legittimità e legalità del sistema

di Pierluigi Onorato


Se è vero che il terrorismo italiano non è solo un problema di competenza della polizia e della giustizia penale, ma è stato un fenomeno complesso che chiama in causa il funzionamento del sistema politico e sociale, è anche vero che sembrano ormai maturate (nonostante alcune apparenze contrarie) le condizioni per analizzarlo come tale e per trarre da queste analisi alcune conclusioni politiche. Ciò almeno per quanto riguarda il terrorismo di sinistra. Infatti l'era di quel terrorismo rosso degli anni Settanta che si caratterizzava come prosecuzione del conflitto sociale sembra ormai conclusa: da alcuni anni gli attentati brigatisti sono più espressione di un fenomeno residuale, privo del (relativo) radicamento sociale e dello spessore di motivazione ideologica propri della fase precedente. L'omicidio è ora un mezzo di riaffermazione o ricerca della propria identità ideologica e politica («sparo dunque sono») e non, come prima, la conseguenza di questa identità. Inoltre, molti protagonisti del terrorismo del decennio scorso hanno parlato o come «pentiti» o come «dissociati», raccontando percorsi politici e biografici, rivelando fatti ed episodi, mettendo a fuoco il funzionamento dei gruppi armati clandestini. Sin dai primi interrogatori di Pecì e dal documento dei 51 del settembre 1982, la letteratura proveniente dai tribunali e dalle carceri è ormai ricchissima, e mette a nostra disposizione un notevole bagaglio di strumenti conoscitivi.

Queste condizioni storiche non solo permettono ma addirittura impongono al sistema politico di prender coscienza della genesi del terrorismo di sinistra e di ciò che esso significa per il funzionamento dello stesso sistema politico e di quello sociale. Un discorso metodologicamente analogo, ma con diversi contenuti, si dovrebbe fare per il terrorismo di destra e delle stragi; e va fatto in altra sede. Ma anche limitando il discorso al terrorismo rosso, poiché la sua identità non è monolitica, ma contiene in sé storie molto diverse e miscele culturali variamente differenziate, è inevitabile

un alto grado di astrazione sociologica e politologica; semionché l'astrazione, lungi dall'essere un difetto, è qui l'unico strumento che consente reali possibilità conoscitive e nitide indicazioni pratiche.

Il compito non è di poco momento perché si tratta di affrontare in radice quel paradosso o quello scandalo che è costituito dall'esplosione della violenza politica in una società democratica come quella italiana, che bene o male rispetta le libertà formali delle persone e dei gruppi. L'unica spiegazione possibile è quella che considera il terrorismo come insorgenza sintomatica di una situazione bloccata. Anche se non è vera la reciproca, che ogni irrigidimento del sistema politico produce terrorismo, è vero però che il dilagare del terrorismo italiano ha svelato la sclerosi del nostro sistema politico; è uno degli indici rivelatori della fase di blocco funzionale in cui questo è entrato negli anni Settanta. La violenza politica prodotta in quegli anni dalla società contro il sistema politico, nelle forme diverse del sovversivismo diffuso e della lotta armata, indica che il sistema politico non era riuscito a rinnovarsi in modo sufficientemente adeguato al carattere radicale dei nuovi stimoli provenienti dall'ambiente sociale. La violenza politica è sempre il surrogato di una comunicazione difettosa.

Una parte (non la totalità) dei potenziali critici dirompenti espressi dai movimenti della fine degli anni Sessanta non erano entrati in comunicazione con il sistema dei partiti e delle istituzioni politiche. Neppure la forma democratica del sistema riuscì a costituire un tramite comunicativo, sicché lo scandalo della violenza politica poté insediarsi dentro un sistema che assumeva in via di principio la libera formazione delle idee e delle decisioni pubbliche. Senza indulgere minimamente a un masochismo delle istituzioni o alla glorificazione indiscriminata di tutto ciò che si muove nel sociale, non c'è dubbio che tutto ciò ha posto tragicamente alla nostra democrazia il problema della sua funzionalità e della sua credibilità



Il terrorismo come insorgenza di una situazione bloccata

Essa non ha saputo né assumere in sé né neutralizzare le sfide dell'ambiente sociale; e ai portatori di queste sfide non si è saputa presentare come strumento credibile per le loro domande di cambiamento.

Questo blocco comunicativo tra società e democrazia politica non è detto che generi sempre il controcircuito della violenza politica. Può anche generare riflusso e apatia, cioè disinvestimento di energie umane dalla politica, o anche angoscia esistenziale, connessa alla disidentificazione con il sistema generale di riferimento. Se in Italia ha generato violenza è proprio perché da noi, a differenza che altrove, quel blocco comunicativo si accompagnava a un alto tasso di entusiasmo e di partecipazione politica, nonché a un notevole tasso di ideologismo nel dibattito culturale. Il disturbo di comunicazione tra società e politica frustrava la partecipazione ed esaltava sino alla incandescenza la propensione ideologica, tanto da far intravedere a molti giovani la violenza come unico surrogato della comunicazione e dell'azione nel sistema politico.

Se dovessi cercare una chiave di lettura unitaria di questa disfunzione comunicativa tra società e sfera politica, adotterei come più feconda sotto il profilo euristico quella incentrata sul difetto di interazione dialettica tra *legittimità* e *legalità* del sistema. Non che non si siano date storicamente e non si diano ancora geograficamente legittimità sociali che sono emerse attraverso la rottura della legalità positiva. Ma in una società industriale avanzata, socialmente complessa e politicamente democratica, questa possibilità è esclusa non solo in via di principio ma anche in linea di fatto. Anche materialmente la legalità diventa il prerequisito di ogni nuova legittimazione sociale. La terribile ambiguità dello slogan di molti intellettuali «né con lo Stato né con le BR» si annidava nella incapacità di distinguere tra lo Stato-ordinamento, che custodisce il prerequisito formale - materiale di ogni legittimità, lo Stato - comunità, che feconda ogni legittimazione emergente, e lo Stato - apparato che spesso tradisce insieme e la legalità del primo

e la legittimazione del secondo; sicché nel tentativo di formulare una critica equidistante delle deviazioni dello Stato - apparato e delle pretese di autolegittimazione delle BR, quello slogan finiva per offuscare la dimensione materialmente e formalmente imprescindibile della legalità democratica.

Orbene, non è dubitabile che negli ultimi decenni ha preso piede una cultura troppo accondiscendente ad acritiche valorizzazioni di pretese sociali che rimuovevano le mediazioni politiche e comportavano un deprezzamento troppo corrivo e a buon mercato della legalità democratica. Sia nella metafisica autovalorizzazione dei soggetti e delle istanze sociali, sia nella mistica tensione verso la totalità e nella concezione millenaristica della liberazione umana si offuscava la necessità delle mediazioni storiche e sociali, si spegneva la pazienza del rivoluzionamento fecondo: in una parola si perdeva la dimensione della legalità come strumento e come limite del cambiamento.

Dall'altra parte il sistema dei partiti e delle istituzioni politiche, almeno nelle sue forze egemoni, dimostrava una sostanziale insensibilità per i problemi della legittimazione sociale, cioè per la questione del dissenso e del consenso, per le domande radicali poste dai comportamenti e dalle aggregazioni sociali emergenti. Per tutta una generazione giovanile si palesava la vischiosità di questo sistema davanti alle sfide nuove della storia, la sua verbosa incapacità a svolgere i propri compiti se non in modo sterilmente ripetitivo, la sua impacciata difficoltà a rilegittimarsi in rapporto al livello alto e complesso del conflitto sociale e delle maturazioni soggettive. Difettando una cultura delle istituzioni e delle mediazioni democratiche sufficientemente diffusa, la tentazione della violenza e della lotta armata come cortocircuito fra le domande di cambiamento e la sfera politica era allora alla portata di tutti; e molti giovani vi sono sfuggiti solo per caso.


In una situazione di disfunzione comunicativa di questo genere, si capisce come sia stato pressoché inevita-

bile che il sistema politico reagisse «alla cieca» con una sostanziale incomprensione del fenomeno che doveva combattere. È stata l'emergenza. Davanti a un nemico ignoto, se ne è esagerata la potenza, si è esercitata un'esorcizzazione collettiva, ricorrendo a interpretazioni complottistiche e dietrologiche, immaginando «agenti occulti» decontestualizzati, cioè assunti in una dimensione magica priva di correlazioni con il sistema (Grande Vecchio). A livello sociale, dopo alcune incertezze iniziali le masse hanno fatto quadrato a difesa delle istituzioni: è stata una mobilitazione importante, in quel momento decisiva per la sopravvivenza del nostro sistema democratico, ma aveva anche i limiti inevitabili di ogni mobilitazione difensiva e come tale lasciava aperti per il presente i problemi del necessario rinnovamento del sistema. A livello legislativo, la concitazione emotiva ha fatto passare dapprima una politica di puro inasprimento delle pene e di prolungamento della carcerazione preventiva per poi arrivare ad adottare una politica premiale per i collaboratori, che se è stata indubbiamente efficace sul piano utilitaristico per lo sgretolamento delle bande armate, ha anche sollevato notevoli problemi sul piano etico e ha favorito prassi applicative gravemente distorte e pericolose. A livello giudiziario, troppo spesso non si è resistito alla tentazione di demonizzare il terrorismo e il sovversivismo violento, con la conseguenza, da una parte, di non riuscire a giudicare i reati di violenza politica nel loro contesto reale, e dall'altra, di indulgere ad applicazioni non garantiste dei reati associativi e del concorso morale.

Ora però il clima appare cambiato grazie alla progressiva comprensione critica del fenomeno terroristico che si sta diffondendo a livello delle istituzioni e dell'opinione pubblica, e grazie alla ormai estesissima dissociazione politica dal terrorismo, che ha recuperato in modo travagliato alla forma non violenta della comunicazione e della azione politica tanti tragici esponenti di una generazione difficile. Molte sentenze di appello sembrano aver recuperato il ruolo di terzietà della giurisdizione, dimo-

strando, rispetto ai processi di primo grado, più equilibrio di giudizio e maggiori scrupoli garantisti. Il Parlamento ha ridotto la durata massima della carcerazione cautelare e si appresta a un riconoscimento normativo della dissociazione che eviti insieme il rischio della soggettivizzazione del diritto e l'ingiustizia di offendere i diritti delle vittime. Ma questa inversione di tendenza è irta di difficoltà e soprattutto deve investire ambiti molto più vasti.

Se è vero infatti che la prosecuzione *residuale* del terrorismo degli anni Settanta può essere solo un problema di polizia e di giustizia penale, è anche vero che la possibilità di riproduzione di un *nuovo* terrorismo involge il funzionamento di tutto il sistema politico, giacché non può essere del tutto scongiurata se permane quella fondamentale precondizione della violenza che è data dalla disfunzione comunicativa tra le domande della società e le risposte del sistema politico. Questa precondizione è innegabilmente ancora presente; e se non produce *nuovo* terrorismo è solo perché manca (per sfortuna) l'entusiasmo politico, o perché manca (per fortuna) l'accettazione ideologica della violenza come surrogato della politica. Ma il sistema politico non può fidarsi a lungo dell'assenza di fattori che non può governare. Se vuole impedire la riproduzione del terrorismo, deve anzitutto superare la propria sclerosi, dinamizzare il proprio funzionamento, risvegliare la propria creatività e vitalità politica, mettersi in grado insomma di rispondere alle sfide della società. A questo punto si dovrebbe aprire un nuovo discorso. In questa sede mi basta dire solo che, a mio avviso, la rivitalizzazione del sistema politico italiano passa necessariamente attraverso un rinnovamento non marginale degli strumenti istituzionali, e attraverso un recupero e una attualizzazione di quei valori fondativi della comunità capaci di sottoporre a giudizio sia le pretese di legittimazione espresse dalla società (spesso anche in modo selvaggio e corporativo), sia le prassi di legalità seguite dagli apparati statali (spesso anche pervertendo e travolgendo gli stessi criteri della legalità).



Rossellini, Bunuel, Bresson, Totò

L'evasione 1

Abbiamo imparato a diffidare dell'utopia perchè troppo spesso ha portato a nuove oppressioni: e tuttavia l'estremismo di Bunuel e di altri dovrebbe permetterci una diversa commisurazione del rapporto tra i fini e i mezzi

di Goffredo Fofi

Ci sono nella storia del cinema alcuni film importanti che per un motivo o per l'altro sono stati dei fallimenti, ma che visti come degli embrioni o aborti di capolavori, possono essere più rivelatori e interessanti di molti « successi » contemporanei. Nella storia del cinema italiano, questi titoli non sono molti, e il regista che ne ha dati di più è stato forse Rossellini, autore confusionario e facile al compromesso, ma senza dubbio più avanti di tutti, in certi anni, nel cogliere disagi e problemi che restano fondamentali, e della cui modernità ci si doveva accorgere con un certo ritardo, prigionieri com'eravamo di schieramenti e predilezioni di tipo ideologico. Dopo tre capolavori come *Roma città aperta*, *Paisà* e soprattutto *Germania anno zero*, egli sconcertò e divise dandoci film come *Europa '51* e *Viaggio in Italia*, di cui oggi è impossibile non riconoscere l'originalità e il valore, la forza di anticipazione di temi e di un linguaggio che solo il cinema degli anni sessanta avrebbe saputo cogliere e rilanciare, a cominciare da Godard e da Pasolini.

Ma in mezzo ci furono anche opere per l'appunto abortite. Due in particolare: *La macchina ammazzacattivi* e *Dov'è la libertà*. Nella prima, un fotografo di paese scopri di possedere una macchina fotografica che aveva la capacità di individuare, tra le persone fotografate, i cattivi, e provocarne la morte. Nel secondo, Totò usciva dopo anni di galera da Regina Coeli e si confrontava con la realtà della Roma del dopoguerra, restandone nauseato al punto di tentare un'evasione al contrario, e rientrare felicemente nel carcere.

La scoperta dell'insensatezza di una società e delle sue regole di comportamento segnava allo stesso modo il bambino protagonista di *Germania anno zero*, o la Ingrid Bergman di *Europa '51*, che tentava allora, lei borghese, una strada alla Simone Weil, e finiva chiusa in manicomio per volere dei familiari: la sua scelta era inammissibile, non poteva che essere stata dettata dalla pazzia.

Un finale come quello di *Germania anno zero*, la presa di coscienza dell'orrore del mondo da parte del bambino e il suo suicidio, è presente in più opere, ma in opere letterarie più che cinematografiche: bisogna ricordare però la grandissima eccezione di *Il diavolo probabilmente* di Robert Bresson, col ragazzo suicida che quando il film uscì paragonati a molti nostri ragazzi disperati del post-'77. Il finale di *Europa '51* è invece presente nel cinema con una certa frequenza, ma mai con eguale chiarezza. Una chiusa tragica o paradossale, segnava un'analisi conseguente,

un progresso di conoscenza del funzionamento di un contesto, di una società e forse di ogni società.

C'era stata di mezzo l'esperienza della guerra, a sconvolgere le fragili illusioni di molti. A Rossellini la guerra sembrava aver rivelato, dapprima, il meglio di cui possono essere capaci gli uomini messi alla prova (*Roma città aperta*, *Paisà*), ma, rapidamente, anche il peggio. Di questo peggio le tracce, vistosamente scoperte nei comportamenti del tempo di guerra (Totò finiva, in *Dov'è la libertà*, anche in casa di certi popolani arricchitisi vendendo ebrei), sono altrettanto evidenti, a ben guardare (e Rossellini invitava a « ben guardare ») nell'ipocrisia del tempo di pace. Nei primi anni del nostro dopoguerra uscì un libro, che non so se Rossellini conoscesse e amasse, ma di cui mi sembra di trovare echi proprio in *Dov'è la libertà*. L'aveva scritto Guglielmo Petroni, un antifascista lungamente carcerato che narrava come, una volta fuori, scopriva che *Il mondo è una prigione*. Era un bellissimo libro, una specie di pacato e disperato diario di una presa di coscienza anch'essa molto estranea ai canoni del neorealismo e del messaggio sociale positivo. Diversissimi tra loro, *Dov'è la libertà* e *Il mondo è una prigione* sono due opere in definitiva « anarchiche »: il paradosso su cui si reggono è una dimostrazione, per assurdo nella prima, per convinzione davvero « intima » nella seconda, di una real-

tà che il più grande dei registi « anarchici », Luis Bunuel, doveva decisamente trasferire nella metafisica. Non so bene quali conclusioni si possano trarre oggi, dalla sua opera, poiché non si presta facilmente a conclusioni e non propone certo soluzioni.

In essa, come in quelle sin qui citate, si tratta piuttosto di constatazioni portate alle loro estreme conseguenze dialettiche. Le due « farse nere » di Rossellini sono nonostante tutto realistiche; i film di Bunuel (con la sola eccezione, forse, di *Los olvidados*) non sono mai « realistici », hanno raramente bisogno di punti di partenza credibili da spingere verso l'astrazione provocatoria, scivolano velocemente nel fantastico. Nel cinema di Bunuel ci sono però meno disperazione e più serenità. La constatazione è sempre distanziata, oggettivata, e le pieghe surreali o oniriche del racconto servono a provocare lo spettatore in un modo diverso — che è quello consistente nell'agire sul suo inconscio e nella pervicace messa in crisi delle sue abitudini e convinzioni di « spettatore » e di « animale sociale ». Tutta l'opera di Bunuel è leggibile come messa in discussione delle regole sulle quali si basa la nostra vita sociale, fondate sui pilastri ricordati da Marx nel Manifesto: famiglia, proprietà e religione.

Se nel cinema di Rossellini la denuncia della cattiveria del mondo lascia tuttavia


posto a una speranza e alla possibilità della grazia e si nutre di un sottofondo religioso di tipo cattolico; se nel cinema di Bresson (di origini protestanti) la grazia scompare via via per lasciare la nudità e crudeltà di un mondo dove Dio è morto e con lui ogni speranza di salvezza; in Bunuel, la religione è solo una delle impalcature ideologiche che presiedono al dominio dell'uomo sull'uomo.

Tuttavia — non è l'ultimo dei suoi paradossi — egli è il solo di questi registi (e in assoluto uno dei rarissimi) ad aver dedicato film all'utopia, alle possibilità di una società senza regole, primigenia e naturalmente sana: *La joven*, *Robinson Crusoe* o anche *La mort en ce jardin*. Un'isola o la giungla ne sono però lo sfondo: e l'assenza della società e della storia. In un altro film « anarchico », *L'Atalante* di Jean Vigo, era il barcone che scendeva la Senna a offrire ai quattro protagonisti la possibilità dell'utopia, insidiata dal mondo che li aspetta sulle rive del fiume. Non appena si torna nella società, ricompaiono i condizionamenti e gli istinti si esprimono al negativo.

La lezione di Bunuel è che ogni società, ogni forma di organizzazione, si basa sulla repressione dell'istinto.

Infine, negli ultimi film, sembrerebbe che questa constatazione rimandi a qualcosa di eterno e di immutabile: il nemico è dentro di noi e, nel momento in cui si fonda una società, essa non può che essere necessariamente repressiva. Il mondo è una prigione. Ed ecco che Totò, in *Dov'è la libertà*, lo capisce al punto da preferire la prigione non metaforica, la meno mistificata delle forme di condizionamento che la società gli offre, poiché appunto chiarisce e dimostra la logica di ogni società, quella della repressione.

A questa conclusione cosa si può opporre? Non più, certo, l'utopia — siamo troppo avvertiti e smalzati per crederci ancora. Forse una società con regole meno rigide, e dove il peso delle condanne, dei pilastri che condizionano la libera affermazione di sé, siano meno forti. Abbiamo imparato a diffidare dell'utopia poiché troppo spesso (o sempre) essa ha portato a nuove oppressioni, spesso più dure delle precedenti; e tuttavia, l'estremismo di Rossellini, di Bunuel, di Bresson e di tanti altri dovrebbe, una volta messi in crisi, permetterci di affrontare i problemi a un livello di chiarezza maggiore, con una diversa commisurazione del rapporto tra i fini e i mezzi — non certo indurci ad arrenderci e a dichiarare chiusa la partita, accettando l'orrore e facendocene complici.



L'evasione 2

Colloquio sui rischi, la diversità e la passione della poesia:
come e perchè si scrivono versi in galera. Ne parlano due poeti: uno di loro, Del Giudice,
insegnante, critico d'arte, militante politico è detenuto dal 1980

di Giancarlo Majorino

È come se nei confronti di un reale minaccioso e opprimente tu ti ponessi nella situazione drammatica adeguata di chi non abbia più niente da perdere: conseguentemente, proprio per tale convinzione-base priva di scappatoie e compiacimenti, ogni poesia diventa lo spazio della trasformazione dell'informe in qualcosa di formato...

Sia che si guardi fuori da sé, sia che si contempli se stesso o la condizione individuale, ne viene la necessità drammatica del trasformare. In ogni caso è un urto, una scissione, ed una promozione di altro. Così il precedente è *informe* rispetto all'evento di trasformazione. Che sia un processo di conoscenza, grado della riflessione rappresentato, immagine mutata rispetto alla sua tradizione di cultura e di storia, materia che si è spostata: sulla pagina è avvenuta una modificazione del reale pregresso, dell'esistente prima. Il «dare forma» è un movimento complesso, si tratta di un cammino, di pervenire a, di svelare e di svelarsi; portare forse — oltre lacci e pastole — alcune verità, qualche figura del reale densa del suo tempo, significati di noi. Non trovo molto adeguata la formulazione del «non avere più niente da perdere». Presuppone un precedente possesso, recriminazioni, nostalgia per quello. Usando della metafora storico-politica: nostalgia per gli anni '70? della identità collettiva che fu, se fu?

Quando si smetterà di guardare gli anni '70 quale una enorme colpa collettiva ed individuale, si smetterà di recriminare e così di avere il senso di una perdita irreparabile, dunque di un presente - zero. Credo vi sia un altro modo di guardare al passato ed agli indubbi «errori» collettivi e individuali della nostra storia. La produzione di colpa, la riduzione ad inerte assoggettamento, nutrono a vicenda tecniche complesse di potere quali quelle sintetizzate nel titolo (di Foucault) di «potere pastorale» e disorientamento a fronte delle profonde modificazioni comunque accadute. Verso quegli anni non ho alcuna nostalgia, ma aperta la discussione e continua.

Concretamente, ogni tua composizione reca l'impronta di una tensione legata sia alla vista che al tatto: come se tu sentissi bisogno di evidenziare fisicamente, e con grande energia, le figure e i movimenti che escono dai versi. La stessa disposizione per esteso, con spaziature interne, frequente nella tua scrittura, rientra in un agire di questo tipo.

In questi movimenti di moltitudini cui assistiamo e cui anche partecipiamo (serietà delle stragi, delle guerre, la condi-

zione della prospettiva apocalittica, le divoranti modificazioni strutturali) scompare — nel dettato e nella profezia — il concreto esistente dell'individuo. Questa concretezza e questa fisicità sono ad un passo dalla loro scomparsa, ma «tremende» nel loro apparire: quando l'occhio vi si posa sopra, quando ne emerge il bisogno, quando si sprigiona la loro espressione.

A me pare che la planetarietà, la scoperta scientifica, gli arsenali nucleari, le guerre in atto, l'inganno dell'informazione di massa, il «potere pastorale» e via dicendo, carichino — di converso — la responsabilità dell'atto individuale, della parola e della pagina scritta. Così come caricano in modo quasi insopportabile le proprietà fisiche e psichiche, i sensi — appunto — dello individuo che esiste, pensante - agente.

Il percorso di identificazione, di sé, della propria fisicità e condizione, ed il percorso di identificazione dei corpi e degli oggetti, individua, sottrae al nulla, alla coartazione espressiva, al muto dolente anonimato e quelli porta sul tavolo bianco della pagina, sul panorama, sull'orizzonte, sulla circostanza storica del foglio.

Carichi questa «matricità» del testo

anche adoperando materiali: ritagli di stampa quotidiana, lettere tipografiche, segnali. Sembra stimolare l'indagine del lettore con suggerimenti e sottrazioni, per es. a cominciare dal titolo del tuo ultimo libro: Inveramento a M.

M. è Maze, il carcere di Long Cash. Lì si sono fatti morire Bobby Sands ed i suoi nella primavera - estate di quattro anni fa.

Mentre questo succedeva (i giornali ne scrivevano, la TV ne dava immagini) ero nel carcere «speciale» di Cuneo, in una cella eguale alla loro, analoghe le siepi, mura, costrizioni. Ma, pur partendo da fatti reali, ho pudore a fare cronaca, sento il limite e la consumazione rapida che in questo c'è. L'aver evitato la dizione completa del nome del carcere, così come in altra poesia nomi di città o di donna, dovrebbe concentrare — invece che sulla «abanalità» dell'accadimento — sul merito, sul significato dello stesso.

Egual è il rapporto con i materiali diretti (strappi di giornali, ritagli) che uso per fare le poesie: siamo terminali di informazioni terribili, di dettati e di profezie, con questi monumenti della quotidianità e delle quotidiane interrogazioni ci misuriamo, li interroghiamo. Bisogno e re-

pulsione della stampa quotidiana che, nella sua intenzionale efficacia, è lapide, scritta sul marmo dei defunti, brano della Legge: tatuaggi invisibili che portiamo sul nostro corpo e nella nostra testa.


Vivere e scrivere non sembrano costituire per te una dicotomia, e meno che mai un'opposizione. Questi anni, gravosi, per le ragioni che ancora troppo pochi conoscono, si articolano quale orizzonte pesante e ineludibile non soltanto per te e la tua storia, ma pure per ogni necessaria ricostruzione di ciò che è stato, e quindi di ciò che potrà essere. La poesia stessa è convinzione mia possa ancora esercitare funzioni conoscitive in senso lato profondamente attive. È pure tua convinzione?

Ragione dello scrivere credo sia innanzi tutto la spinta verso verità complesse, ricerca coerente che fila dentro la realtà e dentro la parola. La passione di cui si parla al proposito sta in questa calamitazione verso il vero; il vero che splende ed abbaglia come un sole. Se non dispongo la concreta quotidianità a questo avvicinamento, se non esercito la sensibilità ad afferrare sensi riposti in ciò che appare, la intelligenza critica a rompere l'incrostazione del falso — in me, fuori da me — perdo le ragioni dello scrivere.

Vorrei fare questo dialogo con il «nuovo» (donna, uomo, nuovo); la conversazione con chi — se non altro per la più giovane età — di fatto ci ha superati. Questo più sapiente, privato delle opzioni che hanno gravato su di noi e gravano su questi anni, capace della sua «planetarietà», che trovi superato l'affanno della scoperta nella condizione generale migliorata e che sulle forme distrutte delle cooperazioni precedenti (le rovine che vediamo) non recrimini, avendole superate in una nuova sconvolgente libertà dei rapporti. Quanto soltanto immaginario, quanto già possibile questo dialogo, questo confronto: davvero non lo so.

Però è vero che, mettendomi a scrivere poesia oggi, cerco questa disposizione libera, la possibilità di dare voce a questa conversazione immaginaria, nel confronto con ciò che è stato, con quelli che sono nel frattempo scomparsi, con ciò che di nuovo certamente è, non parla ancora oppure adotta linguaggio e scritture che dobbiamo scrutare e mediare con le nostre.

Diversità e rischi di una poesia che sta in un tempo ed in una durata che possano sottrarla al quotidiano mercificato e indistinguibile, immetterla su pause, iati, autonomie, solitudine e forse generazioni che con noi convivono e si svegliano stupite di tanta inerzia ed orrore.



Dada, Kandinsky, Malievic, Tzara

L'evasione 3

Al "Barilla vi fa sentire sempre al dente" corrisponde l'invito ad assaporare una improbabile "leggerezza dell'essere". Il destinatario del messaggio non deve capire, ma scegliere quanto gli viene imposto

di Massimo Donà

«Dell'al di là mi curo poco. Frantuma dapprima questo mondo, ne potrà poi sorgere un altro».
(dal *Faust* di Goethe)

In modo sempre più evidente il mondo che ci circonda si sta popolando di messaggi la cui logica costitutiva è sempre meno assimilabile a quella del nostro comune linguaggio quotidiano. Edonisti reaganiani, politologi del *decisionismo*, pensatori deboli, creatori di spots pubblicitari, sono così tutti accomunati ed in qualche modo responsabili di questo generale fenomeno di de-valorizzazione dell'esistente. Certo, un conto è teorizzare tale direzione epocale come «unica chance» per l'Occidente (come fa Vattimo nel suo recente saggio *La fine della modernità*) e un altro conto è inserirsi all'interno di tale ambito in modo del tutto pratico per trarne ogni possibile vantaggio economico (come fanno le agenzie pubblicitarie). Ad ognuno il suo ruolo.

Ma cerchiamo di capire innanzitutto cosa si intende riferendosi a qualcosa come una *nuova* logica del nostro parlare e del nostro pensare. E poi si tratterà senz'altro di vedere se, ed in che modo, essa riesca ad essere un effettivo *novum* dell'epoca presente.

Caratteristica fondamentale dei nuovi spots pubblicitari è, come tutti possiamo facilmente rilevare, un evidente spostamento delle tradizionali connessioni sintattico - significative teso a provocare nel possibile acquirente un effetto «sorpresa» tale da indurlo a non dimenticarsi più di un certo messaggio: la stranezza e l'in-sensatezza degli slogan è quindi proprio ciò che rende determinati prodotti assai più familiari di altri. Nel messaggio nulla serve ad indicare logicamente le proprietà che renderebbero preferibile quel certo prodotto; l'importante è che lo spot *funzioni*, e cioè rimanga nella mente delle persone. Allo stesso modo funziona poi tutto un certo *parlato* televisivo oggi tanto di moda: gli edonisti reaganiani insegnano. Al «Barilla vi fa sentire sempre al dente» della pubblicità corrisponde qui l'invito ad assaporare un'improbabile «leggerezza dell'essere». Non si tratta, nemmeno qui, di capire cosa voglia veramente dire «leggerezza dell'essere» — come prima non si trattava di capire cosa si intendesse con «sentirsi al dente» —; si parli, si dica, purché si riesca ad impressionare *estetica-*mente il destinatario del nostro parlare; egli non deve capire, ma semplicemente *scegliere* praticamente, effettivamente, ciò che gli viene così «imposto». Decidere: questo è ciò che gli resta da fare. Questo

è ciò che hanno capito anche i craxiani d'assalto, i politologi del post - metafisico, della fine delle ideologie. I valori sono ormai una favola; ma il mondo non è un bambino, e quindi non deve più credere alle favole. Il mondo ormai crede solo a ciò che può vedere realizzato praticamente; e la «decisione» ottiene il consenso solo in quanto ha un immediato effetto concreto — per questo sempre meno consenso ottengono le *decisioni* relative all'ipotizzata realizzazione di un «mondo senza classi», in cui ogni individuo esista in una sorta di perfetta ed assoluta dedizione al proprio altro (si pensi alla disfatta delle strategie ancora «ideologiche» dei movimenti terroristi).

Ma questo è soprattutto ciò che hanno capito coloro che, come Vattimo, teorizzano al fine, e quindi fondano filosoficamente, la necessità di un tale *modus* esistenziale come l'*unica* chance per l'Occidente. Il nichilismo si è ormai compiuto, Dio è morto e resta morto; questo lo sfondo che, secondo Vattimo, permette al mondo contemporaneo di costituirsi come radicale realizzazione, anche tecnico - pratica, dell'ontologia nietzschiano - heideggeriana (o meglio, di quella che secondo Vattimo, è l'ontologia nietzschiano - heideggeriana). A partire da tale sfondo teo-

rico ci troveremmo gettati, cioè, in un mondo in cui nessuna proposta può pretendere di valere, in sé, come assoluta, stabile e definitiva. Il linguaggio è diventato in questo senso la culla che nessuno può pretendere di far valere come «esclusivamente propria». Ogni dire, in sé, vale quanto gli altri; si tratta di scegliere quello momentaneamente più opportuno, senza precludere il campo all'infinità delle altre scelte possibili, che possono in ogni momento sostituirsi a quella originaria. Il mondo così inteso diventerebbe cioè il luogo dell'in - differenziazione, il luogo in cui nessuna possibilità riesce più a distinguersi, in quanto tale, dal proprio *altro*.

Ma, ed eccoci al punto, che questa sia l'unica chance per la contemporaneità non viene posto come in - differente dai pensatori deboli. Dietro la maschera democraticistica - indifferenziante vive ancora, cioè, il *nomos* antico della metafisica, nella sua forma più potente. Tanto più potente, in quanto immediatamente mostrantesi come assoluta negazione di ogni *nomos*; esso infatti non tollera più *altre* possibilità. La decostruzione del senso, l'a - significatività del pubblicitario, del televisivo, del politico, ormai imperanti, sono così *massimamente* significanti: essi «denotano» l'impossibilità del riaffacciarsi delle vec-


chie favole metafisiche — ormai la nuova favola metafisica (che, in quanto metafisica, significativa e funzionale, non è però assolutamente *nuova*) si impone come «inoltrepassabile». Eppoi, come abbiamo già accennato, già la totalizzante funzionalità pratico - economica è qualcosa che fa rientrare all'interno di uno schema significazionale perfettamente logico ogni non - sense del linguaggio ormai di moda.

Il non-sense del linguaggio dell'edonista reaganiano è cioè «significativo» (senso, funzionale e metafisico) da un lato in quanto fa parte di un ambito in cui risulta essere senz'altro *funzionale* al perseguimento di scopi ben precisi (quelli della pubblicità, del successo televisivo, dell'affermazione politica...), e dall'altro in quanto anche nell'estrapolazione fattane dal linguaggio quotidiano (che se ne serve appunto senza più alcun riferimento a precise strategie funzionali) esso vuole «significare» perlomeno il *destino* più adeguato della significatività occidentale — in questo senso viene infatti assunto dal super - nomotetico pensiero debole.

Esso è cioè l'estremo agguato della metafisica; è il pericolo estremo per ogni effettiva democrazia intesa come luogo di mantenimento delle differenze e delle opposizioni in essa istituentesi. Qui l'in - differenza costituisce un assoluto divieto al presentarsi di qualsiasi forma di opposizione. Ancora una volta la tragicità delle opposizioni tra i con - possibili accettati come tali, nel libero gioco del loro reciproco negarsi - volersi, viene drasticamente affossata dall'apolleina volontà di uniformità in - differenziata ed accomodante.

Un pericolo, questo, da cui forse ci si potrebbe ancora salvare guardando invece a quanto si veniva definendo nelle avanguardie artistiche del primo novecento. Nel «dadaismo», nelle ricerche astratte di Kandinsky, o, ancora meglio, di Malievic, si profilava infatti una negazione dei canoni e dei valori linguistico - ontologici della metafisica quale mai si era data a vedere; una negazione assai più radicale dell'ambigua indifferenziazione operata dalla *debolezza* contemporanea. In tali autori, sì, il gesto di rivolta instaurava una reale «alterità»; infatti affermava un *mondo senza oggetti* che era tale solo in quanto non si voleva confondere con il quotidiano delle significazioni e dei valori dell'assicurazione metafisica.

Ma la coerenza di tale coscienza è qualcosa che per la contemporaneità è ancora lontano dall'essere raggiunto e nella cui direzione, solamente, si tratta forse di incamminarsi per il raggiungimento dell'effettivo post - metafisico.



La Gola USA

La Gola (35) di settembre porta negli U.S.A.

Immagine Italia:
storia e attualità della nostra cultura gastronomica

Taborelli:
Le figure del cibo
Piccinardi:
Geografia dei vini italiani

Squarcialupi:
In Europa la guerra del vino e della birra

Salonia:
Pio «inferno» Trivulzio
Meldini:
Il cibo nel romanzo rosa

Living:
Pappe e bimbi

Teti:
Insalate di Calabria

Sigiani:
La nuovissima guida del fast food

La Gola

Mensile del cibo e delle tecniche di vita materiale

40 pagine a colori, Lire 4.500

Abbonamento per un anno (11 numeri) Lire 50.000
Inviare l'importo a Cooperativa Intrapresa
Via Caposile 2, 20137 Milano
Conto Corrente Postale 15431208